



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 21 maggio 2015 - n. X/3610

Determinazione in ordine agli obiettivi di interesse regionale da assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) - Esercizio 2015 2

Delibera Giunta regionale 21 maggio 2015 - n. X/3611

Approvazione del «Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zootifa, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015-2017» 4

Delibera Giunta regionale 21 maggio 2015 - n. X/3619

Integrazioni alle linee guida di attuazione dell'Asse 1 del POR FESR 2007-2013. Introduzione dell'azione G - «Sostegno all'innovazione delle imprese» della linea di intervento 1.1.2.1.. 15

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 21 maggio 2015 - n. 4104

Presidenza - Sede Territoriale di Bergamo - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, art. 21 - Concessione rilasciata alla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (codice fiscale 05267300589) con decreto Regione Lombardia n. 6614 del 24 luglio 2012, regolato da disciplinare n. rep. 2699 del 18 giugno 2012, per derivare dal torrente Ambria e dalla sorgente «Fontana Tiolo» in comune di Zogno una portata complessiva non superiore a moduli massimi 2,60 (corrispondenti a 260 l/s) e medi 2,31 (corrispondenti a 231 l/s) ad uso piscicolo a servizio dello stabilimento ittiogenico di Acquada sito nel comune di Zogno. Approvazione del progetto esecutivo per il ripristino delle opere di derivazione d'acqua superficiale in comune di Zogno (BG) già oggetto di concessione rilasciata con d.m. n. 2831 del 10 febbraio 1967 (per la derivazione dal torrente Ambria) e mediante lo sfruttamento della sorgente Tiolo già oggetto della concessione assentita con deliberazione della Giunta regionale n. II/17743 del 25 luglio 1978 21

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 22 maggio 2015 - n. 4184

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2015 per la misura 11 «Agricoltura biologica» 24

Decreto dirigente struttura 22 maggio 2015 - n. 4186

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2015 dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le zone svantaggiate di montagna» 65

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Decreto dirigente struttura 21 maggio 2015 - n. 4142

Rideterminazione del finanziamento concesso all'impresa via Mazzini s.r.l., ai sensi degli artt. 14 e 16 del bando allegato A al d.d. n. 3678/2011 - Linea d'intervento n. 8 «Start Up d'impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limiti di età) e soggetti svantaggiati (senza limiti di età)» - Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - D.g.r.n. 5130/2007 89

Decreto dirigente struttura 22 maggio 2015 - n. 4174

Determinazioni in merito al bando Start up e Re Start: esito istruttoria formale domanda presentata a valere sul bando d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14) - Social Nation s.r.l. (ID 55488303) 91

Decreto dirigente struttura 22 maggio 2015 - n. 4183

Determinazioni in merito al bando Start up e Re Start: approvazione esiti istruttori formali domanda presentata a valere sul bando d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14) - Postcardcult società a responsabilità limitata semplificata (ID 54158748) 93

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente struttura 15 maggio 2015 - n. 3935

Archiviazione istanza di valutazione di impatto ambientale regionale relativa al progetto di derivazione d'acqua dal torrente Rogna nei comuni di Tresivio e Montagna in Valtellina (SO). Proponente Energia Ambiente s.p.a. 95

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 21 maggio 2015 - n. X/3610**Definizione in ordine agli obiettivi di interesse regionale da assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) - Esercizio 2015**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 24 luglio 2014, n. 22 recante «Ratifica dell'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna»;

Richiamato l'art. 8 della suddetta «Intesa» ed in particolare:

- il comma 5, che dispone quanto segue: *Il rapporto di lavoro del direttore generale [...] è esclusivo, a tempo pieno, ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata quadriennale. Il trattamento economico del direttore generale [...] è definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). [...] omissis ...;*
- il comma 7, che dispone quanto segue: *Le funzioni del direttore generale sono esercitate nel rispetto degli obiettivi di mandato assegnati dalle Regioni all'atto della nomina, nonché nel rispetto degli obiettivi annualmente definiti dalle Regioni stesse, d'intesa tra loro, nell'esercizio delle funzioni di programmazione;*

Visto il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Evidenziate in particolare le disposizioni di cui all'art. 15, co. 1 del suddetto decreto: «[...] omissis ...] Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi»;

Richiamata la d.g.r. n. VIII/5077 del 18 luglio 2007 «Determinazioni relative all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna» con la quale è stato nominato il Direttore Generale del citato Istituto per il periodo dal 21 agosto 2007 al 20 agosto 2012;

Richiamato in particolare l'art. 5 del contratto di prestazione d'opera intellettuale che prevede la definizione da parte della Giunta regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, degli obiettivi aziendali di interesse regionale;

Ritenuto di dover procedere in tal senso per l'anno 2015, fatte salve eventuali determinazioni in ordine alla nomina dei nuovi organi di governo dell'IZSLER;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono indicati gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale dell'IZSLER, stabiliti d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, come si evince dalla relativa nota acquisita agli atti dell'istruttoria;

Ritenuto di stabilire che la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi avvenga nei tempi e nelle modalità di seguito indicate:

- consegna da parte del Direttore Generale dell'IZSLER alla Direzione Generale Salute di Regione Lombardia della documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi di mandato, stabiliti d'intesa tra le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2016;
- verifica della documentazione, istruttoria e completamento del processo di valutazione entro il 31 marzo 2016, d'intesa tra le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

Ritenuto altresì di fissare nel punteggio di 60/100 la valutazione per il raggiungimento dell'obiettivo minimo aziendale;

Richiamato l'art. 4 del contratto di prestazione d'opera intellettuale che prevede la corresponsione al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del compenso previsto per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie applicando, di concerto tra le Giunte delle Regioni Lombardia e Emilia Romagna, la flessibilità della retribuzione fissata dal già citato art. 4;

Richiamate:

- la d.g.r. n. VIII/6323 del 22 dicembre 2007 «Determinazioni in ordine al contratto di prestazione d'opera intellettuale dei Direttori Generali e al trattamento economico dei Diret-

tori Sanitari, Amministrativi e Sociali delle Aziende Sanitarie pubbliche lombarde», che stabilisce un compenso annuo onnicomprensivo di € 154.937,06 dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie pubbliche lombarde a decorrere dal 1° gennaio 2008;

- la d.g.r. n. VIII/7225 del 8 maggio 2008 «Definizione degli obiettivi di interesse regionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per l'anno 2008. Ridefinizione del trattamento economico del Direttore Generale» con la quale si è ritenuto di adeguare il trattamento economico del Direttore Generale dell'Istituto in conformità con quanto previsto dalla succitata deliberazione;

Ritenuto di dover confermare il trattamento economico spettante al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna nella misura sopra indicata;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di definire gli obiettivi aziendali di interesse regionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna per l'anno 2015, così come indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di fissare nel punteggio di 60/100 la valutazione per il raggiungimento dell'obiettivo minimo aziendale;

3. di stabilire che la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi avvenga nei tempi e nelle modalità di seguito indicate:

- consegna da parte del Direttore Generale dell'IZSLER alla Direzione Generale Salute di Regione Lombardia della documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi di mandato, stabiliti d'intesa tra le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2016;
- verifica della documentazione, istruttoria e completamento del processo di valutazione entro il 31 marzo 2016, d'intesa tra le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

4. di confermare il trattamento economico spettante al Direttore Generale dell'IZSLER nella misura pari a € 154.937,06;

5. di incaricare la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia della comunicazione del presente provvedimento all'IZSLER, nonché alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

**OBIETTIVI DI INTERESSE REGIONALE
(REGIONI LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA)**

OBIETTIVO	INDICATORE	RILEVAZIONE	PESATURA
Attuazione degli obiettivi previsti per i rispettivi Osservatori Epidemiologici Veterinari	Predisposizione ed attuazione del progetto esecutivo, in attuazione degli obiettivi assegnati da ciascuna Regione.	- Relazione annuale	25
REGIONE LOMBARDIA Attuazione delle azioni programmate nell'ambito del PRISPV 2015/2018.	1. Realizzazione delle azioni previste dal Piano 2. Attuazione di controlli congiunti, programmati in collaborazione con i DPV delle ASL e in esecuzione di specifiche linee di indirizzo regionali	- Numero controlli attuati / Numero controlli pianificati = 1	30
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Realizzazione dei progetti integrati di sanità pubblica: - sorveglianza malattie trasmesse da vettori - sorveglianza malattie zoonotiche trasmesse da animali selvatici - sorveglianza zoonosi aviarie - sorveglianza epidemiologica-molecolare della malattie a trasmissione alimentare - ricerca contaminanti ambientali - monitoraggio antibioticoresistenza - Attuazione delibera Aujeszky e linee guida ParaTBC - Attuazione degli obiettivi contenuti nel Piano Regionale della Prevenzione	Predisposizione del progetto esecutivo in attuazione agli obiettivi concordati con la Regione e realizzazione del piano	Monitoraggio semestrale dell'attività programmata	
Sviluppo e integrazione del Sistema Informativo dell'IZSLER con i sistemi informatici delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna	Implementazione e integrazione dei sistemi informatici in relazione alle priorità segnalate dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.	Attuazione delle attività previste nel piano operativo pluriennale per scambio dati IZSLER e AUSL Emilia-Romagna Attuazione degli step pianificati dalla Regione Lombardia	25
Progetto Milano EXPO 2015: Garantire la sicurezza alimentare, Valorizzare le produzioni	Sviluppo del sistema informativo «ARS ALIMENTARIA»	- Report annuale	10
Formazione continua del personale sanitario	Pianificazione di interventi di formazione e aggiornamento del personale sanitario regionale nei seguenti ambiti: 1. Sicurezza alimentare 2. Sanità animale 3. Igiene degli allevamenti (Benessere e protezione degli animali ai fini della ricerca)	- Report annuale	10

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

D.g.r. 21 maggio 2015 - n. X/3611
Approvazione del «Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zootifa, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015-2017»

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la prevenzione del randagismo e la tutela del benessere animale rientrano nell'ambito della prevenzione, a salvaguardia della salute umana;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo» e s.m.i.;

Rilevato che la predetta legge ha demandato alle Regioni i seguenti compiti:

- Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali;
- Istituzione dell'anagrafe canina regionale, interoperativa con quella nazionale;
- Individuazione dei criteri per il risanamento dei canili e la costruzione dei rifugi per cani;
- Ripartizione dei contributi statali fra gli enti locali;
- Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia informazione ed educazione nelle scuole, che formazione e aggiornamento del personale delle Regioni, degli Enti locali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che operano in questo ambito;
- Indennizzo agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani selvatici o inselvatichiti, accertate dal Servizio Veterinario dell'ASL;
- Rilascio dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 24 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320) per le attività commerciali con animali, di allevamento, addestramento e custodia;

Rilevato altresì che la medesima legge dispone in materia di utilizzazione delle risorse finanziarie previste per la realizzazione dei compiti sopra elencati, in particolare:

- Art. 2 «Il Ministro della Sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ... *omissis*»;
- Art. 3, co. 3 «Le Regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.»;
- Art. 3, co. 6 «Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla Regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla Regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza»;
- Art. 8, co. 1 «A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della Sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, ... *omissis*»;

Visto il decreto 6 maggio 2008 del Ministero della Salute «Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»»;

Preso atto che il suddetto d.m. prevede che «Le Regioni e le Province autonome ... *omissis* ... individuano, nell'ambito della programmazione regionale, le priorità di intervento»;

Evidenziato che la lotta al randagismo rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

Richiamata la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» con la quale sono stati recepiti i principi e le modalità attuative di cui al combinato disposto della legge n. 281/1991 e del d.m. 6 maggio 2008, per la realizzazione del «programma di prevenzione del randagismo»;

Considerato che l'art. 117, co. 1 della suddetta legge dispone quanto segue: «Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale ... *omissis* ... acquisito

il parere della commissione consiliare competente, approva il piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zootifa, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione del randagismo»;

Visti:

- l'allegato A al presente provvedimento «Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zootifa, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015-2017», di seguito denominato Piano;
- l'allegato B «Piano di riparto per l'erogazione alle ASL delle risorse per l'attuazione del Piano»;

Richiamata la d.g.r. n. VIII/6280 del 21 dicembre 2007 recante «Nomina della Consulta regionale per la difesa degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo», con la quale è stata nominata la consulta regionale ai sensi dell'art. 16, comma 6 legge regionale 16/2006 (ora art. 117 comma 6 della legge 30 dicembre 2009, n. 33), così come da ultimo modificata con d.g.r. n. IX/000895 del 1 dicembre 2010;

Preso atto che il Piano è stato predisposto in collaborazione con la Consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo, di cui alla d.g.r. n. 6280/2007;

Richiamata la d.g.r. 1 dicembre 2010, n. 939 «Approvazione del piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zootifa, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo ai sensi dell'art. 117 comma 1 della legge regionale 33/2009»;

Considerato che il Piano, al fine di avviare iniziative volte alla tutela degli animali d'affezione, alla promozione di una corretta convivenza tra uomo e animale e alla salvaguardia della salute pubblica, persegue i seguenti obiettivi elaborati alla luce dei risultati conseguiti con il precedente Piano di cui alla d.g.r. n. 939/2010;

- garantire la salute pubblica dei cittadini e la tutela degli animali d'affezione attraverso il controllo sanitario degli animali vaganti;
- educare a una corretta relazione uomo-animale e promuovere un'etica del rispetto verso gli animali, come sancito tra gli elementi qualificativi individuati nello Statuto regionale;
- promuovere le iscrizioni nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione e favorire il possesso consapevole degli animali d'affezione;
- ridurre i tempi di permanenza degli animali nelle strutture di ricovero, favorendo gli affidi e le adozioni;
- razionalizzare e ridurre i costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per il mantenimento dei cani accalappiati;
- ridurre gli abbandoni, i maltrattamenti e più in generale, i comportamenti sanzionati dalla legge regionale;
- garantire la presenza sul territorio di strutture sanitarie e di rifugio adeguate alle esigenze di benessere e cura degli animali;
- controllare la popolazione dei cani e dei gatti, mediante la limitazione delle nascite;
- accrescere la professionalità degli operatori coinvolti nella settore della tutela degli animali d'affezione;

Acquisito agli atti dell'istruttoria il parere della commissione consiliare competente ai sensi della legge regionale n. 33/2009, art. 117, trasmesso con nota prot.n. 5391 del 1 aprile 2015;

Valutato di accogliere le raccomandazioni formulate dalla commissione consiliare competente e pertanto di:

1. aggiungere i seguenti punti nella declinazione degli obiettivi del piano 2015-2017:
 - emanare requisiti gestionali uniformi da sottoporre al controllo della ASL come elemento qualificante e vincolante per le strutture e i rifugi (orario visite, area sgambamento, promozione affidi ecc.);
 - istituire dei criteri chiari e univoci a livello di regione a cui i gestori delle strutture e dei rifugi devono fare riferimento per la conduzione degli stessi;
 - promuovere la creazione di UDA anche a livello di Ambienti di Zona per favorire la copertura del territorio regionale;
 - predisporre un piano straordinario dei controlli nelle strutture e nei rifugi per verificare il grado di accudimento degli animali rispetto alla normativa di riferimento,

le strategie di gestione, recupero e riabilitazione degli ospiti verificando la provenienza di ognuno di essi;

- sottoporre annualmente all'attenzione della commissione consiliare di riferimento una relazione al termine dei controlli di cui al punto precedente;
- realizzare iniziative finalizzate a fornire alla cittadinanza una informazione capillare sulle strutture e sui servizi per animali esistenti e funzionanti in Lombardia, anche in vista di Expo;
- assumere come criterio qualificante per l'ammissione dei progetti presentati dalle ASL, il coinvolgimento e l'incentivazione degli enti locali, delle aree vaste e delle comunità montane nella realizzazione degli interventi finalizzati alla concretizzazione degli obiettivi previsti dalla legge;
- predisporre un'analisi per la mappatura e il controllo del fenomeno degli animali provenienti da fuori regione (in special modo dalle regioni del Sud e dall'estero) alloggiati a domicilio in attesa di affido;

2. prevedere nell'ambito dell'educazione sanitaria e zoofila la promozione di attività di pet-therapy;

3. inserire la seguente previsione: «Nell'ambito dei rifugi si ritiene sia utile creare strutture di accoglienza per i cani che si basino su criteri etici e che fungano anche da luoghi ove si possa fare un'azione di educazione, formazione e sensibilizzazione nei confronti del mondo animale. Dovranno essere strutture a basso impatto ambientale, con idonee aree di sgambamento delimitate, dove gli animali potranno vivere liberi con disponibilità di box e con idonee superfici messe a disposizione dai comuni o da altri enti pubblici o privati»;

Ritenuto pertanto:

1. di approvare l'allegato A «Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015-2017», parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato B «Piano di riparto per l'erogazione alle ASL delle risorse per l'attuazione del Piano» parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stanziare a tal fine la somma complessiva di € 2.000.000, da erogare alle ASL lombarde sulla base del piano di riparto di cui all'allegato B del presente atto;
4. di stabilire che la predetta somma trova copertura sul capitolo di bilancio 8910;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di accogliere le raccomandazioni formulate dalla commissione consiliare competente e pertanto di:

- aggiungere i seguenti punti nella declinazione degli obiettivi del piano 2015-2017:
 - emanare requisiti gestionali uniformi da sottoporre al controllo della ASL come elemento qualificante e vincolante per le strutture e i rifugi (orario visite, area sgambamento, promozione affidi ecc.);
 - istituire dei criteri chiari e univoci a livello di regione a cui i gestori delle strutture e dei rifugi devono fare riferimento per la conduzione degli stessi;
 - promuovere la creazioni di UDA anche a livello di Ambiti di Piani di Zona per favorire la copertura del territorio regionale;
 - predisporre un piano straordinario dei controlli nelle strutture e nei rifugi per verificare il grado di accudimento degli animali rispetto alla normativa di riferimento, le strategie di gestione, recupero e riabilitazione degli ospiti verificando la provenienza di ognuno di essi;
 - sottoporre annualmente all'attenzione della commissione consiliare di riferimento una relazione al termine dei controlli di cui al punto precedente;
 - realizzare iniziative finalizzate a fornire alla cittadinanza una informazione capillare sulle strutture e sui servizi per animali esistenti e funzionanti in Lombardia, anche in vista di Expo;
 - assumere come criterio qualificante per l'ammissione dei progetti presentati dalle ASL, il coinvolgimento e l'incentivazione degli enti locali, delle aree vaste e delle comu-

nità montane nella realizzazione degli interventi finalizzati alla concretizzazione degli obiettivi previsti dalla legge;

- predisporre un'analisi per la mappatura e il controllo del fenomeno degli animali provenienti da fuori regione (in special modo dalle regioni del Sud e dall'estero) alloggiati a domicilio in attesa di affido;

- prevedere nell'ambito dell'educazione sanitaria e zoofila la promozione di attività di pet-therapy;

- inserire la seguente previsione: «Nell'ambito dei rifugi si ritiene sia utile creare strutture di accoglienza per i cani che si basino su criteri etici e che fungano anche da luoghi ove si possa fare un'azione di educazione, formazione e sensibilizzazione nei confronti del mondo animale. Dovranno essere strutture a basso impatto ambientale, con idonee aree di sgambamento delimitate, dove gli animali potranno vivere liberi con disponibilità di box e con idonee superfici messe a disposizione dai comuni o da altri enti pubblici o privati»;

2. di approvare pertanto l'allegato A «Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015-2017», parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare l'allegato B «Piano di riparto per l'erogazione alle ASL delle risorse per l'attuazione del Piano», parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di stanziare a tal fine la somma complessiva di € 2.000.000, da erogare alle ASL lombarde sulla base del piano di riparto di cui all'allegato B del presente atto;

5. di stabilire che la predetta somma trova copertura sul capitolo di bilancio 8910;

6. di demandare alla Direzione Generale Salute l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle misure di cui al presente provvedimento;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul portale istituzionale della D.G. Salute.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFILE,
DI CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO**

Il Titolo VIII, capo II, della legge regionale n. 33/2009 «Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo» disciplina e promuove la prevenzione del randagismo e la protezione e la tutela degli animali d'affezione.

L'art. 104, comma 2 definisce animali d'affezione quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

L'art. 117 «Piano degli interventi e Consulta regionale» definisce le azioni per contrastare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali d'affezione, attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate annualmente dallo Stato, ai sensi della legge n. 281/1991.

A tal fine, la Giunta, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale e acquisito il parere della Commissione Consiliare competente, approva il «Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zootica, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo» che, sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe degli animali d'affezione e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio, nonché dalle strutture di ricovero pubbliche e private, prevede:

- a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
- b) le risorse per l'attuazione dei tre ambiti d'intervento determinati dalla legge regionale (educazione sanitaria e zootica, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione del randagismo);
- c) i tempi di attuazione delle fasi del piano secondo criteri di priorità e le relative scadenze;
- d) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
- g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 281/1991 e delle norme vigenti;
- h) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;
- i) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

La lotta al randagismo rientra tra le funzioni di Sanità Pubblica Veterinaria dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che devono essere garantiti in modo uniforme sul territorio nazionale e la cui erogazione determina la disponibilità delle risorse da destinare al Servizio Sanitario Regionale.

La norma regionale attribuisce specifiche competenze nella lotta al randagismo e nella tutela degli animali d'affezione alla Regione, alle ASL e agli Enti locali; fra i soggetti coinvolti, rientrano anche le associazioni di volontariato.

Il presente documento contiene i punti di cui sopra ed è stato redatto anche sulla base della relazione sui risultati conseguiti con il «Piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zootica, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo» approvato con d.g.r.n. 939 del 1 dicembre 2010, alla quale si rimanda per un'analisi dettagliata.

LE COMPETENZE SECONDO LA L.R. N. 33/2009 E IL R.R. N. 2/2008

La Regione:

- istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata e ne definisce le modalità di funzionamento;
- definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi per animali;
- redige il «Piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zootica, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo» in collaborazione con la Consulta regionale;
- promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro, di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati;
- provvede agli indennizzi per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti;
- costituisce la Consulta regionale;

Le ASL, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari garantiscono le funzioni e le attività sanitarie necessarie per gli interventi di:

- gestione dell'anagrafe canina;
- organizzazione, d'intesa con i Comuni, dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti e il loro ricovero presso il canile sanitario, per il tempo previsto ai fini della profilassi antirabbica;
- controllo sanitario dei cani e dei gatti morsiatori, ai fini della profilassi della rabbia;
- censimento, d'intesa con i comuni, delle colonie feline, nonché la raccolta dei gatti che vivono in libertà, ai fini della loro sterilizzazione;
- stipula, d'intesa con i comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;
- controllo demografico della popolazione canina (cani ricoverati nei canili sanitari, quando necessario);
- attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni;
- interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati.

Ai Comuni, anche associati, competono:

- la dotazione di strutture di ricovero con funzioni di canile sanitario e di canile rifugio;
- l'organizzazione, d'intesa con le ASL, dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti;
- il ricovero dei cani vaganti, trascorso il periodo di osservazione da parte dell'ASL, non reclamati dal proprietario;
- il controllo demografico della popolazione canina (cani ricoverati nei canili rifugio e, eventualmente, cani di proprietà);
- il ricovero di cani e i gatti sequestrati dall'autorità giudiziaria, affidati dalla forza pubblica o ceduti dal proprietario;
- il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandarlo, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative

sociali);

- la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina;
- il censimento, d'intesa con le ASL, delle colonie feline;
- la stipula, d'intesa con le ASL, di accordi di collaborazione con privati e associazioni per la gestione delle colonie feline;
- la realizzazione di campagne informative;
- l'attività di vigilanza, di prevenzione e l'accertamento delle infrazioni;
- il rilascio delle autorizzazioni alle strutture per il ricovero e la vendita degli animali d'affezione.

I Comuni, inoltre, possono istituire l'Ufficio Diritti Animali e un fondo per le sterilizzazioni di cani e gatti, i cui proprietari versino in stato di indigenza.

La legge regionale demanda alle **Province**:

- il compito di organizzare corsi di qualificazione per volontari
- promuovere la mappatura del randagismo,
- raccogliere le istanze di cittadini, di enti e associazioni,
- coordinare le associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato,
- prevenire comportamenti anti-etici o reati, mediante strumenti di vigilanza e promozione culturale.

Tali competenze verranno in seguito esercitate dalle «città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni» (formalmente costituite alla data di entrata in vigore della «legge Delrio» n. 56 del 7 aprile 2014, - cfr. art. 1, c. 12), che subentrano alle province omonime, succedono ad esse in tutti i rapporti giuridici e ne esercitano le funzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Al fine di un corretto approccio nella predisposizione del «Piano regionale triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo» è indispensabile quindi che i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL si coordinino con gli Enti Locali presenti sul territorio di loro competenza, anche associati tra di loro, al fine di realizzare l'attività integrata di collaborazione e esercitare con maggiore efficacia ed efficienza l'azione repressiva nei confronti dei comportamenti che determinano l'abbandono, il maltrattamento o che sono causa di lesioni personali (morsicature, incidenti stradali). Tale indicazione trova riscontro anche nell'Intesa sulle linee guida in materia dei controlli del 24 gennaio 2013 (GURI SG n. 42 del 19 febbraio 2013) che individuano principi, criteri e percorsi operativi per realizzare un sistema dei controlli coordinato e condiviso col fine ultimo di semplificare i controlli in una prospettiva di perseguimento dell'interesse pubblico.

Inoltre, i comuni associati negli ambiti territoriali di una ASL, d'intesa con la stessa e con altri partner interessati (associazioni di volontariato, privati cittadini), possono definire a loro volta un piano di zona coerente con il presente Piano.

Per la realizzazione degli interventi di competenza degli EE.LL. e previsti nel Piano va incentivata la partecipazione di altri soggetti pubblici, associazioni e privati, che vi concorrono anche con risorse proprie.

RISULTATI CONSEGUITI DAL «PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFILO, DI CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO» APPROVATO CON D.G.R. N. 939 DEL 1 DICEMBRE 2010.

In attuazione alla legge regionale è stato realizzato nel triennio 2011-2013 il primo «Piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo» che declina degli interventi in materia di:

1. Educazione sanitaria e zoofila
2. Controllo demografico della popolazione animale
3. Prevenzione del randagismo

Si riportano di seguito i principali risultati conseguiti.

Educazione sanitaria e zoofila (educazione formale, informale e non formale)

L'educazione al rispetto dei diritti degli animali nella Scuola trova la sua collocazione nell'ambito delle «competenze di cittadinanza»; in quest'ottica, nell'ambito dell'educazione formale sono stati attivati, a seguito di specifico bando, percorsi scolastici mirati negli istituti del ciclo primario e secondario di primo grado, con la partecipazione di 81 istituti che hanno attivato 153 progetti, coinvolgendo circa 40.000 alunni, 2.600 docenti e 30.000 genitori.

Tali percorsi sono inseriti nelle rete degli istituti scolastici che hanno aderito all'Intesa su la «Scuola lombarda che promuove salute» sottoscritta il 14 luglio 2011 da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito USR) e si concluderanno il 1 dicembre 2014 con la stesura di una relazione nella quale verranno illustrate le attività realizzate e con l'organizzazione di un seminario/convegno da parte dell'USR, per relazionare i risultati attesi.

Oltre ai sopracitati progetti, i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL, pur in assenza di finanziamenti aggiuntivi, nell'ambito delle loro competenze in materia di sanità pubblica veterinaria, hanno portato all'interno delle scuole circa 600 percorsi scolastici formativi di educazione sanitaria e zoofila degli alunni. Tale attività prosegue l'impegno che, anche negli anni precedenti la pubblicazione del «Piano», ha caratterizzato il contributo da parte delle ASL nel campo dell'educazione zoofila nelle scuole.

Per il capitolo dell'educazione informale sono stati prodotti da Regione Lombardia 10.000 locandine e 40.000 depliant per la realizzazione della campagna di informazione e sensibilizzazione sull'obbligatorietà di identificazione ed iscrizione di cani all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione che titola «Con il microchip non mi perdi - e sei in regola!», distribuiti agli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti e direttamente dalle ASL alla cittadinanza.

Inoltre i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL, durante il triennio, hanno prodotto circa 88.000 copie di materiale informativo per divulgare la conoscenza dei comportamenti positivi nei confronti della lotta al randagismo e della tutela degli animali d'affezione; hanno anche organizzato circa 200 giornate con interventi mirati rivolti ai cittadini, al fine di promuovere l'iscrizione nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione del proprio animale e di perseguire l'obiettivo di incremento delle iscrizioni.

L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di educazione non formale rivolti agli operatori volontari delle associazioni è una competenza che la l.r.n. 33/2009 ha attribuito alle Province; nel corso del triennio non sono pervenute alla Regione istanze per attivare forme di finanziamento per tali finalità.

Nelle sedi territoriali della Provincia di Lodi e di Mantova la U.O. Veterinaria ha organizzato due edizioni di un Corso rivolto al personale della Polizia Locale, con la partecipazione anche del personale dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL. Tale corso è stato ideato come «progetto pilota» al fine di individuare un modulo che possa trovare collocazione nei futuri corsi di formazione di base

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

della Polizia Locale; tale iniziativa tende a valorizzare il ruolo dei Comuni su tematiche di loro diretta competenza, mediante il coinvolgimento delle forze di Polizia Locale.

I dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL hanno organizzato nel triennio corsi di formazione rivolti a cittadini, proprietari di cani e operatori che, a vario titolo, si occupano di tutela degli animali d'affezione, per un totale di circa 550 ore.

Controllo demografico della popolazione animale

Il controllo della riproduzione produce effetti favorevoli sulla prevenzione del randagismo canino e sul benessere delle colonie feline. L'obiettivo regionale generale dichiarato nel «Piano» consisteva nel sostenere la realizzazione dei progetti che avessero come scopo quello di aumentare gli interventi di sterilizzazione della popolazione canina e felina.

Grazie allo specifico bando sono stati attivati, da parte di ASL e Comuni, 28 progetti che prevedevano tre tipologie di interventi:

- sterilizzazione di cani detenuti presso i canili sanitari o rifugio,
- gatti di colonia,
- cani e gatti di proprietà,

Nella tipologia dei cani di canile, è stato utilizzato il 60% delle risorse disponibili; la motivazione è imputabile principalmente al tempo ristretto per l'esecuzione dei progetti di sterilizzazione (dal settembre 2012, data di pubblicazione della graduatoria, al 30 novembre 2013, termine per la realizzazione dei progetti) e al numero ridotto dei cani non ancora sterilizzati presenti nei canili, nell'arco di tempo considerato.

Nella tipologia dei gatti di colonia le risorse economiche sono state utilizzate quasi totalmente da parte delle ASL (92% circa), mentre i Comuni hanno utilizzato solo in parte le risorse destinate a tal fine, per il 67% circa, probabilmente per maggiori difficoltà ad attivare le procedure amministrative per la redazione dei progetti.

Nella tipologia cani e gatti di proprietà il bando per il cofinanziamento dei progetti per la sterilizzazione non ha raccolto le adesioni attese: hanno partecipato solo due Comuni, e solo quello di Milano ha poi realizzato il progetto.

Se analizziamo l'andamento delle sterilizzazioni effettuate dalle ASL nel triennio di attivazione del «Piano», osserviamo un incremento del numero degli animali sterilizzati nell'anno 2013 grazie alle risorse stanziati ad hoc; nel 2013, rispetto al precedente anno, si è avuto un consistente incremento (130% circa) nei cani, mentre nei gatti, dove l'attività è consolidata negli anni e comunque storicamente più rilevante, l'incremento è stato del 20% circa.

Prevenzione del randagismo (Identificazione degli Animali - Anagrafe Canina Regionale, Uffici Diritti degli Animali, Canili)

Sotto la voce «Prevenzione del randagismo» sono stati accorpate gli interventi di:

- Identificazione degli Animali - Anagrafe Canina Regionale
- Uffici Diritti Animali
- Canili comunali: realizzazione/ristrutturazione,

in quanto il compimento di tali interventi concorre, nel suo insieme, a contrastare il fenomeno del randagismo.

L'anagrafe Canina Regionale è stata estesa anche ad altri animali da compagnia e ad oggi gestisce le informazioni anche di gatti e furetti: per tale motivo è stato cambiato il nome dell'applicativo in Anagrafe degli Animali d'Affezione (AAA).

Tale Anagrafe, nel corso del triennio, è stata oggetto di numerosi interventi per migliorare la qualità dei dati e di conseguenza anche la sua efficacia, per aumentare le funzionalità disponibili agli utenti e quindi per poter fornire informazioni ed analisi sempre più complete e adeguate per gli interventi di prevenzione del randagismo e di tutela degli animali d'affezione, utili anche a contrastare la piaga dell'importazione clandestina di cuccioli.

Gli Uffici per i Diritti degli Animali (U.D.A.) sono uffici degli Enti locali che si occupano esclusivamente delle politiche dei diritti degli animali, con l'obiettivo di diffondere una cultura animalista rivolta a modificare il rapporto esistente tra uomo ed animali sul territorio urbano, per migliorarne la convivenza.

Obiettivo regionale era quello di incrementare la presenza di Uffici Diritti Animali nei Comuni e nelle Province lombarde, mediante l'assegnazione di uno specifico finanziamento.

Il bando finalizzato ad incentivare gli UDA sul territorio non ha però raccolto le adesioni attese; le possibili cause sicuramente vanno ricercate nelle difficoltà che in questo particolare momento stanno attraversando i Comuni, che hanno priorità diverse e, da parte delle Province, nella loro prossima abolizione. Laddove esiste una forte spinta da parte del terzo settore, è più facile ottenere risposta e far capire le potenzialità che gli UDA hanno anche per ridurre i costi sociali del randagismo.

Il terzo intervento aveva come obiettivo la copertura del fabbisogno di strutture pubbliche (canili sanitari e canili rifugio), prioritariamente tramite ristrutturazione di quelle esistenti o, in alternativa, tramite costruzione di nuove strutture.

I Comuni infatti devono assicurare la disponibilità di strutture deputate al ricovero dei cani vaganti, che rispondano a requisiti di idoneità strutturale e funzionale, descritti nel regolamento regionale n. 2/2008, al fine di garantire adeguate condizioni igieniche e di benessere degli animali.

Grazie allo specifico bando, sono stati presentati 23 progetti, di cui 13 per il risanamento e 10 per la costruzione di nuovi rifugi pubblici: il numero di progetti presentati non ha esaurito la disponibilità dei fondi messi a disposizione.

In seguito 6 Comuni hanno rinunciato al finanziamento per cause «di forza maggiore», a causa di fatti non previsti nella fase di progettazione e/o alle conseguenze derivanti dal patto di stabilità.

L'incompleto utilizzo dei fondi per la ristrutturazione dei canili, messi a disposizione nel primo bando, probabilmente dimostra che il numero delle strutture esistenti è sufficiente al fabbisogno del territorio regionale: complessivamente sono state realizzate ex novo o riportate a condizioni adeguate un numero pari a 17 strutture di ricovero ed è oggi presente almeno un canile sanitario in ogni ASL.

L'analisi dei dati più significativi ai fini dell'analisi del fenomeno dell'abbandono, dal 2007 al 2013, mette in evidenza un aumento progressivo degli animali restituiti al proprietario e questo sta a testimoniare che l'obbligo dell'identificazione elettronica dei cani, il costante miglioramento della qualità delle informazioni che si possono ottenere dall'Anagrafe degli Animali d'Affezione e l'aumento di animali identificati con microchip, genera risultati evidenti nella lotta al randagismo.

Tra i segnali più significativi di un progressivo miglioramento della lotta al randagismo spicca la flessione del numero di presenze dei cani ricoverati ogni anno nelle strutture di ricovero.

Anche il trend del bilancio ingressi/uscite nei canili 2007- 2013 è favorevole in quanto evidenzia l'aumento dei cani «in uscita» (cioè restituiti al proprietario o affidati), rispetto ai cani «in entrata» (catturati perché smarriti o abbandonati).

In conclusione, l'analisi di questi aspetti nel triennio:

- progressiva riduzione dei cani ricoverati nelle strutture pubbliche,

- progressivo aumento dei cani restituiti al proprietario o affidati,
- aumento delle sterilizzazioni,

suggerisce che gli interventi realizzati nel corso del triennio hanno consentito di ottenere dei risultati tangibili; inoltre sono state adeguate, sia nel numero che nei requisiti, un numero di strutture per il ricovero sufficiente al fabbisogno del territorio regionale.

GLI OBIETTIVI DEL PIANO 2015-2017

Gli obiettivi che la Regione intende raggiungere tramite il «Piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo» sono:

- garantire la salute pubblica dei cittadini e la tutela degli animali d'affezione attraverso il controllo sanitario degli animali vaganti;
- educare a una corretta relazione uomo-animali e promuovere un'etica del rispetto verso gli animali, come sancito tra gli elementi qualificativi individuati nello Statuto regionale;
- promuovere le iscrizioni nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione e favorire il possesso consapevole degli animali d'affezione
- ridurre i tempi di permanenza degli animali nelle strutture di ricovero, favorendo gli affidi e le adozioni;
- razionalizzare e ridurre i costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per il mantenimento dei cani accalappiati;
- ridurre gli abbandoni, i maltrattamenti e più in generale, i comportamenti sanzionati dalla legge regionale;
- garantire la presenza sul territorio di strutture sanitarie e di rifugio adeguate alle esigenze di benessere e cura degli animali;
- controllare la popolazione dei cani e dei gatti, mediante la limitazione delle nascite;
- accrescere la professionalità degli operatori coinvolti nella settore della tutela degli animali d'affezione
- emanare requisiti gestionali uniformi da sottoporre al controllo della ASL come elemento qualificante e vincolante per le strutture e i rifugi (orario visite, area sgambamento, promozione affidi ecc.);
- istituire dei criteri chiari e univoci a livello di regione a cui i gestori delle strutture e dei rifugi devono fare riferimento per la conduzione degli stessi;
- promuovere la creazione di UDA anche a livello di Ambiti di Piani di Zona per favorire la copertura del territorio regionale;
- predisporre un piano straordinario dei controlli nelle strutture e nei rifugi per verificare il grado di accudimento degli animali rispetto alla normativa di riferimento, le strategie di gestione, recupero e riabilitazione degli ospiti verificando la provenienza di ognuno di essi;
- sottoporre annualmente all'attenzione della commissione consiliare di riferimento una relazione al termine dei controlli di cui al punto precedente;
- realizzare iniziative finalizzate a fornire alla cittadinanza una informazione capillare sulle strutture e sui servizi per animali esistenti e funzionanti in Lombardia, anche in vista di Expo;
- assumere come criterio qualificante per l'ammissione dei progetti presentati dalle ASL, il coinvolgimento e l'incentivazione degli enti locali, delle aree vaste e delle comunità montane nella realizzazione degli interventi finalizzati alla concretizzazione degli obiettivi previsti dalla legge;
- predisporre un'analisi per la mappatura e il controllo del fenomeno degli animali provenienti da fuori regione (in special modo dalle regioni del Sud e dall'estero) alloggiati a domicilio in attesa di affido;

Tali obiettivi sono realizzati mediante un insieme di azioni riconducibili alle seguenti tipologie di interventi:

1. Educazione sanitaria e zoofila
2. Controllo demografico della popolazione animale
3. Prevenzione del randagismo

REDAZIONE DEI PROGETTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL

Le ASL predispongono un «Piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 -2017», sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo dettagliate nell'Allegato B, che realizzeranno mediante le risorse assegnate dalla Regione.

Il «Piano» viene adottato dall'ASL, su proposta del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, e deve prevedere un insieme di azioni riconducibili alle seguenti tipologie di interventi:

1. Educazione sanitaria e zoofila
2. Controllo demografico della popolazione animale
3. Prevenzione del randagismo.

I progetti devono comprendere **almeno un intervento per ogni tipologia** e rispettare i criteri previsti dal presente «Piano».

Il progetto dovrà contenere:

- un'analisi del contesto territoriale con la descrizione della domanda effettiva cui si vuole rispondere, l'evidenza della capacità del progetto di soddisfare tale domanda e i risultati attesi;
- una descrizione degli interventi previsti per ogni tipologia, comprensivi di dati numerici delle attività realizzate negli ultimi 3 anni in quello specifico settore, con il relativo programma cronologico del triennio 2015-2017;
- una descrizione delle modalità di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni di volontariato con finalità statutarie coerenti con quelle all'art. 120 della l.r. n. 33/2009 e di altri eventuali soggetti partecipanti, per ogni intervento;
- il quadro economico, nel quale deve essere indicato il costo parziale degli interventi e il totale complessivo, per annualità;
- i criteri per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Le ASL trasmettono alla U.O. Veterinaria della Regione il «Piano» contenente i progetti e le azioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Piano sul BURL; la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento del «Piano», può formulare delle richieste di modifica qualora gli interventi non fossero coerenti con le finalità della l.r. n. 33/2009.

Prima approvazione da parte della Regione, l'ASL, come previsto al comma 4 dell'articolo 107 «Competenze delle ASL», delibera i progetti attuativi degli interventi conformi al presente «Piano».

Gli interventi previsti devono essere realizzati entro la data di scadenza del Piano (31 dicembre 2017).

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

Alla fine del triennio l'ASL predispose una relazione sui risultati conseguiti e i costi sostenuti, sulla base degli indicatori individuati per ogni intervento e la trasmette alla U.O. Veterinaria della Regione.

INTERVENTI DELLA REGIONE

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente «Piano», a supporto dell'attività effettuata sul territorio, Regione Lombardia inoltre realizza le seguenti azioni:

- assicura il sistema informativo dell'Anagrafe degli Animali d'Affezione (AAA), migliorando costantemente gli strumenti ad uso dei cittadini e degli operatori: oggi l'AAA misura circa 1.400 function point (il function point è un'unità di misura utilizzata per esprimere la dimensione delle funzionalità fornite da un prodotto software) e gestisce circa 4.500 operatori; l'AAA, così strutturata, garantisce inoltre il flusso informativo verso l'Anagrafe nazionale
- renderà più facile il ritrovamento di un cane/gatto smarrito e agevolerà l'adozione degli animali presenti nelle strutture di ricovero, mediante una nuova funzionalità dell'AAA rivolta ai cittadini e accessibile a tutti, che consentirà l'inserimento delle fotografie degli animali presenti nelle strutture di ricovero e fornirà informazioni utili per raggiungere o contattare le strutture di ricovero;
- attiverà il «sistema SMS», che consente ad ogni operatore abilitato la consultazione dell'AAA, per accedere ai dati del proprietario di un cane, sia in caso di ritrovamento, che in occasione di controlli mirati sul territorio, anche in assenza di collegamento online con l'AAA;
- intende sensibilizzare le altre istituzioni per rendere obbligatoria l'iscrizione dei cuccioli alle banche dati regionali prima dell'iscrizione al libro genealogico e per agevolare lo scambio dei dati e l'aggiornamento, in caso di movimentazioni tra regioni;
- «Web App E015 Digital ecosystem»: si tratta di una applicazione per i visitatori di EXPO 2015: sarà prevista una sezione dedicata anche agli ospiti accompagnati dai loro pet con informazioni su come viaggiare, sugli obblighi di legge del buon proprietario e l'elenco delle strutture georeferenziate per localizzare il veterinario più prossimo (anche in inglese);
- in collaborazione con la Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione ed EUPOLIS è verrà inserito il modulo «Sicurezza urbana: prevenzione del randagismo e gestione del rapporto uomo-animali» nel percorso di formazione base per agenti di Polizia locale durante il quale verrà fornito:
 - o un inquadramento delle norme in materia di animali d'affezione e delle attività di controllo che disciplinano la convivenza uomo-animali (gestione dei canili, delle colonie feline e dell'anagrafe degli animali di affezione) anche tramite il coordinamento con i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL;
 - o un approfondimento sulla prevenzione dell'incolumità delle persone, con particolare riguardo agli inconvenienti igienico-sanitari, alle morsicature e alla disseminazione di esche avvelenate sul territorio, mediante l'illustrazione dei compiti attribuiti alla Polizia locale nella gestione di tali problematiche;
- Predispose, nell'ambito del Piano Regionale Integrato dei Controlli, un piano annuale di controllo sulle strutture di detenzione degli animali d'affezione per la verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali previsti dal r.r. n. 2/2008 da parte delle AASSL.
- Definisce gli standard per assicurare un uniforme processo di attuazione del controllo ufficiale sulle strutture per la detenzione degli animali d'affezione al fine di rendere omogenee le attività di controllo, per favorire la trasparenza e garantire la certezza e l'equivalenza dei controlli, in armonia con il Manuale operativo delle Autorità Competenti locali.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE VETERINARI DELLE ASL**1. EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFILE**

L'educazione zoofila ha come obiettivo la diffusione di una cultura sociale improntata al rispetto dei diritti di ogni essere vivente. L'educazione si traduce in ambiti diversi:

- **formale**, costituito dai percorsi di istruzione e formazione scolastica,
- **informale**, costituito da iniziative di formazione ed informazione, manifestato nei diversi contesti sociali,
- **non formale**, espresso da percorsi di apprendimento di competenze non istituzionali, ma comunque tali da consentire il raggiungimento di cultura e abilità utili ad affrontare le diverse situazioni e le problematiche connesse alle realtà degli animali.

EDUCAZIONE FORMALE

L'educazione al rispetto dei diritti degli animali nella scuola trova riferimento, nella normativa nazionale, nelle linee di educazione alla «cittadinanza e alla Costituzione», come specificati dalla l. 169/08, declinati nelle aree e lungo gli assi di conoscenza e competenza dei diversi cicli di studio, in coerenza con la legge di riforma della scuola n. 53/03.

L'attuazione di interventi mirati di educazione al rispetto della vita animale in ambito scolastico è già prevista anche nella legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991.

Criteri d'intervento

Il progetto individua percorsi di:

- educazione sui rischi sanitari associati al rapporto con gli animali e alla loro prevenzione
- educazione al rispetto dei diritti degli animali come espressione fondamentale dell'educazione alla cittadinanza e legalità
- conoscenze dei diritti-doveri e responsabilità nei riguardi degli animali da parte dei proprietari

Tali percorsi, curriculari ed integrativi al Piano di Offerta Formativa delle scuole, saranno basati sulla creazione di situazioni anche ludiche che permettano agli alunni di riflettere sul loro rapporto con gli animali, di conoscere il loro linguaggio e di aumentare il rispetto e le responsabilità, anche al fine di diminuire i problemi legati alla convivenza uomo-animale.

Gli elementi fondanti che devono essere considerati nella progettazione degli interventi di educazione formale, che possono essere sviluppati anche in collaborazione con altre ASL, sono:

- raccordo con l'Ufficio Scolastico Provinciale, per la condivisione di modalità e tipologia di intervento,
- valorizzazione delle esperienze più significative realizzate nell'ambito della Rete SPS (scuole che promuovono salute), nel corso del «Piano Triennale di prevenzione del randagismo 2011-2013», o di altri progetti già realizzati,
- coinvolgimento degli insegnanti fin dalla fase progettuale,
- la formazione degli insegnanti,
- coinvolgimento con tutti i soggetti disponibili e motivati all'impegno nel settore (Enti locali, Veterinari, Associazioni di protezione riconosciute, Società scientifiche),
- valorizzazione, ove ritenuto coerente con le finalità dell'intervento, di professionalità specifiche (ad es: veterinario comportamentista),

- verifica dell'efficacia degli interventi.

Indicatori

- numero di scuole/classi, numero di insegnanti/alunni coinvolti
- numero di interventi realizzati
- costi sostenuti

EDUCAZIONE INFORMALE

La cultura del rapporto uomo - animali va oltre i percorsi di formazione scolastica inserendosi in contesti sociali che, soprattutto in ambienti di forte urbanizzazione, possono creare problematiche a volte di notevoli complessità.

L'educazione andrà così rivolta non solo ai cittadini che posseggono un animale che non gestiscono correttamente, ma anche a coloro che non ne posseggono o non li conoscono. Per entrambe le categorie vanno diffuse pratiche di buona gestione, di buon vicinato e conoscenza dei diritti e doveri al fine di garantire il possesso responsabile degli animali d'affezione e contrastare comportamenti illeciti quali, ad esempio, l'abbandono o il traffico illegale degli animali d'affezione.

L'obiettivo consiste nella crescita del benessere sociale collegato alla convivenza con gli animali attraverso la promozione di pratiche individuali e sociali finalizzate all'arricchimento dell'educazione «civica» e al consolidamento di comportamenti positivi.

Criteri d'intervento

Il progetto viene redatto con l'intento di raggiungere diverse fasce di cittadini e operatori del settore, per divulgare le conoscenze dei comportamenti atti a raggiungere le finalità previste dalla legge regionale.

I mezzi per la realizzazione dell'intervento consistono nella produzione e divulgazione di materiale informativo e nell'organizzazione di eventi mirati al fine di promuovere la conoscenza dei comportamenti positivi nei confronti della lotta al randagismo e della tutela degli animali d'affezione.

Va tenuto conto anche di progetti già realizzati con successo da ASL e/o Enti Lombardi o di altre Regioni, per aumentare il numero di cittadini raggiungibili e razionalizzare i costi di produzione.

Indicatori

- numero di eventi/campagne realizzati
- n. di copie prodotte e distribuite
- costi sostenuti

EDUCAZIONE NON FORMALE

È importante che gli operatori che, a vario titolo, si occupano di animali d'affezione abbiano una preparazione adeguata per gestire le diverse attività, sia che implicino il contatto diretto con gli animali (es. volontari o operatori dei canili) sia che consistano in attività di tipo amministrativo o di controllo (es. personale sportelli UDA, organi di polizia).

L'obiettivo consiste nel promuovere percorsi formativi per l'acquisizione di competenze non istituzionali ma che sviluppino conoscenze utili per affrontare situazioni e problemi connessi alla gestione degli animali.

L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di educazione non formale rivolti agli operatori volontari delle associazioni è una competenza che la l. r. n. 33/2009 ha attribuito alle Province.

È inoltre necessario prevedere percorsi di formazione per i proprietari di cani, al fine di acquisire nozioni relative alla conduzione responsabile dell'animale (rispetto dei doveri, prevenzione di comportamenti indesiderati) oppure per il conseguimento del «patentino», in caso di valutazione comportamentale che abbia esitato nel giudizio di «cane impegnativo», ai sensi dell'OM 6 agosto 2013, che attribuisce ai Comuni in primis l'organizzazione di tali corsi.

Criteri d'intervento

Il progetto prevede la pianificazione di corsi di formazione, anche in collaborazione con altri DPV, rivolti a:

- proprietari di cani
- volontari delle associazioni animaliste
- personale che opera nei canili e/o responsabili di colonie feline o comunque operatori che svolgono attività a contatto con gli animali, compresa l'attività di pet-therapy
- personale (dipendente di Comuni, ASL o anche volontario) che svolge funzioni legate alla prevenzione del randagismo e alla tutela degli animali d'affezione.

Tali corsi di formazione sono mirati al miglioramento delle conoscenze nel campo della gestione degli animali d'affezione che vivono in libertà o sono detenuti nelle strutture pubbliche e private al fine di fornire le conoscenze sulle normative del settore con particolare riguardo alla tutela dei diritti degli animali e dei doveri dei proprietari.

Nel progetto dovranno essere individuate anche modalità di coinvolgimento:

- degli Enti che subentreranno nelle competenze delle attuali Province, alle quali la legge regionale demanda alle il compito di organizzare corsi di qualificazione per volontari,
- dei Comuni, per l'attivazione dei corsi per il «patentino».

In sede di progettazione degli interventi di educazione non formale, deve essere data l'opportunità di collaborare con tutti i soggetti disponibili e motivati all'impegno nel settore (Enti locali, Veterinari ll.pp., Associazioni di protezione di cui all'art. 120 della l.r. 33/2009, Società scientifiche).

Indicatori

- numero di interventi/corsi realizzati (suddivisi per indirizzo)
- numero di partecipanti (suddivisi per tipologia)
- costi sostenuti

2. CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE

Il controllo della riproduzione e quindi del contenimento delle nascite produce effetti favorevoli sull'abbandono dei cani e quindi sul randagismo, sul benessere delle colonie feline e una riduzione dei rischi correlati alla trasmissione delle patologie infettive ed infestive.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

In questo contesto il controllo della riproduzione si ottiene con l'utilizzo congiunto degli strumenti disponibili (educazione alla riproduzione responsabile per i proprietari, sterilizzazione chirurgica per gli animali).

Il Piano si inserisce in un contesto caratterizzato dall'esperienza, da parte dei Dipartimenti di prevenzione veterinari delle AA.SS.LL., del precedente «Piano Triennale di prevenzione del randagismo 2011-2013» e da anni di attività istituzionale nel settore.

Il progetto, tenendo conto dei progetti proposti dai Comuni, o dalle Comunità Montane, deve avere lo scopo di aumentare gli interventi di sterilizzazione della popolazione canina e felina nei seguenti ambiti d'intervento:

- 1. Cani dei canili:** incentivare la sterilizzazione dei cani abbandonati ricoverati nei canili, prima del loro affido o dei cani affidati e non ancora sterilizzati
- 2. Gatti di colonia:** la sterilizzazione dei gatti di colonia è un'attività istituzionale consolidata nei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari della Regione Lombardia, che può essere incrementata rispetto all'attività resa istituzionalmente nell'anno 2014 (preso a riferimento in quanto non interessato da progetti con specifico finanziamento) tramite i fondi disponibili nel presente bando
- 3. Cani e gatti di proprietà:** su segnalazione e certificazione delle competenti Amministrazioni comunali possono essere sterilizzati cani e gatti di proprietà di cittadini appartenenti a categorie socialmente deboli, con compartecipazione a carico dell'utente o dell'Ente richiedente.

Criteria d'intervento

I progetti dei Dipartimenti di prevenzione veterinari delle AASSLL sono supportati da un'analisi di contesto territoriale che tiene conto dei risultati raggiunti nel precedente Piano Triennale e dell'attività istituzionale effettuata negli ultimi anni.

Gli elementi fondanti che devono essere considerati nella progettazione degli interventi di sterilizzazione sono:

- individuazione delle priorità identificate nel contesto territoriale di ogni singola ASL dai rispettivi Dipartimenti di Prevenzione Veterinari, anche in relazione alle attività già consolidate e/o erogate sul territorio di competenza,
- collaborazione con i Comuni e associazioni protezionistiche, sulla base di specifiche situazioni locali.

Gli interventi di sterilizzazione possono essere realizzati sia direttamente dai veterinari dipendenti delle AA.SS.LL, in conformità della normativa vigente, o dall'Università, ma devono anche prevedere la partecipazione, secondo le modalità ritenute più opportune, di veterinari Libero Professionisti (es. su incarico dell'ASL, mediante convenzioni con Ordini professionali, voucher), per consentire la possibilità di scelta e agevolare l'accesso da parte dell'utenza.

Inoltre i progetti devono includere almeno interventi di sterilizzazione sia dei gatti di colonia, che dei cani dei canili.

Indicatori

- numero di cani e gatti sterilizzati, suddivisi in maschi e femmine
- numero di animali sterilizzati dai veterinari dipendenti delle AA.SS.LL e numero di animali sterilizzati dai veterinari Libero Professionisti
- incremento nel numero di sterilizzazioni dei gatti di coloni rispetto l'anno 2014
- costi sostenuti.

3. PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Gli interventi da considerare nell'ambito della prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d'affezione sono:

- incentivazione dell'identificazione degli animali - Anagrafe degli animali d'affezione
- adeguamento degli ambulatori delle ASL per i compiti istituzionali
- miglioramento ricettività strutture pubbliche di ricovero per gatti.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI - ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE REGIONALE

L'obiettivo è quello di incrementare le iscrizioni in Anagrafe, migliorare la qualità dei dati presenti e facilitare il ritrovamento del proprio cane o gatto smarrito.

Criteria d'intervento

Al fine di incrementare l'identificazione dei cani e le iscrizioni in AAA, il progetto dell'ASL sarà articolato secondo le azioni di seguito proposte:

- attivare protocolli d'intesa o convenzioni con i Comuni del territorio, le Comunità Montane o altri organi di controllo che prevedano un incremento di controlli sull'identificazione dei cani
- attivare ed incentivare l'apertura di nuovi UDA, privilegiando i progetti che prevedono uffici intercomunali e le iniziative proposte dagli UDA Comunali esistenti, anche a livello di Ambiti di Piani di Zona.
- incrementare le attività di controllo nello svolgimento delle attività istituzionali delle ASL
- promuovere l'identificazione dei gatti destinati alla vendita, di colonia, ricoverati presso i canili rifugio, gestiti dalle Associazioni di volontariato ai fini delle adozioni
- ampliare le opportunità per l'iscrizione in AAA a favore della cittadinanza, anche mediante giornate durante le quali sia possibile applicare il microchip ai cani già adulti
- interventi per migliorare la qualità dei dati presenti nell'AAA (aggiornamento delle movimentazioni soprattutto da parte dei «grandi proprietari», incentivare la segnalazione dei decessi da parte dei LLPP, etc.).

Indicatori

- numero di accordi con i Comuni per incrementare i controlli
- numero nuovi UDA
- numero iniziative attivate dagli UDA
- incremento nel n. delle sanzioni per mancata identificazione rispetto l'anno 2014
- incremento n. iscrizioni cani/gatti nell'AAA rispetto all'anno 2014
- incremento restituzioni cani rinvenuti sul territorio
- costi sostenuti

PRESTAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI SANITARI - ADEGUAMENTO DEGLI AMBULATORI DELLE ASL PER I COMPITI ISTITUZIONALI

Le richieste di intervento ai DPV della ASL da parte dei cittadini o di altre Autorità sono sempre più frequenti soprattutto in caso di animali rinvenuti feriti o ammalati; infatti i cani, nel momento in cui vengono presi in carico dalla Pubblica Amministrazione nei casi previsti dalle vigenti norme, devono essere adeguatamente ricoverati in appositi canili e curati in strutture idonee.

L'articolo 112 della l.r. 33/2009 «Interventi sanitari» prevede che il Dipartimento di Prevenzione Veterinario assicuri prestazioni che richiedono strutture ed attrezzature adeguate, che consentano di intervenire con appropriatezza, secondo quanto prevede il Codice deontologico.

Per fare fronte a tali necessità, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, è possibile prevedere nel piano l'adeguamento degli ambulatori delle ASL.

Criteri d'intervento

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL può realizzare un progetto per l'adeguamento strutturale e/o strumentale (attrezzature) degli ambulatori delle ASL nei quali vengono svolti i compiti istituzionali (identificazione e registrazione in AAA, sterilizzazione, stabilizzazione animali incidentati, cura degli animali ricoverati).

Gli elementi che devono essere considerati nella progettazione degli interventi di adeguamento strutturale e/o strumentale (attrezzature) degli ambulatori delle ASL sono:

- individuazione delle priorità, anche in relazione alle attività già consolidate e/o erogate sul territorio di competenza (analisi di contesto)
- descrizione delle attrezzature/lavori di ristrutturazione e relativi costi.

Indicatori

- numero di strutture ammodernate
- dettaglio costi sostenuti

MIGLIORAMENTO RICETTIVITÀ STRUTTURE PUBBLICHE DI RICOVERO PER GATTI

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un incremento di interventi da parte dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari che comportano il ricovero di gatti nelle strutture sanitarie, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria (di norma 10 giorni).

Principalmente i ricoveri sono conseguenti agli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di gatti, ritrovati feriti o gravemente malati, anche perché gli utenti si rivolgono sempre più frequentemente agli Enti pubblici per segnalarne la presenza. La maggior parte dei Comuni non è attrezzata a ricoverare i gatti.

Compito dei Comuni è quello di provvedere al successivo ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, anche grazie a convenzioni con enti pubblici, associazioni e cooperative sociali.

La soluzione per i gatti che si sono ristabiliti, qualora non provenienti da colonie feline riconosciute e nell'eventualità che non si riesca a darli in adozione, è di reimmetterli nel loro habitat originario o in un habitat idoneo.

Criteri d'intervento

- Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL può cofinanziare i progetti proposti dai Comuni per la disponibilità di strutture pubbliche di ricovero per gatti, privilegiando le proposte intercomunali o provinciali, gestite dai Comuni stessi o in convenzione con enti pubblici, anche a livello di Ambiti di Piani di Zona, associazioni e cooperative sociali.

Le strutture pubbliche oggetto dell'intervento per il ricovero dei gatti in attesa di adozione possono essere:

- «gattili» indipendenti o già presenti nei canili rifugio
- soluzioni alternative: predisporre un habitat idoneo ove collocare i gatti, quali le c.d. «oasi feline»

Il progetto deve individuare:

- finalità e tipo di ricovero
- responsabilità della gestione del ricovero
- i criteri del cofinanziamento
- preventivo dei costi

Indicatori

- numero di strutture riammodernate
- dettaglio costi sostenuti

Nell'ambito dei rifugi si ritiene sia utile creare strutture di accoglienza per i cani che si basino su criteri efici e che fungano anche da luoghi ove si possa fare un'azione di educazione, formazione e sensibilizzazione nei confronti del mondo animale. Dovranno essere strutture a basso impatto ambientale, con idonee aree di sgambamento delimitate, dove gli animali potranno vivere liberi con disponibilità di box e con idonee superfici messe a disposizione dai Comuni o da altri enti pubblici o privati.

**PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFILA,
DI CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO**
PIANO DI RIPARTO PER L'EROGAZIONE ALLE ASL DELLE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

Per l'attuazione del «Piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015-2017», di seguito «Piano», la Regione provvede con i fondi statali stanziati ai sensi della legge 281/1991 nella misura di 2.000.000,00 € , a valere sul capitolo 8910.

L'assegnazione ASL, calcolata tenendo conto dei seguenti indici: abitanti (30%), cani iscritti in AAA per anno (40%), e numero di sterilizzazioni (30%), è riportata nella successiva tabella:

ASL	€
Bergamo	230.000
Brescia	250.000
Como	130.000
Cremona	95.000
Lecco	70.000
Lodi	55.000
Monza Brianza	150.000
Milano	250.000
Milano 1	160.000
Milano 2	110.000
Mantova	130.000
Pavia	135.000
Sondrio	45.000
Varese	150.000
Vallecambonica	40.000
Tot.	2.000.000

La somma finanziabile dovrà essere suddivisa secondo i criteri previsti dalla seguente tabella:

Educazione Sanitaria e Zoofila	>=10%
Controllo Demografico	>=40%
Prevenzione del Randagismo	>= 20%

D.g.r. 21 maggio 2015 - n. X/3619**Integrazioni alle linee guida di attuazione dell'Asse 1 del POR FESR 2007-2013. Introduzione dell'azione G - «Sostegno all'innovazione delle imprese» della linea di intervento 1.1.2.1.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» (BURL Supplemento n. 8 del 20 febbraio 2014);
- la delibera n. 3395 del 10 aprile 2015 con la quale è stato approvato il progetto di legge denominato «Manifattura Difusa 4.0», che prevede misure a sostegno di attività di ricerca e innovazione all'interno del settore artigiano;

Visti altresì:

- il programma operativo regionale FESR 2007/2013 della Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 del 1 agosto 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la d.g.r. n. 7100 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto «Organizzazione dell'Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 - Obiettivo competitività e occupazione - FESR»;
- la d.g.r. n. 8298 del 29 ottobre 2008 «Programma Operativo Competitività Regionale e occupazione FESR 2007/2013. Linee guida di attuazione - Primo provvedimento» e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che la strategia del POR FESR 2007-2013 prevede, con particolare riguardo all'Asse prioritario 1 «Innovazione ed Economia della Conoscenza», l'attivazione di misure dirette sia a promuovere iniziative di ricerca, sviluppo ed innovazione sia a sostenere la crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde;

Vista la d.g.r. n. 3594 del 14 maggio 2015 avente ad oggetto: Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Melazzini avente oggetto: «Stato di avanzamento finanziario e risultati del POR FESR 2007-2013»;

Preso atto che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 riferisce quanto segue:

- dallo stato di avanzamento del POR FESR e dai risultati del monitoraggio finanziario delle misure dell'Asse 1 e dell'utilizzo delle risorse overbooking del Programma sono state accertate economie pari a complessivi euro 1.500.000,00, che generano disponibilità finanziarie del bilancio regionale pari a 1.000.000,00 di euro a valere sul capitolo di bilancio 7131 e 500.000,00 euro a valere sul capitolo 7516;
- le citate risorse possono essere utilizzate entro la chiusura del Programma (31 dicembre 2015) per attivare una misura a supporto dell'innovazione delle micro, piccole e medie imprese;

Ritenuto pertanto di attivare una specifica misura a supporto dell'innovazione delle imprese con particolare riferimento allo sviluppo di progetti riguardanti:

- innovazione di prodotto;

- innovazione di processo;
- innovazione organizzativa;

in coerenza con gli obiettivi della programmazione comunitaria FESR;

Ritenuto conseguentemente di apportare alle Linee Guida di attuazione dell'Asse 1 del POR FESR 2007-2013 le necessarie modifiche, introducendo, nell'ambito della Linea di intervento 1.1.2.1 «Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde», la nuova Azione G «Sostegno all'innovazione delle imprese», come riportato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che le agevolazioni finanziarie relative all'Azione G descritta nell'allegato 1 saranno concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando a sportello con valutazione, che sarà pubblicato in coerenza con il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto:

- che la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sulla misura di cui all'allegato 1 al presente atto non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del reg. 651/2014;
- che l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui all'allegato è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

Preso atto che in relazione ai citati documenti l'Autorità Centrale di Coordinamento ha attivato il 18 maggio 2015 la procedura per la consultazione scritta e che tale procedura si è conclusa il 20 maggio 2015 con osservazioni dell'Autorità Ambientale relative alle modalità di inclusione degli aspetti ambientali nell'ambito della valutazione complessiva dei progetti, alle quali l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 ha controdedotto, segnalando che tali modalità saranno oggetto di preventiva condivisione con la stessa Autorità Ambientale in fase di definizione del bando attuativo;

Ritenuto di demandare a successivi atti del competente Dirigente della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione l'approvazione del bando nonché degli atti conseguenti;

Ritenuto, per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione della citata Azione G nonché per aspetti connessi connessi all'organizzazione amministrativa, di individuare un termine massimo di novanta giorni per il completamento del procedimento istruttorio, dalla data della domanda alla data della concessione dell'agevolazione;

Ritenuto, infine, considerata la specificità dei temi trattati nell'ambito della citata iniziativa, di ricorrere al supporto di Finlombarda s.p.a., tramite il conferimento di apposito incarico di assistenza tecnica, riguardante in particolare la valutazione tecnica dei progetti e della misura, prevedendo il relativo corrispettivo nel limite massimo di euro 97.600,00 (IVA inclusa), da quantificarsi comunque in base al numero dei progetti presentati, a valere sulle risorse del capitolo 7135 del bilancio regionale 2015;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni delle Linee Guida di attuazione dell'Asse 1 del POR FESR 2007-2013, di cui alla VIII/8298 del 29 ottobre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che introduce nell'ambito della Linea di intervento 1.1.2.1 «Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde», la descrizione della nuova Azione G «Sostegno all'innovazione delle imprese» con relativa scheda di sintesi;

2. di assegnare alla citata azione la dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00, di cui 1.000.000,00 di euro a valere sul capitolo 7131 del bilancio regionale anno 2015 e 500.000,00 euro a

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

valere sul capitolo 7516 del bilancio regionale anno 2015, che presentano la necessaria disponibilità;

3. di assegnare, per l'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a. di cui in premessa, la dotazione finanziaria nel limite massimo di euro 97.600,00 (IVA inclusa), da quantificarsi comunque in base al numero dei progetti presentati, che trova copertura con le risorse dell'Asse 5 del POR FESR di cui al capitolo 7135 del bilancio regionale 2015;

4. di demandare al Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2007-2013 il compito di approvare i provvedimenti attuativi dell'iniziativa di cui ai punti 1) e 3), individuando per il bando un termine massimo di novanta giorni per il completamento del procedimento istruttorio, dalla data della domanda alla data della concessione dell'agevolazione;

5. di stabilire che le agevolazioni finanziarie previste nell'Azione G descritta nell'Allegato 1 saranno concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando a sportello con valutazione, che sarà pubblicato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

6. di stabilire quanto segue:

- che la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sulla misura di cui all'allegato 1 al presente atto non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del reg. 651/2014;
- che l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui all'allegato è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale, sul sito della Regione Lombardia e sul sito istituzionale - Amministrazione trasparente - ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO 1

———— • ————

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1
«SOSTEGNO ALLA CRESCITA DELLA CAPACITÀ COMPETITIVA DELLE IMPRESE LOMBARDE»**

• La sezione «Identificazione e contenuto della linea di intervento» della Linea di Intervento 1.1.2.1 «Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde» viene modificata come segue:

– Il penultimo paragrafo viene sostituito dal seguente:

In particolare la Linea di intervento si articola nelle seguenti azioni:

- Azione A: Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM FESR);
- Azione B: Fondo di garanzia Made in Lombardy;
- Azione C: Progetto Trend;
- Azione D: Sostegno allo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde per la riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva;
- Azione E: Piani di rilancio aziendale;
- Azione F: Sostegno alle reti di imprese;
- Azione G Sostegno all'innovazione delle imprese.

• dopo la descrizione dell'Azione F, viene introdotta la seguente Azione G.

Azione G

Sostegno all'innovazione delle imprese

Il POR, nell'ambito della Linea di Intervento 1.1.2.1. «Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde» prevede la possibilità di accompagnare lo sviluppo della capacità d'innovazione e d'azione delle PMI, incentivando le attività che favoriscono l'innovazione di prodotto, di processo e, in generale, l'innovazione organizzativa. Con l'Azione G si intende dare attuazione alla citata linea di intervento, al fine di accrescere la competitività delle imprese lombarde.

Pertanto i progetti che si intende sostenere devono riguardare lo sviluppo di interventi diretti a favorire l'innovazione delle MPMI, accrescendo le conoscenze funzionali all'innovazione di processo, di prodotto, di servizio e/o organizzativa, anche attraverso lo scambio di competenze con le grandi imprese e gli organismi di ricerca.

Soggetti beneficiari

Imprese singole rientranti nella definizione di piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014

Sono escluse le imprese le cui attività rientrano nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51, 53 della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007 nonché di non appartenere ai settori/ambito di esclusione previsti dal Regolamento (UE) 1407/2013;

Sono ammissibili le MPMI che esercitano un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario, nei seguenti settori:

- i. il settore manifatturiero e delle costruzioni di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 lettere C e F;
- ii. il settore dei servizi alle imprese di cui alle classificazioni ISTAT ATECO 2007 codici J62, J63, M71.11, M71.12.1, M71.12.2, M72, M74.10.1, M74.10.3 e M74.10.9;

Copertura geografica

Intero territorio regionale.

Procedure amministrative per la realizzazione della linea di intervento

Modalità di applicazione

Procedure di evidenza pubblica a sportello di tipo «valutativo» per selezionare le PMI.

Fase 1 - Definizione, approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione. La procedura di pubblica evidenza viene inoltre resa accessibile ai potenziali beneficiari sul Sistema Informativo Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013.

L'avviso pubblico dispone i criteri di selezione delle operazioni, le specifiche tecniche/gestionali e le modalità procedurali per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte del beneficiario ed è soggetto, prima della sua approvazione, anche alla verifica di coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, con gli obiettivi contenuti nel Programma, con le priorità regionali e con l'integrazione delle stesse con quelle comunitarie.

Fase 2 - Raccolta e catalogazione delle candidature. I potenziali beneficiari sono invitati a presentare la propria candidatura secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'avviso pubblico.

Fase 3 - Istruttoria delle domande e predisposizione delle graduatorie. L'attività istruttoria delle domande viene effettuata dalla Struttura responsabile e da un Gruppo di Valutazione nominato con apposito provvedimento. Trattandosi di una procedura valutativa con procedimento a sportello, le istruttorie vengono realizzate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle candidature, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le domande sono sottoposte a due livelli di valutazione, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e puntualmente dettagliati nell'avviso pubblico: una prima istruttoria formale, ai fini della verifica dei criteri di ammissibilità mediante il supporto di check list predisposte in conformità con i contenuti richiesti dall'avviso pubblico, ed una istruttoria di merito, ai fini di analizzare le proposte sul piano dei contenuti. A conclusione dell'attività di valutazione viene predisposto il decreto contenente le proposte ritenute ammissibili e l'elenco di quelle ritenute non ammissibili.

Fase 4 - Approvazione e pubblicazione delle proposte e comunicazione formale agli interessati. Il dirigente responsabile del procedimento provvede mediante decreto ad approvare le proposte ammesse al finanziamento specificando l'aiuto finanziario ad esse concesso, e l'elenco delle proposte non ammesse. L'atto viene pubblicato sul BURL, sul Sistema Informativo Integrato della Programmazione comunitaria 2007-2013, sul portale regionale e sul sito della Direzione Generale competente.

Fase 5 - Conclusione del progetto ed erogazione del saldo. L'erogazione del saldo, compreso nel limite dell'aiuto finanziario concesso, avviene con decreto del dirigente responsabile del procedimento, su richiesta del beneficiario corredata dalla documentazione attestante la conclusione delle attività e la rendicontazione finale delle spese completa di relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Criteri di selezione delle operazioni

Le operazioni saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri generali di selezione e valutazione:

Criteri generali di ammissibilità:

- o coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti della linea di intervento;
- o appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei soggetti beneficiari;
- o rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici rispetto delle strategie di settore in coerenza con il QSN;
- o regolarità formale e completezza documentale della domanda;
- o rispetto della tempistica e della procedura prevista dal dispositivo di attuazione della linea di intervento;
- o rispetto dei vincoli di demarcazione con gli altri Fondi.

Criteri di ammissibilità specifici:

- o operazione attinente ad aree tematiche e/o territoriali individuate dal dispositivo di attuazione.

Criteri di valutazione:

- o qualità progettuale dell'operazione (congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti, congruità dei costi e dei tempi di realizzazione);
- o grado di innovatività del progetto rispetto all'ambito e alle modalità di realizzazione dell'intervento;
- o capacità tecnica dell'impresa proponente, valutata anche in relazione a pregresse esperienze nella gestione di progetti di natura simile;
- o capacità, gestionale, finanziaria e patrimoniale del proponente, valutata anche in relazione a pregresse esperienze nella gestione di progetti di natura simile;
- o rilevanza del progetto in relazione alla filiera produttiva;
- o progettualità volta al rafforzamento della competitività delle imprese attraverso innovazione di prodotto e/o processo, piani di business e finanziari.

Criteri di premialità

- o collaborazione, nella realizzazione dell'operazione, tra imprese e strutture di ricerca e centri di ricerca pubblici e privati
- o presenza di sistemi di gestione ambientale (EMAS/ISO), in relazione alle singole imprese e/o a cluster territoriali di imprese
- o promozione e sostegno di progettualità che valorizzino la variabile ambientale come elemento di competitività delle imprese, anche attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili (BAT) in relazione ai diversi settori produttivi
- o realizzazione di operazioni i cui contenuti ricadano nell'ambito delle aree tematiche meta-distrettuali
- o coinvolgimento nella realizzazione dell'operazione di ricercatori donne, imprenditrici donne, giovani imprenditori, di soggetti in condizione di svantaggio reale o potenziale
- o sostenibilità ambientale intesa come capacità dell'intervento di ottemperare ad uno o più dei seguenti punti:
 - uso sostenibile delle risorse
 - prevenzione inquinamento
 - riduzione emissioni climalteranti
 - contenimento uso di suolo (solo nel caso di infrastrutture)

I citati criteri verranno opportunamente declinati in fase di definizione dell'avviso pubblico.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

Spese ammissibili

Per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario si farà comunque riferimento al Regolamento CE n. 1083/2006, ai Regolamenti nazionali e comunitari, recante disposizioni circa l'applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali ed alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/c 323/01).

Le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

- a) Spese di personale dipendente e non relative a ricercatori, tecnici e altro personale impiegati per la realizzazione del progetto, fino al 60% dell'investimento;
- b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
- c) costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) costi dei servizi di consulenza esterna e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per acquisire competenze specialistiche finalizzate alla realizzazione del progetto (ad esempio costi per la progettazione, per check up tecnologici e organizzativi, per consulenze specialistiche legate allo sviluppo di innovazioni di prodotto, processo e organizzative all'interno dell'impresa, ecc.);
- e) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.

Altri costi ammissibili potranno essere individuati nell'avviso pubblico.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese: dalla data di pubblicazione del bando.

Intensità di aiuto

Contributo a fondo perduto dell'80% dei costi ammessi e nel limite di 50.000,00.

Responsabile di Asse

Dirigente pro-tempore della Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della Conoscenza e Reti della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione

Normativa di riferimento

Aiuti di Stato

- o Le agevolazioni previste dal Bando saranno concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2014 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

SCHEDA DI SINTESI

ASSE 1		INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA
Obiettivo specifico 1.1		Promuovere, sostenere la ricerca e l'innovazione per la competitività delle imprese lombarde, attraverso la valorizzazione del sistema lombardo della conoscenza.
Obiettivo operativo 1.1.2		Sostegno della crescita collaborativa ed innovativa delle imprese.
SEZIONE ANAGRAFICA		
Linea di intervento 1.1.2.1		Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde.
Azione A		Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM FESR).
Azione B		Fondo di garanzia Made in Lombardy.
Azione C		Progetto TREND.
Azione D		Sostegno allo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde per la riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva.
Azione E		Piani di rilancio aziendale.
Azione F		Sostegno alle reti di imprese.
Azione G		Sostegno all'innovazione delle imprese
Categorie di spese ammissibili		03, 05, 07, 09
Tipologia di spese ammissibili	Azione A-B	Per le operazioni oggetto di finanziamento del Fondo, le spese ammissibili saranno definite nei dispositivi di attuazione del Fondo.
		Opere murarie e impiantistica.
	Azione C	Macchinari, impianti specifici e attrezzature.
		Sistemi gestionali integrati (software e hardware).
		Consulenze.
	Azione D	a) studi di fattibilità tecnico-economica e finanziaria precedenti e propedeutici alla realizzazione del programma di investimento nel limite del 10% del costo ammissibile dell'intero programma di investimento;
		b) acquisto di impianti, strumenti e apparecchiature, nuovi di fabbrica, finalizzati e funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale comprensiva del software di funzionamento (cioè tutti quei beni materiali che compongono la rete di diffusione delle emittenti destinati esclusivamente ad irradiare in tecnica digitale);
		c) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, strettamente necessari al funzionamento dei beni di cui alla lettera b), destinati alla realizzazione del nuovo processo nel limite del 10% del costo ammissibile dell'intero programma di investimento;
		d) consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati alla progettazione e alla direzione lavori, nonché alla sperimentazione e al collaudo dei beni di cui alle lettere b) e c) ed al funzionamento dell'intero processo di trasmissione, nel limite del 10% dei costi di cui alle lettere b) e c);
		e) acquisizione di software esclusivamente riferiti al programma d'investimento ammesso, di brevetti, diritti di licenza, di know how o di conoscenze tecniche non brevettate. Tali spese sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti all'esterno a condizioni di mercato e dovranno figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.
Azione E	Servizi di consulenza.	
Azione F	Per le operazioni oggetto di contributo, le spese ammissibili saranno specificate nei dispositivi di attuazione.	
Azione G	Per le operazioni oggetto di contributo, le spese ammissibili saranno specificate nei dispositivi di attuazione	
Soggetti beneficiari	Azione A	Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM FESR).
	Azione B	Fondo di garanzia Made in Lombardy.
	Azione C	Le imprese rientranti nella definizione di piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del regolamento (CE) 800/2008.
	Azione D	Le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008, qualificate come emittenti televisive locali legittimamente operanti e abilitate alla trasmissione in tecnica digitale, ai sensi della normativa vigente.
	Azione E	Le imprese rientranti nella definizione di piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del regolamento (CE) 800/2008.
	Azione F	Le imprese in aggregazione rientranti nella definizione di piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del regolamento (CE) 800/2008.
	Azione G	Le imprese rientranti nella definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014.
Localizzazione	Azione A-B-C-D-E-F-G	Intero territorio regionale.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

Tipologia dell'agevolazione	Azione A	Finanziamenti a medio termine.
	Azione B	<ul style="list-style-type: none"> • Garanzia finanziaria a copertura di finanziamenti erogati. • Voucher.
	Azione C-D-E-F-G	Contributo a fondo perduto.
Entità dell'agevolazione	Azione A	Normalmente il 70% del valore dei costi ammissibili.
	Azione B	Aiuto di stato accordato conformemente alla regola del de minimis.
	Azione C	Contributo a fondo perduto per il check-up aziendale fino ad un massimo di € 5.000,00. Contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi ammessi per la realizzazione dei progetti di efficientamento energetico, fino ad un massimo di € 50.000,00, secondo le limitazioni definite nell'avviso pubblico.
	Azione D	Aiuto concesso nel limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili, nei limiti stabiliti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 o dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, con riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibili, come da autorizzazione della Commissione europea, Decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato n. 248/2009).
	Azione E	Contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo di € 30.000,00.
	Azione F	Aiuto di stato accordato conformemente alla regola del de minimis. Contributo a fondo perduto nel limite del 50% dei costi ammissibili.
	Azione G	Aiuto di stato accordato conformemente alla regola del de minimis. Contributo a fondo perduto pari all'80% dei costi ammissibili nel limite di 50.000,00 euro.
Responsabile di Asse		Dirigente pro-tempore della Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della Conoscenza e Reti della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione.
SEZIONE PROCEDURE		
Tipologia di operazione		Erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari a titolarità.
Modalità di accesso ai finanziamenti FESR		Procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 21 maggio 2015 - n. 4104

Presidenza - Sede Territoriale di Bergamo - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, art. 21 - Concessione rilasciata alla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (codice fiscale 05267300589) con decreto Regione Lombardia n. 6614 del 24 luglio 2012, regolato da disciplinare n. rep. 2699 del 18 giugno 2012, per derivare dal torrente Ambria e dalla sorgente «Fontana Tiolo» in comune di Zogno una portata complessiva non superiore a moduli massimi 2,60 (corrispondenti a 260 l/s) e medi 2,31 (corrispondenti a 231 l/s) ad uso piscicolo a servizio dello stabilimento ittiogenico di Acquada sito nel comune di Zogno. Approvazione del progetto esecutivo per il ripristino delle opere di derivazione d'acqua superficiale in comune di Zogno (BG) già oggetto di concessione rilasciata con d.m. n. 2831 del 10 febbraio 1967 (per la derivazione dal torrente Ambria) e mediante lo sfruttamento della sorgente Tiolo già oggetto della concessione assentita con deliberazione della Giunta regionale n. II/17743 del 25 luglio 1978

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI BERGAMO

Visti:

- il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59», inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il Titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;
- il decreto legislativo 42/2004 «Codici dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
- il programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;
- il piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con deliberazione n. 1/2010 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.
- la d.g.r. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006»;
- la legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Premesso che:

- con **d.m. n. 12422 del 27 giugno 1933** è stato riconosciuto il diritto di derivare acqua dal torrente Ambria in comune di Zogno alle seguenti ditte con le seguenti modalità:
 - alla Ditta Rinaldi Lorenzo (proprietario) e Pesenti Teresa (usufruttuaria in parte) una portata pari a 2,25 moduli medi (225 l/s) per produrre, su un salto di 4,15 metri, la potenza nominale di 12,45 HP per azionare un mulino

distinto al mappale n. 907 del catasto del Comune di Endenna;

- alla Ditta Rinaldi Antonio (proprietario) e Pesenti Teresa (usufruttuaria in parte) una portata pari a 2,25 moduli medi (225 l/s) per produrre, su un salto di 2,50 metri, la potenza nominale di 7,50 HP per azionare un mulino distinto al mappale n. 912 del catasto del Comune di Endenna.

- con **d.m. n. 2831 del 10 febbraio 1968**, regolato dal **disciplinare n. 2868 di rep. del 26 settembre 1966**, è stato concesso alla subentrata ditta Bettoni Luigi il rinnovo della concessione di cui al d.m. n. 12422 del 27 giugno 1933 limitatamente alla derivazione di moduli 2,25 (225 l/s) di acqua dei quali moduli medi 1,50 (150 l/s) ad uso ittiogenico e moduli medi 0,75 (75 l/s) atti a produrre, su un salto di 4,15 metri, la potenza di 3,05 kW per l'azionamento di un mulino; la concessione per forza motrice è stata assentita fino al 31 gennaio 1977 mentre la derivazione a scopo ittiogenico è stata assentita in via precaria (fino all'attuazione degli incompatibili maggiori impianti richiesti dalle società Italcementi, Orobia e Laminatoio Nazionale) e comunque non oltre il 31 gennaio 1977, data di scadenza della suddetta utenza per forza motrice.
- con **istanza datata 23 dicembre 1976**, presentata all'Ufficio del Genio Civile di Bergamo, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito «FIPSAS»), nella persona del Presidente Pro Tempore della Sezione di Bergamo Sig. Salvi Mario, ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso ittiogenico e forza motrice rilasciata con d.m. n. 2831 del 10 febbraio 1968, giusto l'atto di compravendita del Notaio Dr. Rolando Beni registrato a Bergamo il 31 ottobre 1974 al n. 15741 mod. 71/e/r.
- con **d.g.r. n. II/17743 del 25 luglio 1978**, regolata dal disciplinare n. 4453 di rep. del 3 aprile 1978, è stato concesso alla Federazione Italiana Pesca Sportiva - Sezione provinciale di Bergamo di derivare dalla sorgente sita in località Tiolo in comune di Zogno una portata di moduli 0,6 (60 l/s) ad uso ittiogenico; tale concessione aveva scadenza in data 12 gennaio 2003.
- con **domanda datata 5 settembre 1993**, indirizzata al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Milano, la Federazione Italiana Pesca Sportiva - Sezione provinciale di Bergamo, nella persona del Presidente Sig. Salvi Mario, ha chiesto, a variante dell'istanza presentata in data 23 dicembre 1976, il rinnovo a soli fini ittiogenici della concessione per derivare dal torrente Ambria una portata totale pari a moduli 2,25 (225 l/s).
- con **nota in data 3 luglio 1997**, indirizzata al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Milano, la FIPSAS, nella persona del Presidente della Sezione provinciale di Bergamo Sig. Salvi Mario, ha confermato l'istanza datata 5 settembre 1993 di rinnovo di concessione di derivazione dal torrente Ambria ai soli fini ittiogenici;
- con **decreto dirigenziale n. 6614 del 24 luglio 2012**, regolato da disciplinare n. rep. 2699 del 18 giugno 2012, è stato accordato alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee di poter derivare dal torrente Ambria e dalla sorgente «Fontana Tiolo» in comune di Zogno una portata complessiva non superiore a moduli massimi 2,60 (corrispondenti a 260 l/s) e medi 2,31 (corrispondenti a 231 l/s) ad uso piscicolo a servizio dello stabilimento ittiogenico di Acquada sito nel comune di Zogno.

Considerato che:

- l'art. 14 del sopracitato disciplinare vincolava la Società concessionario a presentare il progetto esecutivo delle opere entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data del rilascio della concessione e quindi entro il 17 dicembre 2012;
- con nota del 19 settembre 2014 (prot.n.AE02.2014.0006353) la Sede Territoriale di Bergamo ha sollecitato la Federazione ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel disciplinare n. rep. 2699 del 18 giugno 2012 entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa ricordando che la non ottemperanza alle prescrizioni inserite nel disciplinare comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 37 del regolamento regionale n. 2/2006.
- Con nota del 23 ottobre 2014 (prot.n.AE02.2014.0007305) la FIPSAS ha richiesto una proroga per ottemperare alle prescrizioni sollecitate dalla Sede Territoriale di Bergamo

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

con nota di cui sopra.

- Con nota del 28 ottobre 2014 (prot. n. AE02.2014.0007443) la Sede Territoriale di Bergamo ha sollecitato definitivamente la Federazione ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel disciplinare n. rep. 2699 del 18 giugno 2012 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa ricordando che la non ottemperanza alle prescrizioni inserite nel disciplinare comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 37 del regolamento regionale n. 2/2006.
- in data 15 dicembre 2014 (prot. n. AE02.2014.0008875) la Società concessionaria ha presentato alla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Bergamo - la richiesta di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di ripristino delle strutture di derivazione d'acqua dal Torrente Ambria e di manutenzione del canale di adduzione e delle vasche del centro ittiogenico dell'Acquada in comune di Zogno ai sensi dell'art. 21 del r.r. n. 2/2006 allegando il progetto datato dicembre 2014 a firma Arch. Ivan Cortinovis e Dott. Geologo Augusto Azzoni.
- in data 27 marzo 2015 (prot. n. AE02.2015.0001956) la Società concessionaria ha presentato alla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Bergamo - la documentazione integrativa, richiesta con nota del 4 febbraio 2015 (prot. AE02.2015.0000682), a firma Arch. Ivan Cortinovis.
- in data 6 maggio 2015 (prot. n. AE02.2015.0002890) la Società concessionaria ha trasmesso documentazione integrativa.

Visto l'allegato progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati di testo:

- Relazione tecnica;
- Relazione integrativa;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Relazione idrologica;
- Relazione di calcolo per il ripristino delle strutture di derivazione.
- Determinazione portata derivata;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico;

e dai seguenti elaborati grafici:

- Estratto mappa catastale;
- Estratto PGT Comune di Zogno;
- Fotografia aerea;
- Carta tecnica regionale;
- Planimetria Generale.

INTERVENTO A - RIPRISTINO OPERE DI PRESA E SCALA DI RISALITA DEI PESCI

- Planimetria generale;
- Rilievo celerimetrico stato di fatto dell'opera di captazione sul torrente Ambria;
- Sezioni stato di fatto;
- Documentazione fotografica;
- Planimetria di progetto dell'opera di captazione sul torrente Ambria;
- Particolari strutturali canale di captazione;
- Sezioni di progetto;
- Sezione esecutiva briglia;
- Particolari di progetto scala di risalita pesci;
- Particolari di progetto vasche di sedimentazione;
- Particolari strutturali scala di risalita pesci.

INTERVENTO B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE ESISTENTE

- Planimetria generale;
- Descrizioni intervento;
- Documentazione fotografica.

INTERVENTO C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO ITTIOGENICO

- Planimetria generale Centro Ittiogenico Acquada;
- Descrizione intervento;
- Documentazione fotografica.

Verificata la conformità del progetto esecutivo presentato con quanto assentito con decreto di concessione n. 6614 del 24 luglio 2012.

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 «Il Provvedimento organizzativo 2013», con la quale è stato affidato all'Ing. Claudio Merati l'incarico di Dirigente della Sede Territoriale di Bergamo e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale - X Legislatura».

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 21 del regolamento regionale 2/2006, il progetto esecutivo delle opere, già oggetto di concessione di cui al d.d.u.o. n. 6614 del 24 luglio 2012, datato dicembre 2014 a firma Arch. Ivan Cortinovis e Dott. Geologo Augusto Azzoni e marzo 2015 a firma Arch. Ivan Cortinovis;

2. di autorizzare la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (C.F. 05267300589 e P.IVA 01382061008 con sede legale in viale Tiziano, 70 - Roma) alla realizzazione di opere di ripristino delle strutture di derivazione acqua dal torrente Ambria e di manutenzione del canale di adduzione e delle vasche del centro ittiogenico dell'Acquada in comune di Zogno (BG), in conformità al progetto esecutivo approvato;

3. di stabilire che prima dell'entrata in esercizio della derivazione dovranno essere effettuate, in contraddittorio con l'Autorità Concedente:

- a) le misure di portata massima del canale per definire l'effettivo dimensionamento delle luci a battente necessarie alla regolazione della portata derivata prevista dal progetto;
- b) le misure di portata transitanti nella scala di risalita dei pesci per verificare l'effettivo rilascio del DMV previsto;

4. di stabilire che l'esercizio dell'impianto rimane subordinato agli adempimenti di cui all'art. 21 comma 9 del r.r. 2/2006 consistenti nel collaudo delle opere effettuato dall'Autorità Concedente il cui onere sarà a carico del concessionario;

5. di vincolare la FIPSAS al rispetto di tutte le disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica, applicabili in relazione alle opere in progetto;

6. di dare atto che:

- a) la FIPSAS resta vincolata alle prescrizioni, condizioni e obblighi contenute nel decreto di concessione rilasciato dalla Regione Lombardia n. 6614 del 24 luglio 2012, regolato da disciplinare n. rep. 2699 del 18 giugno 2012;
- b) gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione o manutenzione come definiti dalla normativa vigente, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'autorità concedente ai sensi del regolamento regionale 2/2006;
- c) il presente provvedimento obbliga la FIPSAS a provvedere a suo carico e spese al ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto ittiogenico ovvero per decadenza della concessione nel caso di inadempienza alle prescrizioni imposte con la presente autorizzazione o con la concessione di derivazione, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'art. 25 del t.u. 1775/1933 e dall'art. 12 del d.lgs. 79/1999;

7. di stabilire che l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto dovrà avvenire entro un anno a decorrere dalla data della presente autorizzazione mentre i lavori dovranno essere conclusi entro tre anni dalla medesima data;

8. di obbligare la FIPSAS a comunicare tempestivamente all'Autorità concedente la data di inizio lavori unitamente ai nominativi della Direzione Lavori e della ditta esecutrice nonché di notificare la fine lavori entro 30 giorni dal termine degli stessi;

9. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non è avvenuto nel rispetto dei tempi stabiliti dalla vigente normativa a causa del ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo da parte del richiedente;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmetterne copia a tutti gli Enti coinvolti;

La FIPSAS risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente, oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni cointeressate, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o a cose a seguito del presente atto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della sede territoriale
Claudio Merati

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

D.G. Agricoltura

D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4184**Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del bando anno 2015 per la misura 11 «Agricoltura biologica»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 29 «Agricoltura Biologica» del sopraccitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli Stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- n. 747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015;

Viste:

- la delibera n. X/2116 del 11 luglio 2014 «Adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a valere

sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) da notificare alla Commissione Europea»;

- la delibera n. X/3593 del 14 maggio 2015 di presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Fava avente ad oggetto «Chiusura del negoziato per l'approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a valere sulle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» alla quale è allegato il Programma notificato alla Commissione europea;

Visto il Programma notificato alla Commissione europea allegato alla delibera n. X/3593 del 14 maggio 2015, ed in particolare la scheda della misura 11 «Agricoltura biologica»;

Preso atto che la Giunta regionale nella seduta del 21 maggio 2015 ha approvato la delibera n. X/3615 avente ad oggetto «Prime determinazioni relative alle operazioni 11.1.01 «conversione all'agricoltura biologica», 11.2.01 «mantenimento dell'agricoltura biologica» e 13.1.01 «indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» del programma di sviluppo rurale 2014-2020»;

Dato atto che l'attivazione della Misura 11 «Agricoltura biologica» non necessita del passaggio al Comitato di Sorveglianza (CdS) per la validazione dei criteri di selezione delle domande;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici della Misura 11 «Agricoltura Biologica», attraverso uno specifico bando cui all'allegato 1, composto di n. 64 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 7.000.000,00 Euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare il bando 2015 della Misura 11 «Agricoltura Biologica» di cui all'allegato 1, composto di n. 64 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 7.000.000,00 Euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

_____ • _____

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA****SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTI AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA****SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTI AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA****BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO - ANNO 2015****INDICE**

- 1. OBIETTIVI**
- 2. COSA VIENE FINANZIATO**
- 3. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA**
- 4. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI**
OPERAZIONE 11.1.01 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E OPERAZIONE 11.2.01 - MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA
- 5. DOCUMENTAZIONE**
- 6. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE**
- 7. COMBINABILITÀ TRA OPERAZIONI E MISURE**
- 8. COMPATIBILITÀ CON ALTRI REGIMI DI AIUTO**
- 9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA**
- 10. CRITERI E ATTIVITÀ MINIME, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E CONDIZIONALITÀ.**
- 11. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**
- 12. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI**
- 13. CONTROLLI**
- 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- 15. RICORSI**
- 16. SANZIONI**
- 17. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 18. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 19. RIEPILOGO TEMPORALICHE**

ALLEGATI

- ALLEGATO A - ELENCO COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
- ALLEGATO B - FAC-SIMILE REGISTRO DEI TRATTAMENTI
- ALLEGATO C - DESCRIZIONE DELLA BASELINE
- ALLEGATO D - FAC-SIMILE CERTIFICAZIONE DI VERIFICA STATICO- FUNZIONALE

Il presente bando regola l'applicazione della misura 11 "Agricoltura Biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2015.

1. OBIETTIVI

La Misura 11 promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno limitandole ai prodotti consentiti dal metodo biologico.

Tra gli obiettivi vi è anche un minore sfruttamento dei terreni e degli animali. Ciò contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, favorisce la diversificazione colturale, la biodiversità, arricchisce il paesaggio, aumenta il benessere degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli.

Il sostegno al mantenimento e allo sviluppo dell'agricoltura biologica e alla conversione dall'agricoltura convenzionale è finalizzato ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Considerate le priorità e gli obiettivi trasversali dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Rurale, che contribuiscono alla rea-

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

lizzazione della strategia Europa 2020, definite all'art. 5 del Regolamento UE n. 1305/2013, si valuta che le operazioni proposte nell'ambito della Misura 11 contribuiscano al soddisfacimento delle seguenti priorità e Focus Area:

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

Focus Area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Priorità 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

Focus Area:

- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale in quanto favorisce la biodiversità e riduce la banalizzazione del paesaggio.

Inoltre le rotazioni colturali, aumentando la struttura e la fertilità del suolo contribuiscono all'obiettivo dell'adattamento climatico in quanto rendono il terreno agricolo più stabile e meno vulnerabile ai fenomeni atmosferici estremi.

Infine l'utilizzo di fertilizzanti organici e il ridotto impiego di prodotti fitosanitari contribuiscono alla riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'impiego di combustibili fossili e quindi hanno un ruolo positivo anche sulla mitigazione ai cambiamenti climatici.

2. COSA VIENE FINANZIATO

La Misura 11 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento CE n. 834/07 e s.m.i. e al regolamento CE n. 889/08.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti da:

- **criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013¹;**
- **condizionalità stabilita a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;**
- **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari previsti dal reg. (UE) n. 808/2014 allegato I, e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.**

e descritti al successivo capitolo 10.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che compensa il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dall'esecuzione degli impegni connessi alla conversione al metodo di produzione biologico o al suo mantenimento.

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia. Sono ammessi a pagamento anche i terreni aziendali situati in altre regioni confinanti, qualora contigui a quelli situati nel territorio della Lombardia.

3. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda di aiuto i soggetti che risultano essere "agricoltore in attività", così come definito dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del reg. (UE) n. 639/2014, dall'art.3 del d.m. n. 6513/2014, dall'art. 1 del d.m. 1420/2015 e dall'art. 1 comma 1 del d.m. n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2015. 140 del 20/03/2015.

3.1 Chi non può presentare la domanda

Non possono presentare la domanda i soggetti che non risultano essere agricoltore in attività, come precisato al punto precedente.

4. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

La misura 11 è articolata in due sottomisure, come segue:

11.1. Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica attuata attraverso l'operazione 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"

11.2. Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica attuata attraverso l'operazione 11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica";

Le suddette operazioni vengono descritte congiuntamente, evidenziando ove opportuno le differenti condizioni.

¹ A livello nazionale le attività minime sono definite dal d.m. n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" così come integrato dal d.m. n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013".

OPERAZIONE 11.1.01 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E OPERAZIONE 11.2.01 - MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Le operazioni che compongono la Misura 11 prevedono rispettivamente il sostegno alla conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologica, nonché al suo mantenimento, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta il passaggio da un sistema intensivo più produttivo ad un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma economicamente meno redditizio, a causa dei rischi legati al limitato utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e alla conseguente perdita o riduzione di produzione.

4.1. Campo di applicazione e ambito territoriale

Le operazioni si applicano a tutte le tipologie colturali e alle "colture foraggere destinate alla zootecnia biologica", con l'eccezione di :

- prati avvicendati e non, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna di cui all'allegato A del presente bando;
- orti e frutteti familiari;
- colture florovivaistiche;
- vivai;
- terreni a riposo;
- pioppeti;
- arboricoltura da legno.

La Misura 11 si applica su tutto il territorio regionale.

4.2 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono alla Misura 11 nell'anno 2015 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio - 31 dicembre).

4.3 Condizioni di ammissibilità
4.3.1 Condizioni relative al richiedente

Le aziende che possono aderire alla presente operazione devono essere iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La perdita della certificazione come operatore biologico, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

4.3.2 Condizioni relative alle superfici

La **superficie minima** oggetto di impegno dell'azione è di **0,5 ha** di SAU per i Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di **1 ha** di SAU per i comuni classificati da ISTAT di pianura.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Possono fruire del premio le superfici dichiarate in conversione e/o in mantenimento al metodo Biologico secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi.

Il periodo di conversione per i seminativi è pari a due anni, per le colture perenni diverse dai prati permanenti, la durata è pari a tre anni, così come previsto dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, indipendentemente dalle eventuali modifiche del periodo di conversione disposte dall'Organismo di controllo.

E' obbligatorio aderire alla Misura con tutta la SAU aziendale oppure, in caso di aziende miste, con tutta la SAU riferita a unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche e con destinazione colturale diversa, fin dal primo anno d'impegno.

In caso di aziende miste, per unità di produzione separate si intendono unità a destinazione colturale diversa adeguatamente separate da fasce tampone, siepi e filari, etc.

Per destinazione colturale diversa si intende che le colture richieste a premio con la Misura 11 non possono appartenere allo stesso gruppo coltura delle colture presenti sulle superfici nella parte convenzionale dell'azienda. Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi:

Gruppo coltura	Biologico (Mis. 11)	Convenzionale	Compatibilità
Seminativi	frumento	Mais	NO
Colture orticole	pomodoro	cipolla	NO
Colture arboree	melo	albicocco	NO
Colture arboree	Vite (*)	Vite (*)	NO

(*) Anche qualora vi siano deroghe di Regione Lombardia per colture di vite parallele.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

E' obbligatorio dichiarare tutta la superficie aziendale nelle domande di aiuto o di pagamento, sia se richieste a premio sia se non richieste a premio.

4.3.2.1 Condizioni per beneficiare del premio "Colture foraggere per aziende zootecniche"

Lo specifico premio previsto per le "Colture foraggere per aziende zootecniche" è concesso nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) conduzione di un **allevamento biologico certificato o in conversione**, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, **di consistenza non inferiore a 6 unità bestiame (UB)**;
- b) conduzione di superfici foraggere il cui prodotto ottenuto è reimpiegato nell'allevamento per l'alimentazione del bestiame;
- c) la quantità di superficie ammessa a premio deve essere pari a quella utile a soddisfare il seguente rapporto UB/ha:
 - o 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna;
 - o 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni classificati da ISTAT di pianura.

Per il calcolo delle UB occorre fare riferimento alla seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

4.3.2.2 Condizioni per le superfici vitate

La determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo² istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale³ all'interno del fascicolo aziendale Si.Sco relativo al produttore.

4.3.2.3 Condizioni per le superfici ricadenti in Aree Natura 2000

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000 medesime.

4.3.3 Altre condizioni

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Nel corso del periodo di impegno, pari a 6 anni come indicato nel precedente paragrafo 4.2, le particelle oggetto di sostegno devono rimanere le medesime.

La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può ridursi **nell'arco del periodo** d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda iniziale di aiuto.

La superficie richiesta a premio nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie richiesta a premio con le domande di pagamento.

Di seguito alcuni esempi esplicativi.

ESEMPIO 1 - RIDUZIONE AMMESSA (DECADENZA PARZIALE DELLA DOMANDA)

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	100 ha	-
domanda pagamento 2018	85 ha	-15
domanda pagamento 2019	85 ha	-
Domanda pagamento 2020	85 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP.A PREMIO		15

² La determinazione della superficie vitata ammessa a contributo per l'OCM vino è normata dal reg. (CE) n. 555/2008 art. 75

³ Lo schedario viticolo e del potenziale produttivo è tenuto dalla Regione in ottemperanza all'art. 12 del d.l. n. 61/2010

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE AMMESSA a seguito di precedente ampliamento della superficie richiesta a premio (DECADENZA PARZIALE DELLA DOMANDA)

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	130 ha	-
domanda pagamento 2017	115 ha	-15
domanda pagamento 2018	115 ha	
domanda pagamento 2019	115 ha	-
Domanda pagamento 2020	115 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO		-15

Sia per l'esempio 1 che per l'esempio 2:

La riduzione è ammessa in quanto non ha superato i 15 Ha corrispondenti al 15 % della riduzione massima consentita calcolata sulla domanda iniziale.

La massima riduzione ammessa (15 ha) può essere ottenuta anche con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15 ha).

Sulla superficie revocata il beneficiario è tenuto alla restituzione dei contributi percepiti negli anni precedenti per quelle superfici. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE NON AMMESSA, DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2015	100 ha	-
domanda pagamento 2016	130 ha	-
domanda pagamento 2017	114,9 ha	- 15,1
domanda pagamento 2018	114,9 ha	-
domanda pagamento 2019	114,9 ha	-
Domanda pagamento 2020	114,9 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO		-15,1

La riduzione NON è ammessa in quanto la superficie è diminuita di una quota superiore a quella massima di 15 ha, pertanto la domanda DECADE TOTALMENTE con conseguente recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti.

La massima riduzione ammessa (15 ha) si considera raggiunta anche se ottenuta con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8,1 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15,1 ha)

4.4. Impegni delle operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

Gli impegni di Misura per le operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.01 "Mantenimento al metodo di agricoltura biologica" sono i seguenti:

- A. Adottare/mantenere il metodo di produzione biologica, come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e s.m.i., e dal d.m. MIPAAF n. 18354 del 27.11.2009 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2008);
- B. Sulle superfici richieste a premio deve essere portato a termine il ciclo colturale ordinario, che si conclude con la raccolta delle produzioni.

5. DOCUMENTAZIONE

5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

5.2 Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare in azienda, per l'intero periodo di impegno, tutta la documentazione prevista dalla normativa del settore biologico⁴ secondo le modalità definite dalla medesima.

⁴ Le registrazioni aziendali (scheda materie prime, scheda colturale, scheda vendite, ecc) devono essere tenute in base al **d.lgs. 220 del 17 marzo 1995. In base alla nota ministeriale n. 90968 del 22/04/2002** i registri possono essere tenuti su supporto anche informatico purché si possa verificare l'immodificabilità del dato

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

Oltre alla documentazione sopracitata, i beneficiari della misura, in ottemperanza all'obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10) devono provvedere alla compilazione e all'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.

Al fine di agevolare i beneficiari all'assolvimento di tale obbligo, si evidenzia che la compilazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo di cui all'allegato B del presente bando;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo regionale Si.Sco.
L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

6. ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

COLTURA	Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Seminativi	375	345
Colture orticole	600	540
Colture arboree	900	810
Prato permanente	125	110
Colture foraggere per aziende zootecniche	600	540

L'indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla Misura 11 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di Controllo a cui afferiscono, un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico", sarà comunque quello indicato come mantenimento.

6.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del reg. UE n. 1307/2013.

La componente dei pagamenti diretti denominata "Pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente" (greening) è descritta agli artt. 43, 44, 45 e 46 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Gli agricoltori che hanno diritto a un premio nell'ambito del regime dei pagamenti diretti (Domanda Unica) sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

Le pratiche indicate dal regolamento sono le seguenti:

- a) diversificare le colture
- b) mantenere il prato permanente esistente
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

L'agricoltura biologica è considerata ipso facto adempiente a tali obblighi, tuttavia il reg. (UE) n. 1305/2013 art. 29 "Agricoltura biologica", comma 4, dispone che nella definizione dei premi connessi all'adempimento degli impegni di Misura è necessario escludere il doppio finanziamento con il Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, capo III.

La definizione dei premi di Misura di cui al precedente paragrafo 6 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto i premi connessi alla Misura 11 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

7. COMBINABILITÀ TRA OPERAZIONI E MISURE

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) connessi a diverse Misure/operazioni, percependo i relativi premi.

Il presente paragrafo definisce le combinabilità possibili tra la Misura 11 e altre Misure del PSR 2007-13.

La combinabilità è consentita solo qualora un beneficiario soddisfi le condizioni di ammissibilità previste da tutte le operazioni o Misure che intende "combinare".

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

7.1 Combinabilità con altre Misure

Gli impegni relativi alla Misura 11 "Agricoltura biologica" per le medesime superfici e le medesime colture sono combinabili, con gli impegni della Misura 214 azione I "Conservazione della biodiversità nelle risaie" PSR 2007-2013 per le domande in corso d'impegno.

L'azione I della Misura 214 conserva comunque la propria naturale scadenza (per le domande con inizio impegno nel 2011 la scadenza degli impegni è fissata al 2015; per le domande con inizio impegno nel 2012 la scadenza degli impegni è fissata al 2016).

Alla combinabilità degli impegni sopra descritti è associato il percepimento dei relativi premi previsti.

Per le superfici soggette ad impegno Misura 11 + Misura 214 azione I "Conservazione della biodiversità nelle risaie" il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

	Misura 11 Premio Seminativo riso €/ha	Mis 214 azione I Premio Impegni principali €/ha	Mis 214 azione I Premio impegno aggiuntivo ge- stione stoppie €/ha	Totale premi combina- ti €/ha
Op. 11.1.01 Conversione	375	87		462
Op. 11.1.01 Conversione	375	87	30	492
Op. 11.2.01 Mantenimento	345	87		432
Op. 11.2.01 Mantenimento	345	87	30	462

8. COMPATIBILITÀ CON ALTRI REGIMI DI AIUTO

Le particelle coltivate a vite che sono richieste a premio nella domanda "Vendemmia verde" prevista dal reg. (UE) n. 1308/2013 art. 47, non beneficeranno nel 2015 del contributo della Misura 11.

Le particelle vanno comunque inserite in domanda di Misura 11, ma saranno escluse dal pagamento del premio in fase istruttoria.

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

9.1 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate in domanda di aiuto. Tale ampliamento è possibile a seguito di acquisizione di nuove superfici o, in caso di aziende miste, qualora si adotti l'agricoltura biologica anche sulla superficie aziendale non richiesta con la domanda di aiuto.

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione all'operazione.

Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno **3 anni** rispetto alla scadenza dell'operazione.

Non si considera ampliamento il passaggio di superfici a premio dall'operazione 11.1.01 all'operazione 11.2.01.

9.2 Trasformazione degli impegni da Misura 11 verso altre Misure PSR

Il beneficiario che ha in corso una domanda per la Misura 11 "Agricoltura biologica" **NON può** chiedere, per le medesime superfici, la trasformazione di tali impegni in impegni collegati ad altra Misura del PSR 2014-2020 in quanto l'adesione alle altre Misure non ha effetti benefici significativi per l'ambiente superiori a quelli collegati alla Misura 11 e quindi l'impegno esistente non viene notevolmente rafforzato nella trasformazione, come richiesto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014.

10. CRITERI E ATTIVITÀ MINIME, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E CONDIZIONALITÀ.

10.1 Normativa di riferimento

Il reg. (UE) n. 1305/2013 art. 29 al comma 2 definisce gli elementi della baseline: condizionalità, pertinenti criteri e attività minime, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari, altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Il reg. (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I riporta gli obblighi di condizionalità.

Gli obblighi di Condizionalità sono recepite a livello nazionale dal d.m. n. 180 del 23 gennaio 2015 e a livello regionale con d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015.

Il reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4 paragrafo 1 lettera c), introduce i "criteri ed attività minime", disciplinati a livello nazionale dai d.m. n. 6513/2014 e n. 1420/2015, integrati e modificati a livello regionale con d.g.r. n. 3232 del 6 marzo 2015.

Il reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10 precisa gli elementi che devono essere previsti dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del d.m. del 23 gennaio 2015 e declinati a livello regionale, come specificato all'allegato C "Descrizione della baseline" delle presente bando.

10.2 Descrizione della baseline

I pertinenti criteri ed attività minime, la condizionalità ed i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari costituiscono la baseline oltre la quale si collocano gli impegni della misura 11 "Agricoltura Biologica".

La descrizione puntuale degli impegni collegati alla baseline è contenuta nell'allegato C "Descrizione della baseline" delle presente bando.

La verifica in merito al rispetto di tali impegni viene svolta tramite controllo in loco secondo le modalità descritte al successivo capitolo 13 "Controlli".

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari vengono verificati nell'ambito del controllo in loco.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

10.3 Impegni pertinenti di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Tra gli impegni di Condizionalità (ed i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari) per la Misura 11 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni di Misura; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari".

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari viene verificato durante il controllo in loco (pari al 5 % delle domande di pagamento) sulle aziende estratte a campione.

Di seguito si elencano gli impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari chiaramente collegabili agli impegni di Misura 11:

- CGO1 - impegni in ZVN (D.g.r.n. 2208/2011): obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati; divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 Kg/ha/anno o 250 Kg/ha/anno in caso di adesione alla deroga nitrati).
- RM FERT - impegni al di fuori delle ZVN: obblighi previsti dall'allegato 2 della d.g.r. n. 5868 del 21 novembre 2007 e smi: obblighi amministrativi, divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti; rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (340 Kg/ha/anno). Requisiti minimi relativi al fosforo: Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.
- RM FIT - impegni: conoscenza dei principi generali di difesa integrata obbligatoria (allegato III del d.lgs. 150/2012); rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente nonché eventuali misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte da alcune etichette di prodotti fitosanitari; possesso della verifica statico-funzionale relativa alla corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione utilizzati per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, rilasciata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata (valida fino al 25 novembre 2016). Dal 26 novembre 2016 è obbligatorio il controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuata presso centri prova autorizzati (rif. art. 12 del d.lgs. n. 150/2012).
- GCO10 - impegni: corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del d.m. 22 gennaio 2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

11. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

11.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

11.1.1 Quando presentare la domanda

La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 11.1.4, entro il **15 giugno 2015** ai sensi del reg. (UE) n. 747/2015 del 11 maggio 2015, art. 1, che modifica l'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014 e del d.m. MIPAF n. 1566 del 12 maggio 2015.

11.1.2 Riduzione per presentazione in ritardo della domanda

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art. 13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 luglio 2015.

11.1.3 A chi presentare la domanda

La domanda informatizzata è indirizzata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano ⁵ competente per territorio.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in Province/ Città Metropolitana di Milano o Regioni diverse la domanda dovrà essere presentata rispettivamente:

- a) alla Provincia/ Città Metropolitana di Milano in cui ricade la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno;
- b) alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale sottoposta ad impegno. Il caso si applica solo ad aziende con superfici contigue e che aderisce ad operazioni che devono interessare necessariamente tutta la SAU aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

11.1.4 Come presentare la domanda

Le domande della Misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della do-

⁵ Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"; dispone a far data dal 8 aprile 2014 in ordine alla costituzione della Città Metropolitana di Milano che dal 1 gennaio 2015 subentra alla provincia omonima e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni (art. 1 commi 5, 12 e 16)

manda informatizzata presente in SISCO (Sistema delle conoscenze) previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi (esclusivamente per le fasi di compilazione e invio) dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue fasi e chiusa a sistema.

Successivamente deve essere sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN - cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore), e allegare il file firmato della domanda.

Nei casi in cui vi sia l'impossibilità da parte del soggetto firmatario ad utilizzare gli strumenti per la firma digitale/elettronica, sarà ammessa la firma autografa ed il soggetto dovrà:

- compilare e firmare il modulo di autocertificazione generato da Si.Sco relativo all'impossibilità di utilizzo degli strumenti di firma digitale;
- scaricare e firmare il pdf della domanda;
- caricare a sistema la domanda firmata con modalità autografa, il modulo di autocertificazione e copia della carta d'identità.

Solo a questo punto il procedimento può essere considerato chiuso e 'validato'.

La domanda di aiuto deve essere chiusa e validata (con file firmato e allegato) entro i termini di chiusura del bando. Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di aiuto chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi.

Il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini dell'ammissibilità della domanda al momento del caricamento della domanda firmata digitalmente/elettronicamente o del caricamento del documento/i firmati in modo autografo.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

11.2 TIPI DI DOMANDA

11.2.1 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti che aderiscono per la prima volta alla Misura 11.

Tale domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

11.2.2 Domande di modifica

Le domande di modifica della Misura 11 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO (Sistema delle conoscenze).

11.2.2.1 Domanda di ritiro ai sensi dell'art.3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

La domanda di aiuto (iniziale) e di pagamento (conferme degli anni successivi) può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, per iscritto e il ritiro deve essere registrato dall'autorità competente.

Tale domanda non può essere ritenuta ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

La domanda di ritiro parziale della domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata su SISCO entro e non oltre il **31 luglio del 2015**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento per iscritto tramite l'apertura di apposita richiesta su SISCO.

11.2.2.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - cessione di azienda

Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni mediante apposita domanda da inserire in SISCO allegando apposita documentazione con la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario.

La domanda sarà valutata e istruita dagli Organismi Delegati.

11.2.2.3 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Errori palesi

Le domande di aiuto e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo Pagatore Regionale.

11.2.2.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate.

12. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

12.1 Istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto

L'istruttoria della domanda di aiuto prevede:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nel presente bando;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

12.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della misura per le domande presentate nell'anno 2015 è pari a € 7.000.000 a valere sul bilancio dell'OPR.

Nel caso in cui pervengano domande ammissibili per un importo superiore alla dotazione finanziaria della Misura per l'anno 2015, verranno ammesse a finanziamento le domande pervenute in ordine cronologico fino all'esaurimento della dotazione stessa.

12.3 Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento

La Provincia/Città Metropolitana di Milano approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande di aiuto 2015 ammissibili e lo trasmette alla Direzione Generale Agricoltura entro il **31 luglio 2015**.

La Direzione Generale Agricoltura pubblica sul BURL il proprio provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande di aiuto 2015 ammesse a finanziamento, entro 60 giorni dalla scadenza sopracitata.

Detto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL, rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge regionale n. 30/99 e deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it) e sul sito internet delle Province/Città Metropolitana di Milano.

Nel caso in cui le date sopra indicate coincidano con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

12.4 Istruttoria tecnico amministrativa domande di aiuto e di pagamento

È realizzata nel rispetto di quanto indicato al successivo capitolo 13 relativo ai controlli, per le domande ammesse a finanziamento.

Per le domande di pagamento, inizia dopo il termine ultimo di presentazione delle domande, per quelle di aiuto, dopo la data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

Qualora l'istruttoria tecnico-amministrativa dia esito parzialmente o totalmente negativo, questo viene comunicato al richiedente.

13. CONTROLLI

Le domande di aiuto e di pagamento possono essere sottoposte ai seguenti controlli:

- controlli amministrativi ⁶: il 100% delle domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti la misura in oggetto;
- controlli in loco ⁷: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

⁶ Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

⁷ Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.
- controlli nell'ambito dell'attività dei CAA e degli Organismi Delegati (Controlli di secondo livello).

13.1 Estrazione del campione per i controlli

Controllo in loco relativo agli impegni

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla Misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al capitolo 4;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (cfr capitolo 10.3).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario ed hanno luogo annualmente, a partire dal primo anno fino a conclusione del periodo d'impegno sottoscritto.

A partire dall'annualità 2016 l'Organismo Pagatore procederà ad estrarre tramite SISCO l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di conferma nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di conferma (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di conferma, l'OPR o sue delegato procederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

13.2 Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015.

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni di misura

Per quanto riguarda le riduzioni relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni relativi alla presente operazione, si applica quanto disposto dal DM 180/2015 del 23/01/2015, Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale":

- Sezione 1 "Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure";
- Sezione 2 "Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni", Sottosezione 1 "Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui regolamento n. 1305/2013".

Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovradichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

Se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non superiore al 20% della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.

Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni di condizionalità

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata delle inadempienze e sono oggetto del Manuale OPR relativo alla condizionalità redatto in coerenza con quanto previsto dall'allegato 3 del DM 180/2015 e dalla relativa circolare AGEA coordinamento.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO

OPR effettua il pagamento di un anticipo, pari al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi.

La percentuale dell'anticipo è la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, dopo che siano stati avviati tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

15. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

O in alternativa:

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

16. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

17. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg (UE) 1306/2013, verrà pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

18. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari⁸ alla base del presente bando:

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- Titolo III, Capo II, articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (ue) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- D.m. 23 gennaio 2015 n. 180 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale".
- D.g.r. n. X/3351/2015 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013".
- D.m. 18 novembre 2014, n. 6513 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"; d.m. 26/02/2015, n. 1420 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", così come modificati ed integrati dalla d.g.r. n. 3232 del 6 marzo 2015 "Determinazioni in ordine all'attuazione del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013".
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/747 della commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015.
- D.m. n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020".

⁸ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

19. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda a SISCO	Entro 15 giugno 2015
Presentazione in ritardo della domanda con riduzione	Entro il 10 luglio 2015
Presentazione domanda di ritiro	Entro il 31 luglio 2015
Determinazioni Provinciali/Città Metropolitana di Milano relativa alle domande ammissibili	Entro il 31 luglio 2015
Decreto RL relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 30 settembre 2015
Pagamento dell'anticipo	Entro il 31 dicembre 2015
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2015
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	All'avvio di tutti i controlli
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

— • —

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 - Agricoltura Biologica

ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016001	Bergamo	Adrara San Martino
016002	Bergamo	Adrara San Rocco
016004	Bergamo	Albino
016248	Bergamo	Algua
016006	Bergamo	Almenno San Bartolomeo
016007	Bergamo	Almenno San Salvatore
016008	Bergamo	Alzano Lombardo
016012	Bergamo	Ardesio
016014	Bergamo	Averara
016015	Bergamo	Aviatico
016017	Bergamo	Azzone
016022	Bergamo	Bedulita
016023	Bergamo	Berberno
016025	Bergamo	Berzo San Fermo
016026	Bergamo	Bianzano
016027	Bergamo	Blello
016032	Bergamo	Borgo di Terzo
016033	Bergamo	Bossico
016035	Bergamo	Bracca
016036	Bergamo	Branzi
016041	Bergamo	Brumano
016048	Bergamo	Camerata Cornello
016050	Bergamo	Capizzone
016052	Bergamo	Caprino Bergamasco
016056	Bergamo	Carona
016058	Bergamo	Casazza
016060	Bergamo	Casnigo
016061	Bergamo	Cassiglio
016064	Bergamo	Castione della Presolana
016065	Bergamo	Castro
016067	Bergamo	Cazzano Sant' Andrea
016068	Bergamo	Cenate Sopra
016070	Bergamo	Cene
016071	Bergamo	Cerete
016074	Bergamo	Cisano Bergamasco
016077	Bergamo	Clusone
016078	Bergamo	Colere
016080	Bergamo	Colzate
016082	Bergamo	Corna Imagna
016249	Bergamo	Cornalba
016247	Bergamo	Costa Serina
016085	Bergamo	Costa Valle Imagna
016086	Bergamo	Costa Volpino
016088	Bergamo	Credaro
016090	Bergamo	Cusio
016092	Bergamo	Dossena
016093	Bergamo	Endine Gaiano
016094	Bergamo	Entratico
016099	Bergamo	Fino del Monte
016100	Bergamo	Fiorano al Serio
016102	Bergamo	Fonteno

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016103	Bergamo	Foppolo
016104	Bergamo	Foresto Sparlo
016106	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna
016107	Bergamo	Gandellino
016108	Bergamo	Gandino
016109	Bergamo	Gandosso
016110	Bergamo	Gaverina Terme
016111	Bergamo	Gazzaniga
016116	Bergamo	Gorno
016118	Bergamo	Gromo
016119	Bergamo	Grone
016121	Bergamo	Isola di Fondra
016124	Bergamo	Lefte
016125	Bergamo	Lenna
016127	Bergamo	Locatello
016128	Bergamo	Lovere
016130	Bergamo	Luzzana
016134	Bergamo	Mezzoldo
016136	Bergamo	Moio de' Calvi
016137	Bergamo	Monasterolo del Castello
016144	Bergamo	Nembro
016145	Bergamo	Olmo al Brembo
016146	Bergamo	Oltre il Colle
016147	Bergamo	Oltressenda Alta
016148	Bergamo	Oneta
016149	Bergamo	Onore
016151	Bergamo	Ornica
016156	Bergamo	Palazzago
016158	Bergamo	Parre
016159	Bergamo	Parzanica
016161	Bergamo	Peia
016162	Bergamo	Pianico
016163	Bergamo	Piario
016164	Bergamo	Piazza Brembana
016165	Bergamo	Piazzatorre
016166	Bergamo	Piazzolo
016168	Bergamo	Ponte Nossa
016169	Bergamo	Ponteranica
016171	Bergamo	Pontida
016173	Bergamo	Pradalunga
016174	Bergamo	Predore
016175	Bergamo	Premolo
016178	Bergamo	Ranica
016179	Bergamo	Ranzanico
016180	Bergamo	Riva di Soltò
016182	Bergamo	Rogno
016184	Bergamo	Roncobello
016185	Bergamo	Roncola
016186	Bergamo	Rota d'Imagna
016187	Bergamo	Rovetta
016188	Bergamo	San Giovanni Bianco

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016190	Bergamo	San Pellegrino Terme
016191	Bergamo	Santa Brigida
016252	Bergamo	Sant'Omobono Terme
016193	Bergamo	Sarnico
016195	Bergamo	Schilpario
016196	Bergamo	Sedrino
016197	Bergamo	Selvino
016199	Bergamo	Serina
016200	Bergamo	Sotto Collina
016201	Bergamo	Songavazzo
016202	Bergamo	Sorisole
016204	Bergamo	Sovere
016205	Bergamo	Spinone al Lago
016208	Bergamo	Strozza
016210	Bergamo	Taleggio
016211	Bergamo	Tavernola Bergamasca
016218	Bergamo	Trescore Balneario
016221	Bergamo	Ubiale Clanezzo
016253	Bergamo	Val Brembilla
016223	Bergamo	Valbondione
016225	Bergamo	Valgoglio
016226	Bergamo	Valleve
016227	Bergamo	Valnegrà
016229	Bergamo	Valtorta
016230	Bergamo	Vedeseta
016234	Bergamo	Vertova
016235	Bergamo	Viadanica
016236	Bergamo	Vigano San Martino
016237	Bergamo	Vigolo
016239	Bergamo	Villa d'Almè
016240	Bergamo	Villa di Serio
016241	Bergamo	Villa d'Ogna
016242	Bergamo	Villongo
016243	Bergamo	Vilminore di Scalve
016244	Bergamo	Zandobbio
016246	Bergamo	Zogno
017003	Brescia	Agnosine
017005	Brescia	Anfo
017006	Brescia	Angolo Terme
017007	Brescia	Artogne
017010	Brescia	Bagolino
017012	Brescia	Barghe
017016	Brescia	Berzo Demo
017017	Brescia	Berzo Inferiore
017018	Brescia	Bienno
017019	Brescia	Bione
017022	Brescia	Borno
017023	Brescia	Botticino
017024	Brescia	Bovegno
017025	Brescia	Bovezzo
017027	Brescia	Braone
017028	Brescia	Breno
017030	Brescia	Brione
017031	Brescia	Caino
017035	Brescia	Capo di Ponte
017036	Brescia	Capovalle
017044	Brescia	Casto
017047	Brescia	Cedegolo
017049	Brescia	Cerveno

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017050	Brescia	Ceto
017051	Brescia	Cevo
017054	Brescia	Cimbergo
017055	Brescia	Cividate Camuno
017058	Brescia	Collio
017061	Brescia	Concesio
017063	Brescia	Corteno Golgi
017065	Brescia	Darfo Boario Terme
017068	Brescia	Edolo
017070	Brescia	Esine
017074	Brescia	Gardone Riviera
017075	Brescia	Gardone Val Trompia
017076	Brescia	Gargnano
017077	Brescia	Gavardo
017079	Brescia	Gianico
017081	Brescia	Gussago
017082	Brescia	Idro
017083	Brescia	Incudine
017084	Brescia	Irma
017085	Brescia	Iseo
017087	Brescia	Lavenone
017089	Brescia	Limone sul Garda
017090	Brescia	Lodrino
017094	Brescia	Losine
017095	Brescia	Lozio
017096	Brescia	Lumezzane
017098	Brescia	Magasa
017100	Brescia	Malegno
017101	Brescia	Malonno
017104	Brescia	Marcheno
017105	Brescia	Marmentino
017106	Brescia	Marone
017110	Brescia	Monno
017111	Brescia	Monte Isola
017112	Brescia	Monticelli Brusati
017115	Brescia	Mura
017117	Brescia	Nave
017118	Brescia	Niardo
017121	Brescia	Odolo
017123	Brescia	Ome
017124	Brescia	Ono San Pietro
017128	Brescia	Ossimo
017131	Brescia	Paisco Loveno
017132	Brescia	Paitone
017135	Brescia	Paspardo
017139	Brescia	Pertica Alta
017140	Brescia	Pertica Bassa
017141	Brescia	Pezzaze
017142	Brescia	Pian Camuno
017206	Brescia	Piancogno
017143	Brescia	Pisogne
017144	Brescia	Polaveno
017148	Brescia	Ponte di Legno
017153	Brescia	Preseglie
017154	Brescia	Prestine
017157	Brescia	Provaglio Val Sabbia
017164	Brescia	Roè Volciano
017168	Brescia	Sabbio Chiese
017169	Brescia	Sale Marasino

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017170	Brescia	Salò
017174	Brescia	Sarezzo
017175	Brescia	Saviore dell'Adamello
017176	Brescia	Sellero
017178	Brescia	Serle
017181	Brescia	Sonico
017182	Brescia	Sulzano
017183	Brescia	Tavernole sul Mella
017184	Brescia	Temù
017185	Brescia	Tignale
017187	Brescia	Toscolano-Maderno
017189	Brescia	Tremosine
017191	Brescia	Treviso Bresciano
017193	Brescia	Vallio Terme
017194	Brescia	Valvestino
017197	Brescia	Vestone
017198	Brescia	Veza d'Oglio
017199	Brescia	Villa Carcina
017201	Brescia	Villanuova sul Clisi
017202	Brescia	Vione
017204	Brescia	Vobarno
017205	Brescia	Zone
013003	Como	Albavilla
013004	Como	Albese con Cassano
013011	Como	Argegno
013013	Como	Asso
013015	Como	Barni
013250	Como	Bellagio
013021	Como	Bene Lario
013025	Como	Blessagno
013026	Como	Blevio
013030	Como	Brienno
013032	Como	Brunate
013037	Como	Caglio
013042	Como	Canzo
013044	Como	Carate Urio
013047	Como	Carlazzo
013050	Como	Casasco d'Intelvi
013052	Como	Casino d'Erba
013058	Como	Castelmarte
013060	Como	Castiglione d'Intelvi
013062	Como	Cavargna
013063	Como	Cerano d'Intelvi
013065	Como	Cernobbio
013071	Como	Claino con Osteno
013074	Como	Colonno
013075	Como	Como
013077	Como	Corrido
013083	Como	Cremia
013085	Como	Cusino
013087	Como	Dizzasco
013089	Como	Domaso
013090	Como	Dongo
013092	Como	Dosso del Liro
013095	Como	Erba
013097	Como	Eupilio
013098	Como	Faggeto Lario
013106	Como	Garzeno
013107	Como	Gera Lario

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
013111	Como	Grandola ed Uniti
013249	Como	Gravedona ed Uniti
013113	Como	Griante
013119	Como	Laglio
013120	Como	Laino
013122	Como	Lanzo d'Intelvi
013123	Como	Lasnigo
013126	Como	Lezzeno
013130	Como	Livo
013134	Como	Longone al Segrino
013139	Como	Magreglio
013145	Como	Menaggio
013152	Como	Moltrasio
013155	Como	Montemezzo
013160	Como	Musso
013161	Como	Nesso
013178	Como	Peglio
013179	Como	Pellio Intelvi
013183	Como	Pianello del Lario
013184	Como	Pigra
013185	Como	Plesio
013186	Como	Pognana Lario
013187	Como	Ponna
013188	Como	Ponte Lambro
013189	Como	Porlezza
013192	Como	Proserpio
013193	Como	Pusiano
013194	Como	Ramponio Verna
013195	Como	Rezzago
013203	Como	Sala Comacina
013204	Como	San Bartolomeo Val Cavargna
013205	Como	San Fedele Intelvi
013207	Como	San Nazzaro Val Cavargna
013248	Como	San Siro
013211	Como	Schignano
013216	Como	Sorico
013217	Como	Sormano
013218	Como	Stazzona
013222	Como	Tavernerio
013223	Como	Torno
013252	Como	Tremezzina
013226	Como	Trezzone
013233	Como	Val Rezzo
013229	Como	Valbrona
013234	Como	Valsolda
013236	Como	Veleso
013239	Como	Vercana
013246	Como	Zelbio
097001	Lecco	Abbadia Lariana
097004	Lecco	Ballabio
097007	Lecco	Barzio
097008	Lecco	Bellano
097013	Lecco	Calolziocorte
097014	Lecco	Carenno
097015	Lecco	Casargo
097018	Lecco	Cassina Valsassina
097021	Lecco	Cesana Brianza
097022	Lecco	Civate
097023	Lecco	Colico

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
097024	Lecco	Colle Brianza
097025	Lecco	Cortenova
097027	Lecco	Crandola Valsassina
097029	Lecco	Cremeno
097030	Lecco	Dervio
097032	Lecco	Dorio
097033	Lecco	Ello
097034	Lecco	Erve
097035	Lecco	Esino Lario
097036	Lecco	Galbiate
097038	Lecco	Garlate
097040	Lecco	Introbio
097041	Lecco	Introzzo
097042	Lecco	Lecco
097043	Lecco	Lierna
097045	Lecco	Malgrate
097046	Lecco	Mandello del Lario
097047	Lecco	Margno
097050	Lecco	Moggio
097052	Lecco	Monte Marenzo
097055	Lecco	Morterone
097059	Lecco	Olginate
097060	Lecco	Oliveto Lario
097063	Lecco	Pagnona
097064	Lecco	Parlasco
097065	Lecco	Pasturo
097067	Lecco	Perledo
097068	Lecco	Pescate
097069	Lecco	Premana
097070	Lecco	Primaluna
097077	Lecco	Sueglio
097078	Lecco	Suello
097079	Lecco	Taceno
097080	Lecco	Torre de' Busi
097081	Lecco	Tremenico
097082	Lecco	Valgregghentino
097083	Lecco	Valmadrera
097084	Lecco	Varenna
097085	Lecco	Vendrogno
097086	Lecco	Vercurago
097089	Lecco	Vestreno
018007	Pavia	Bagnaria
018016	Pavia	Borgo Priolo
018017	Pavia	Borghetto Mormorolo
018021	Pavia	Brallo di Pregola
018028	Pavia	Canevino
018042	Pavia	Cecima
018064	Pavia	Fortunago
018073	Pavia	Godiasco Salice Terme
018074	Pavia	Golferenzo
018089	Pavia	Menconico
018094	Pavia	Montalto Pavese
018098	Pavia	Montesegale
018117	Pavia	Ponte Nizza
018126	Pavia	Rocca Susella
018128	Pavia	Romagnese
018132	Pavia	Ruino
018142	Pavia	Santa Margherita di Staffora
018166	Pavia	Val di Nizza

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
018170	Pavia	Valverde
018171	Pavia	Varzi
018183	Pavia	Volpara
018184	Pavia	Zavattarello
014001	Sondrio	Albaredo per San Marco
014002	Sondrio	Albosaggia
014003	Sondrio	Andalo Valtellino
014004	Sondrio	Aprica
014005	Sondrio	Ardenno
014006	Sondrio	Bema
014007	Sondrio	Berbenno di Valtellina
014008	Sondrio	Bianzone
014009	Sondrio	Bormio
014010	Sondrio	Buglio in Monte
014011	Sondrio	Caiolo
014012	Sondrio	Campodolcino
014013	Sondrio	Caspoggio
014014	Sondrio	Castello dell'Acqua
014015	Sondrio	Castione Andevenno
014016	Sondrio	Cedrasco
014017	Sondrio	Cercino
014018	Sondrio	Chiavenna
014019	Sondrio	Chiesa in Valmalenco
014020	Sondrio	Chiuro
014021	Sondrio	Cino
014022	Sondrio	Civo
014023	Sondrio	Colorina
014024	Sondrio	Cosio Valtellino
014025	Sondrio	Dazio
014026	Sondrio	Delebio
014027	Sondrio	Dubino
014028	Sondrio	Faedo Valtellino
014029	Sondrio	Forcola
014030	Sondrio	Fusine
014031	Sondrio	Gerola Alta
014032	Sondrio	Gordona
014033	Sondrio	Grosio
014034	Sondrio	Grosotto
014036	Sondrio	Lanzada
014037	Sondrio	Livigno
014038	Sondrio	Lovero
014035	Sondrio	Madesimo
014039	Sondrio	Mantello
014040	Sondrio	Mazzo di Valtellina
014041	Sondrio	Mello
014042	Sondrio	Menarola
014043	Sondrio	Mese
014044	Sondrio	Montagna in Valtellina
014045	Sondrio	Morbegno
014046	Sondrio	Novate Mezzola
014047	Sondrio	Pedesina
014048	Sondrio	Piantedo
014049	Sondrio	Piateda
014050	Sondrio	Piuro
014051	Sondrio	Poggiridenti
014052	Sondrio	Ponte in Valtellina
014053	Sondrio	Postalesio
014054	Sondrio	Prata Camportaccio
014055	Sondrio	Rasura

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
014056	Sondrio	Rogolo
014057	Sondrio	Samolaco
014058	Sondrio	San Giacomo Filippo
014059	Sondrio	Sernio
014060	Sondrio	Sondalo
014061	Sondrio	Sondrio
014062	Sondrio	Spriana
014063	Sondrio	Talamona
014064	Sondrio	Tarfano
014065	Sondrio	Teglio
014066	Sondrio	Tirano
014067	Sondrio	Torre di Santa Maria
014068	Sondrio	Tovo di Sant'Agata
014069	Sondrio	Traona
014070	Sondrio	Tresivio
014074	Sondrio	Val Masino
014071	Sondrio	Valdidentro
014072	Sondrio	Valdisotto
014073	Sondrio	Valfurva
014075	Sondrio	Verceia
014076	Sondrio	Vervio
014077	Sondrio	Villa di Chiavenna
014078	Sondrio	Villa di Tirano
012001	Varese	Agra
012004	Varese	Arcisate
012007	Varese	Azzio
012008	Varese	Barasso
012010	Varese	Bedero Valcuvia
012011	Varese	Besano
012015	Varese	Bisuschio
012019	Varese	Brenta
012020	Varese	Brezzo di Bedero
012021	Varese	Brinzio
012022	Varese	Brissago-Valtravaglia
012024	Varese	Brusimpiano
012027	Varese	Cadegliano-Viconago
012030	Varese	Cantello
012037	Varese	Casalzuigno
012041	Varese	Cassano Valcuvia
012043	Varese	Castello Cabiaglio
012045	Varese	Castelvecchana
012051	Varese	Cittiglio
012052	Varese	Clivio
012053	Varese	Cocquio-Trevisago
012055	Varese	Comerio
012056	Varese	Cremenaga
012058	Varese	Cuasso al Monte
012059	Varese	Cugliate-Fabiasco
012060	Varese	Cunardo
012061	Varese	Curiglia con Monteviasco
012062	Varese	Cuveglia
012063	Varese	Cuvio
012065	Varese	Dumenza
012066	Varese	Duno
012069	Varese	Ferrera di Varese
012072	Varese	Gavirate
012074	Varese	Gemonio
012076	Varese	Germignaga
012081	Varese	Grantola

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
012083	Varese	Induno Olona
012086	Varese	Lavena Ponte Tresa
012087	Varese	Laveno-Mombello
012092	Varese	Luino
012093	Varese	Luinate
012142	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca
012097	Varese	Marchirolo
012099	Varese	Marzio
012100	Varese	Masciago Primo
012102	Varese	Mesenzana
012103	Varese	Montegrino Valtravaglia
012110	Varese	Orino
012113	Varese	Porto Ceresio
012114	Varese	Porto Valtravaglia
012115	Varese	Rancio Valcuvia
012117	Varese	Saltrio
012129	Varese	Tronzano Lago Maggiore
012131	Varese	Valganna
012133	Varese	Varese
012139	Varese	Viggiù

— • —

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**Misura 11 – Agricoltura Biologica
ALLEGATO B**

**REGISTRO AZIENDALE UNICO DEI TRATTAMENTI DELLE
CONCIMAZIONI E DI MAGAZZINO E DELLE OPERAZIONI
CULTURALI**

**REGISTRO AZIENDALE UNICO DI MAGAZZINO E DELLE
OPERAZIONI CULTURALI**

Ragione Sociale _____

n° domanda _____

Campagna _____

Anno d'impegno _____

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**Misura 11 - Agricoltura Biologica****DESCRIZIONE DELLA BASELINE PER LA MISURA 11****Attività agricola (criteri e attività minime)****Base normativa**

L'agricoltore in attività, beneficiario della presente misura, deve effettuare l'attività agricola così come definita dall'articolo 4 lettera c) del regolamento UE n. 1307/13.

La normativa di riferimento nazionale che ha recepito il regolamento UE n. 1307/13 sono i seguenti decreti:

- **D.m. n. 6513 del 18 novembre 2014** "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- **D.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015** "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013".

I suddetti decreti stabiliscono che Regione o Provincia autonoma competente possono integrare gli aspetti disciplinati in funzione delle caratteristiche e delle specificità territoriali.

Per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia la **d.g.r.n. 3232 del 6 marzo 2015** ha modificato il periodo minimo di pascolamento da 60 giorni a 45 giorni.

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia; per i terreni fuori regione Lombardia occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni regionali in materia.

Attività agricola

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata "attività agricola":

1. la **produzione, l'allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando le superfici sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;
- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno quarantacinque giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

3. lo **svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione**. Le superficie agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad altitudini uguali o superiori a:

- 2000 m slm per le Alpi Occidentali
- 1800 m slm per le Alpi Orientali

caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale

Sulle superfici mantenute naturalmente dove per vincoli di pendenza (maggiore al 30%), non è possibile svolgere operazioni colturali diverse dal pascolamento, si considera effettuata un'attività minima attraverso l'esercizio del pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il d.m. 18 novembre 2014 e il d.m. 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalcati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Qualora l'attività agricola sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014)

l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del d.m. 1420/2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere inclusi nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Condizionalità (CGO e BCAA)

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

A livello nazionale la Condizionalità è disciplinata dal d.m. n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e, a livello regionale, dalla d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013".

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

I criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) che costituiscono nel loro insieme la **Condizionalità**, sono raggruppati in 4 settori e 10 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1 (ex Atto A4)	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1 (ex standard 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2 (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3 (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 4 (ex standard 1.2)	Copertura minima del suolo
		BCAA 5 (ex standard 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6 (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITÀ	CGO 2 (ex Atto A1)	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3 (ex Atto A5)	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7 (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4 (ex Atto B11)	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5 (ex Atto B10)	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6 (ex Atto A6)	Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7 (ex Atto A7)	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8 (ex Atto A8)	Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9 (ex Atto B12)	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10 (ex Atto B9)	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11 (ex Atto C16)	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12 (ex Atto C17)	Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13 (ex Atto C18)	Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	BCAA 8 (ex standard 4.1 punto a))	Mantenimento del pascolo permanente di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del d.m. del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e declinati a livello regionale, come di seguito specificato.

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i **requisiti minimi relativi ai fertilizzanti** devono figurare:

A1 - i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati (recepimento nazionale d.m. 7 aprile 2006 e recepimenti regionali: allegato 2 alla d.g.r. VIII/5868 del 21 novembre 2007 così come modificata dalla d.g.r. n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009)

A2 - i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A 1- D.g.r. 5868/2007 e smi

Il beneficiario dei pagamenti agroambientali, le cui superfici aziendali ricadono in zone NON vulnerabili ai nitrati, che utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti e, comunque, tutti gli apporti azotati, deve rispettare tutti gli impegni disposti dall'allegato 2 della **d.g.r. 5868/2007** e smi collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

a) Adempimenti amministrativi

Obbligo di comunicazione, fatto salvo quanto previsto dalla d.g.r. 5868/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le aziende con centro aziendale localizzato in zona NON vulnerabile o che hanno più del 50% di terreni in zona NON vulnerabile, devono aver predisposto la comunicazione (come da modello e indicazioni di cui alla parte B e C dell'allegato 3 della d.g.r. 5868/07 e s.m.i.) in relazione al quantitativo di azoto al campo prodotto e/o utilizzato (Kg/anno) (rif. Titolo V Prospetto 1 - d.g.r. 5868/07¹) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

Le aziende nuove che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento sono tenute alla presentazione della comunicazione come da prospetto 1 di cui all'art. 36 comma 2 della d.g.r. 5868/2007² e successive modifiche e integrazioni. L'adeguamento alle condizioni del programma di azione, inclusa la capacità minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell'inizio dell'attività.

Le aziende non zootecniche che utilizzano fertilizzanti con azoto proveniente da fonti diverse dagli e.a. devono aver predisposto la comunicazione secondo quanto stabilito dagli artt. 37³-38-39, prospetti n. 2-3-4 dell'allegato 2 della d.g.r. 5868/07 (modello e indicazioni di cui alla parte B, C, D dell'allegato 3 della d.g.r. 5868/07 e s.m.i.) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

In generale le aziende sono obbligate a:

- aggiornare annualmente il PUA/PUAS ai sensi del vigente programma di azione regionale;
- integrare/aggiornare la documentazione in caso di modifiche sostanziali così come definite dal vigente programma di azione;
- conservare la documentazione aggiornata presso il centro aziendale;
- predisporre ed aggiornare il piano di monitoraggio secondo le disposizioni del programma d'azione vigente.

Le aziende soggette ad una forma di comunicazione devono tenere presso la sede aziendale copia della carta tecnica regionale scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti ed un registro relativo all'utilizzazione degli e.a. ed altri fertilizzanti azotati (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) su cui registrare il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla CTR, la data dell'intervento.

Con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura verranno fissate le scadenze e modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa.

Per l'anno 2015 il riferimento è il decreto del Direttore generale del 13 novembre 2014, n. 10588.

b) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento

Lo stoccaggio degli e.a. destinati all'utilizzazione agronomica deve avvenire in apposite strutture dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico.

b1) Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a sostenere senza cedimenti o lesioni il peso del materiale accumulato e degli eventuali mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o muro perimetrale di contenimento, con possibilità di accesso ai mezzi meccanici per l'apporto e l'asportazione del materiale. Inoltre deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. In generale la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 e all'allegato 2 - art. 9 della d.g.r. 5868/07 .

b2) Caratteristiche e dimensionamento delle strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere, ove previsto, ai fini della successiva utilizzazione agronomica, anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, interessate dalla presenza di e.a. E' necessario prevedere l'esclusione delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza

1 Così come modificato dalla d.g.r. n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

2 Così come modificato dalla d.g.r. n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

3 Così come modificato dalla d.g.r. n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

di 30 centimetri. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti.

E' possibile realizzare anche contenitori in terra così come descritti all'allegato 2 - art. 11 della d.g.r. 5868/07.

Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodotto in 120 giorni in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapriini con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini. In assenza di tali condizioni e per tutti gli altri allevamenti il volume di stoccaggio deve essere di almeno 180 giorni.

Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapriini in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità della vasca di stoccaggio non inferiore a 90 giorni. Per le dimensioni, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 della d.g.r. 5868/2007.

Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti limitatamente alle parti di nuova edificazione non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati, ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna.

c) Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati*c.1) Accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati*

Condizioni per accumulo:

- deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica
- è ammesso solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
- è consentito solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi
- deve avere una durata non superiore a tre mesi
- la quantità accumulata deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
- non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria
- deve essere realizzato prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve obbligatorie diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

c.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:

L'utilizzo agronomico è vietato:

1. In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006 e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
2. su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
3. nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
4. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
5. nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1° dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con i decreti n. 9977/2014 e n. 559/2015;
6. nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
7. in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
8. in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

c.3) Divieti di utilizzazione dei liquami:

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

- 1) In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette

a recupero e ripristino ambientale;

- 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con i decreti n. 9977/2014 e n. 559/2015;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti- alla alimentazione umana;
- 8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- 9) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- 10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
- 11) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA (codice di buona pratica agricola), o nel Piano d'azione, può essere incrementato al 20%.
- 12) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione;
- 13) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.4) Divieti e/o limitazioni dell'utilizzazione agronomica dei fanghi:

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi, derivanti da trattamenti di depurazione di cui al d.lgs. n. 99 del 1992, deve avvenire nel rispetto della d.g.r. 2031/2014, ai fini del presente CGO l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane, in atto, ricoperti di neve oppure gelati.
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) interessati da boschi naturali;
- 7) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 8) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati; situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 9) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 10) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) come definiti con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura;
- 11) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

c.5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.

L'utilizzo agronomico è vietato:

- 1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con i decreti n. 9977/2014 e n. 559/2015;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

d) Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

La quantità di azoto al campo apportato da effluenti da allevamento nella SAU ricadente in zona NON vulnerabile non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Il limite d'uso di 340 kg/ha/N/anno al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo. La quantità di azoto apportata deve comunque tenere conto delle esigenze delle colture in atto o previste.

A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

B - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare: i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

- a) Ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al **controllo funzionale** entro il 26 novembre 2016. L'obbligo del possesso dell'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del decreto 22 gennaio 2014. Fino a quella data, ai fini dell'assolvimento dell'impegno, è valida la verifica statico - funzionale. Per verifica statico- funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.
- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei **principi generali della difesa integrata obbligatoria** (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.
- c) Gli utilizzatori di prodotti tossici molto tossici e nocivi devono possedere un'**autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino)** in corso di validità. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del d.m. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del d.m. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del d.p.r. n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo **stoccaggio** sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al d.m. del 22 gennaio 2014.
- e) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle **vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili**, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Per la verifica statica della funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, richiesta dall'**RM FIT**, deve essere utilizzato il modello fac-simile di cui all'allegato D al presente bando.

I requisiti minimi di condizionalità vengono verificati nell'ambito del controllo in loco per tutte le azioni della misura 214.

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 – Agricoltura Biologica

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI

**FAC SIMILE ATTESTAZIONE PER VERIFICA STATICA DELLA
FUNZIONALITA' DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI
PRODOTTI FITOSANITARI**

VERIFICA STATICA DELLA FUNZIONALITA' DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(Requisito minimo di condizionalità per la misura 11 –PSR 2014-2020)

Il sottoscritto _____, in qualità di tecnicoⁱ

viste le attrezzature per la distribuzione dei presidi fitosanitari,

- atomizzatore portato
- atomizzatore semovente
- irroratrici portate
- irroratrici semoventi
- altro (specificare) _____

di proprietà dell'azienda _____ CUA _____

DICHIARA

che in data _____ ha effettuato una verifica statica della funzionalità delle attrezzature sopracitate verificando la presenza dei seguenti elementi:

- integrità del manometroⁱⁱ
- tubazioni e raccordi privi di tagli e/o riparazioni di fortuna
- ugelli nebulizzano senza sgocciolature
- integrità del serbatoio

e che l'esito della verifica è risultato **POSITIVO**

Il tecnico

Il titolare/representante legale dell'azienda

ⁱ Per tecnico si intende un soggetto che ad es. sia in possesso di un diploma di perito agrario, un diploma di agrotecnico, di una laurea in scienze agrarie, etc.
ⁱⁱ Elementi di integrità del manometro: vetro del manometro non sfondato; lancetta, a motore fermo, posizionata sullo zero, etc.

D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4186
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Approvazione del
bando 2015 dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa
per le zone svantaggiate di montagna»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n.1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015;

Viste:

- la delibera n. X/2116 dell'11 luglio 2014 «Adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) da notificare alla Commissione europea»;
- la delibera n. X/3593 del 14 maggio 2015 di presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Fava avente ad oggetto «Chiusura del negoziato per l'approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 a valere sulle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» alla quale è allegato il Programma notificato alla Commissione europea;

Visto il Programma notificato alla Commissione europea allegato alla Delibera n. X/3593 del 14 maggio 2015, ed in particolare la scheda della misura 13 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» in esso incluse;

Preso atto che la Giunta regionale nella seduta del 21 maggio 2015 ha approvato la delibera n. X/3615 avente a oggetto «Prime determinazioni relative alle operazioni 11.1.01 «conversione all'agricoltura biologica», 11.2.01 «mantenimento dell'agricoltura biologica» e 13.1.01 «indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna» del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;

Dato atto che l'attivazione dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» non comporta impegni specifici oltre le normali pratiche agricole in corso e non necessita del passaggio al Comitato di Sorveglianza (CdS) per la validazione dei criteri di selezione delle domande;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna», attraverso uno specifico bando cui all'allegato 1, composto di n. 34 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 11.500.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura/U.O. individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

recepite le premesse:

1. di approvare il bando 2015 dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» di cui all'allegato 1, composto di n. 34 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 11.500.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente
 Alberto Lugoboni

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)

SOTTOMISURA 13.1**Pagamento compensativo per le zone montane****Operazione 13.1.01 "Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna"****BANDO DOMANDE 2015****INDICE**

- 1) **OBIETTIVI**
 - 2) **COSA VIENE FINANZIATO**
 - 3) **CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA**
 - 4) **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**
 - 5) **IMPEGNI GENERALI ED IMPEGNI SPECIFICI**
 - 6) **DOCUMENTAZIONE**
 - 7) **ENTITA' DEL PREMIO**
 - 8) **CONDIZIONALITA'**
 - 9) **STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**
 - 10) **AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI**
 - 11) **CONTROLLI**
 - 12) **MODALITÀ DI PAGAMENTO**
 - 13) **RICORSI**
 - 14) **SANZIONI**
 - 15) **INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
 - 16) **RIFERIMENTI NORMATIVI**
 - 17) **RIEPILOGO TEMPORISTICHE**
- ALLEGATO A - ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA**
- ALLEGATO B - ELENCO DEI CODICI COLTURA AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**
- ALLEGATO C - "ATTIVITA' AGRICOLA" AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 1307/2013**

Le presenti disposizioni attuative regolano l'applicazione della misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2015.

Le presenti disposizioni attuative sono adottate e pubblicate nelle more dell'approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia 2014/2020 da parte della Commissione Europea.

I richiedenti e/o beneficiari sono consapevoli che in esito al procedimento di approvazione del Programma Regionale da parte della Commissione il contenuto delle presenti disposizioni potrebbe subire delle modifiche/integrazioni senza che venga lesa il principio del legittimo affidamento.

I richiedenti rispetto a modifiche e integrazioni intervenute nelle presenti disposizioni attuative potranno, senza aver nulla a pretendere, adeguarsi o recedere senza vedersi addebitare alcuna penalità, entro il termine specificato dall'amministrazione a seguito dell'approvazione definitiva del programma regionale.

1) OBIETTIVI

La sottomisura è finalizzata a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione dei suoli; il mantenimento dell'agricoltura di montagna contribuisce quindi alla protezione dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, contribuirà a mantenere sul territorio montano le piccole e le medie aziende, assicurando un'integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.

La sottomisura contribuisce in via prioritaria alla focus area 4 (a) "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e indirettamente, alla focus area 4 (c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione stessi".

2) COSA VIENE FINANZIATO

L'indennità compensativa consiste in un aiuto annuale col quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna dei maggiori costi e dei minori ricavi derivanti dagli svantaggi che ne ostacolano la produzione agricola.

3) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono entrambi i seguenti requisiti:

- risultare "Agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013¹;
- esercitare l'attività agricola in Lombardia su terreni dei Comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna, di cui all'allegato B, punto 2 del PSR 2014-2020, riportati nell'allegato A al presente bando.

4) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all'interno dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (allegato A al presente bando) e riguarda le imprese afferenti ai seguenti sistemi agricoli:

- zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere;
- seminativi;
- viticoltura specializzata;
- frutticoltura specializzata.

Nell'allegato B al presente bando, sono riportati i codici coltura per i quali è possibile richiedere l'indennità compensativa, suddivisi per indirizzo produttivo e tipologia colturale.

Le condizioni di ammissibilità relative ai diversi sistemi agricoli sono indicate nella seguente Tabella 1.

TABELLA 1		
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Pascolo	allevamento di proprietà (bovini/bufalini, ovini e caprini) ² superficie minima di 5 ha
	Prato permanente	superficie minima 1 ha
Seminativi	Prato da vicenda	superficie minima 1 ha
Viticoltura specializzata	Vigneto	superficie minima 0,5 ha
Frutticoltura specializzata	Frutteto	superficie minima 0,5 ha
	Oliveto	
	Castagneto	

I richiedenti devono dimostrare la disponibilità, fino al 31 dicembre 2015, dei terreni per i quali chiedono l'aiuto. Fanno eccezione i terreni a pascolo per i quali la disponibilità deve essere dimostrata almeno fino al 30 settembre 2015 e comunque fino al momento della demonticazione del bestiame.

Vigneto specializzato. Le superfici a vigneto ammissibili sono esclusivamente quelle situate in zone **DOP** (DOC e DOCG) e **IGP** (IGT).

Frutteto oliveto e castagneto. Sono ammissibili le superfici monospecifiche identificate a GIS come "colture arboree specializzate".

1 La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 e dalla Circolare Agea Coordinamento n. ACIU. 2015.140.

2 Per "impresa agricola con allevamento di proprietà" si intende: impresa agricola con codice di allevamento attivo e consistenza media degli allevamenti aziendali maggiore di zero nell'anno precedente alla data della domanda.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

5) IMPEGNI GENERALI ED IMPEGNI SPECIFICI

Gli impegni relativi ai diversi indirizzi produttivi sono indicati nella seguente Tabella 2.

TABELLA 2				
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA CULTURALE	IMPEGNI SPECIFICI PER TIPOLOGIA CULTURALE	IMPEGNI GENERALI	
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Pascolo (*)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pascolamento di animali di specie bovina/bufalina ovina e caprina con un rapporto UB/ha fra 0,2 e 2 2. Gestione diretta del pascolo 3. Il carico minimo di 0,2 UB/ha, riferito all'anno di presentazione della domanda, deve essere conseguito con bestiame detenuto dal richiedente e appartenente al codice di allevamento intestato al medesimo richiedente. 4. Periodo minimo di pascolamento di 45 giorni, anche non continuativo 	Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna (allegato A) per i 2 anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto.	
	Prato permanente	Nessuno		
	Seminativi	Prato da vicenda		Nessuno
	Viticultura specializzata	Vigneto		Nessuno
Frutticoltura specializzata	Frutteto Oliveto Castagneto	Nessuno		

(*) La conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa.

La verifica del rapporto UB/ha viene attuata tramite il Registro di monticazione presente nella Banca dati nazionale (BDN).

Il bestiame per il quale nel Registro di monticazione non è indicata la data di scarico o è presente una indicazione anomala non viene considerato ai fini del calcolo del rapporto UB/ha.

Il richiedente dell'operazione 13.1.01 deve inoltre garantire di effettuare l'attività agricola ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, così come recepito dai DM 18/11/2014, n. 6513 e 26/02/2015, n. 1420, così come modificati ed integrati dalla DGR n. 3232 del 6 marzo 2015 e riportato nell'allegato C al presente bando.

Tutti gli impegni sopra indicati sono impegni essenziali.

Il mancato rispetto dell'impegno generale comporta la decadenza della domanda ed il recupero dei premi erogati.

In caso di domanda che includa più tipologie culturali, il mancato rispetto degli impegni specifici di cui alla sopra indicata tabella 2, non comporta la decadenza totale della domanda ma solamente la decadenza parziale limitatamente alla tipologia culturale pascolo.

Il mancato rispetto degli impegni per causa di forza maggiore, per non determinare la decadenza della domanda, necessita di una specifica richiesta motivata da parte del beneficiario a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura e per conoscenza all'Organismo Pagatore Regionale. Detta richiesta va notificata con le modalità indicate al punto 9.2.2.4.

6) DOCUMENTAZIONE**6.1) Documentazione da allegare alla domanda**

Nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa o un'associazione di persone fisiche e giuridiche, deve allegare alla domanda lo statuto, caricandoli nel sistema informativo SISCO.

6.2) Documentazione da presentare dopo la domanda

Nel caso sia richiesta a premio una superficie a pascolo contigua all'unità tecnica aziendale dell'allevamento e nella Banca dati nazionale (BDN) non venga generato il Registro di monticazione, in quanto tale pascolamento non configura una movimentazione di bestiame ai sensi della normativa sulla sanità animale, il richiedente deve compilare in SISCO:

- entro il **31 luglio** una dichiarazione contenente:
 - il luogo di destinazione del bestiame (comune censuario, foglio/i mappale/i);
 - la data di inizio di pascolamento del bestiame;
 - la quantità, le UB e le specie del bestiame che si prevede di condurre al pascolo;
- entro il **15 ottobre** un'autocertificazione attestante:
 - la data di fine pascolamento del bestiame;
 - la quantità, le UB e le specie del bestiame effettivamente condotte al pascolo, con i relativi codici identificativi individuali.
 - In assenza dell'autocertificazione, la domanda perde il diritto a ricevere l'indennità compensativa per i terreni a pascolo in oggetto.

7) ENTITA' DEL PREMIO

L'indennità compensativa è erogata in misura della superficie in conduzione del beneficiario presente nel fascicolo aziendale e richiesta a premio.

7.1) Importo unitario dell'aiuto

L'entità dell'aiuto è differenziata in base al sistema agricolo aziendale e alla tipologia colturale e, nel caso dei pascoli e dei prati permanenti e avvicendati, all'altimetria e/o alla pendenza delle singole particelle richieste in domanda. Gli importi sono graduati in relazione alla superficie aziendale complessivamente interessata dalle singole tipologie colturali, suddivisa in tre classi di superficie caratterizzate da valori decrescenti degli importi di indennità per unità di superficie (ha), come indicato nelle seguenti tabelle da 3.a a 3.e.

L'indennità per le tipologie colturali pascolo e prato (permanente e avvicendato) viene calcolata sulla base dell'incidenza percentuale della superficie delle singole classi di pendenza e/o altitudine sulla superficie totale della tipologia colturale considerata³.

TABELLA 3.a					
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
		ALTITUDINE (m)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Pascolo		fino a 75	oltre 75 e fino a 150	oltre 150 e fino ad un massimo di 300
		> 2.000	160	130	110
		< o uguale a 2.000	80	65	55

TABELLA 3.b											
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)									
		ALTITUDINE (m)									
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Prato permanente		< 750			750 - 1.500			> 1500		
		CLASSE DI SUPERFICIE (ha)	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino ad un massimo di 30
		PENDENZA (%)									
		< 10	40	30	25	50	40	30	70	50	45
		10 - 20	70	50	45	100	75	65	120	90	75
> 20	120	90	80	200	150	130	300	225	190		

TABELLA 3.c					
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
		CLASSE DI SUPERFICIE (ha)			
Seminativi	Prato avvicendato	PENDENZA (%)	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino ad un massimo 30
		< 10	40	30	25
		10 - 20	70	50	45
		> 20	120	85	80

TABELLA 3.d				
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)		
		CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
		fino a 5	oltre 5 e fino a 10	oltre 10 e fino ad un massimo di 12
Viticoltura specializzata	Vigneto non terrazzato	180	160	90
	Vigneto terrazzato	450	400	225
Frutticoltura specializzata	Frutteto	180	160	90
	Oliveto	180	160	90
	Castagneto	180	160	90

³ Si calcola il rapporto fra la superficie ricadente in ognuna delle classi di pendenza e/o altitudine e la superficie totale relativa a quella tipologia colturale. Il risultato viene moltiplicato per il valore della superficie ricadente in ognuna delle classi di superficie (0-10 ha, >10-20 ha, >20-30 ha, >30 ha), ottenendo per ognuna di esse valori di superficie proporzionali all'incidenza di ogni classe di pendenza e/o altitudine sul totale. L'indennità spettante per ogni classe di superficie e pendenza e/o altitudine si ottiene moltiplicando l'importo unitario di aiuto (compreso l'importo "zero" per superfici superiori rispettivamente a 200 e 30 ha) per i valori di superficie ricavati come sopra indicato. Sommando tutti i valori ottenuti si ha l'importo dell'indennità per la superficie aziendale interessata da quella tipologia colturale.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

Il vigneto terrazzato, ai fini del presente bando, è quello coltivato su appezzamenti sostenuti da muretti a secco.

Nel caso di conduzione associata (cooperative e associazioni di persone fisiche e/o giuridiche), la superficie massima ammissibile a contributo per le tipologie colturali vigneto terrazzato, vigneto non terrazzato, frutteto e oliveto è di 60 ha. Per la tipologia coltura castagneto, la superficie massima ammissibile a contributo è di 100 ha.

7.2) Riduzione percentuale proporzionale dei premi

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti fosse superiore alle risorse finanziarie disponibili per la presente operazione, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

7.3) Determinazione della superficie sulla quale si può calcolare l'aiuto

La superficie dichiarata dal richiedente per l'erogazione del premio viene sottoposta a verifica incrociata attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo della Direzione Agricoltura di Regione Lombardia (SISCO).

Le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SISCO.

Per quanto riguarda il vigneto, per la determinazione delle superfici ammissibili a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo⁴ istituito ai sensi del reg. UE n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale⁵ all'interno del fascicolo SISCO del produttore.

Nel caso di pascoli con tare (pascolo arborato, pascolo cespugliato, pascolo con roccia affiorante eccetera), l'aiuto viene calcolato sulla superficie pascoliva al netto della tara⁶, fermo restando la compatibilità con la superficie eleggibile e il rispetto del carico di bestiame.

7.3.1) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato

Non è prevista l'applicazione della tolleranza in caso di difformità tra le superfici richieste a premio e quelle "eleggibili" a GIS, rilevate a SISCO, a livello di particella catastale. Pertanto, eventuali differenze di superficie saranno considerate anomalie e determineranno l'applicazione di eventuali riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni secondo quanto previsto dal capo IV del Regolamento (UE) 640/2014.

È quindi opportuno che il richiedente dichiari la superficie eleggibile GIS, salvo situazioni per le quali intenda richiedere modifiche di eleggibilità GIS, supportate da idonea documentazione⁷.

7.3.2) Obbligo di dichiarazione dell'intera superficie aziendale

Nelle domande di aiuto è fatto obbligo di dichiarare tutta la superficie presente nel fascicolo aziendale, sia se richiesta a premio che se non richiesta a premio. La superficie per la quale non viene richiesto il premio deve essere inserita nell'apposita sezione "altri utilizzi".

Qualora la superficie dichiarata in domanda (sommando sia quella a premio che quella non a premio), sia inferiore al 97% della superficie riportata nel fascicolo aziendale è prevista una sanzione, che consiste nella riduzione del premio fino al 3%⁸.

8) CONDIZIONALITA'

L'agricoltore che percepisce l'indennità compensativa è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

La condizionalità, che discende dal Reg. (UE) n. 1306/2013, rappresenta la baseline per la presente misura.

Gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) sono disciplinati, a livello nazionale, dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e, a livello regionale, dalla DGR n. 3351 del 1 aprile 2015 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013".

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

I CGO e le BCAA che costituiscono nel loro insieme la **Condizionalità**, sono raggruppati in 4 settori e 10 temi principali così come riportato in tabella:

⁴ La determinazione della superficie vitata ammessa a contributo per l'OCM vino è normata dal reg. (CE) n. 555/2008 art. 75.

⁵ Lo schedario viticolo del potenziale produttivo è tenuto dalla Regione in ottemperanza all'art. 12 del DL n. 61/2010.

⁶ Esempio, se una superficie di un ettaro (ossia 10.000 mq) di pascolo cespugliato avesse una tara al 20%, l'aiuto sarà calcolato su una superficie di 8.000 mq.

⁷ Ci si riferisce in particolare alle superfici a castagneto da frutto, che frequentemente sono fotointerpretate a GIS come "bosco". In questi casi, deve essere cura del richiedente produrre a OPR, prima del pagamento, adeguata documentazione per chiedere la modifica dell'eleggibilità delle particelle.

⁸ Art. 16 del Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del terreno	Acque	CGO 1 (ex Atto A4)	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1 (ex standard 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2 (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3 (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della <i>Direttiva 80/68/CEE</i> nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4 (ex standard 1.2)	Copertura minima del suolo
		BCAA 5 (ex standard 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6 (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	Biodiversità	CGO 2 (ex Atto A1)	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3 (ex Atto A5)	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafo 1 e 2)
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7 (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4 (ex Atto B11)	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5 (ex Atto B10)	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articolo 3 lettere a), b), d) ed e) e articoli 4, 5 e 7
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6 (ex Atto A6)	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7 (ex Atto A7)	<i>Regolamento (CE) 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8 (ex Atto A8)	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	Malattie degli animali	CGO 9 (ex Atto B12)	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10 (ex Atto B9)	<i>Regolamento (CE) n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Articolo 55, prima e seconda frase

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11 (ex Atto C16)	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12 (ex Atto C17)	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13 (ex Atto C18)	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
Mantenimento dei pascoli permanenti	Mantenimento dei pascoli permanenti	BCAA 8 (ex standard 4.1 punto a)	Mantenimento del pascolo permanente di cui all'art. 93 comma 3 del <i>Regolamento (UE) 1306/2013</i>

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto al successivo paragrafo 11 "Controlli".

9) STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

9.1) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1.1) Quando presentare la domanda

La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 9.1.4, entro il **15 giugno 2015** ai sensi del reg. (UE) n. 747/2015 del 11/05/2015, art. 1, che modifica l'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014 e del DM MIPAF n. 1566 del 12 maggio 2015.

9.1.2) Riduzione per presentazione in ritardo della domanda

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 luglio 2015**.

9.1.3) A chi presentare la domanda

La domanda deve essere inviata alla **Regione Lombardia** esclusivamente per via informatica.

9.1.4) Come presentare la domanda

Le domande dell'operazione 13.1.01 possono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO (Sistema delle conoscenze) ed esclusivamente tramite il CAA delegato.

I soggetti interessati devono avere aperto ed aggiornato precedentemente a SISCO il fascicolo aziendale informatizzato.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue fasi e chiusa a sistema.

Successivamente deve essere sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ai sensi del D.lgs 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN - così detta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (così detto sistema di firma forte rilasciata da ente certificatore), e allegare il file firmato della domanda.

In alternativa alla firma digitale/elettronica è ammessa la firma autografa con le seguenti modalità:

1. scaricare e firmare la domanda che sarà conservata presso gli uffici del CAA delegato;
2. scaricare dal sistema la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che deve essere firmata con firma autografa o digitale dal legale rappresentante del CAA o da un suo delegato, con la quale si attesta che la domanda stampata e debitamente firmata dal richiedente è conservata agli atti presso la sede del medesimo CAA;
3. caricare a sistema il modulo di autocertificazione di cui al punto precedente

Solo a questo punto il procedimento può essere considerato chiuso e validato.

La domanda di aiuto deve essere chiusa e validata entro i termini di chiusura del bando. Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di aiuto chiusi ma non firmati non sono considerati validi.

Il sistema genererà un numero di protocollo, valido ai fini dell'ammissibilità della domanda, al momento del caricamento della domanda firmata digitalmente/elettronicamente o del caricamento del documento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 2.

Il numero di protocollo non è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file. I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

9.2) TIPI DI DOMANDA

9.2.1) Domanda di aiuto

La domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento del premio. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

9.2.2) Domande di modifica

Le domande di modifica dell'operazione 13.1.01 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO (Sistema delle conoscenze).

9.2.2.1) Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

La domanda di aiuto (iniziale) può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, per iscritto e il ritiro deve essere registrato dall'autorità competente.

La domanda di ritiro non può essere ritenuta ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

La domanda di ritiro parziale della domanda di aiuto deve essere presentata su SISCO entro e non oltre il **31 luglio 2015**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento per iscritto tramite l'apertura di apposita richiesta su SISCO.

9.2.2.2) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Cessione di azienda

Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto/di pagamento è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni mediante apposita domanda da inserire in SISCO allegando apposita documentazione con la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario cessionario. La domanda sarà valutata e istruita dall'Organismo Pagatore Regionale.

9.2.2.3) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 - Errori palesi

Le domande di aiuto/di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo Pagatore Regionale.

9.2.2.4) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 - Forza maggiore e circostanze eccezionali.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti

categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizootia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali invocate.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

10) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

10.1) Controllo della ricevibilità delle domande

I CAA gestiscono le fasi di ricevibilità, ammissibilità amministrativa e conformità della documentazione allegata alle domande e delle dichiarazioni presentate, mediante:

- l'acquisizione e l'elaborazione informatica delle domande e delle dichiarazioni;
- la verifica della corrispondenza dei dati inseriti nelle domande e nei procedimenti attraverso le specifiche tecniche e le procedure operative fornite dal sistema informativo, con particolare riferimento ai dati relativi alle superfici dichiarate in domanda con le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e, se necessario, provvedono al relativo aggiornamento;
- il supporto alla risoluzione delle anomalie rilevate da SISCO sulla base di idonea documentazione acquisita dal richiedente.

Al termine delle verifiche, i CAA compilano e sottoscrivono la "scheda di controllo" ("check-list") di ricevibilità e di correttezza dei dati dichiarati, generata da SISCO. La "scheda di controllo" in originale deve essere presente nel fascicolo della domanda conservato presso il CAA.

Al termine delle attività di verifica della ricevibilità, il CAA compila un prospetto riepilogativo relativo all'esecuzione delle verifiche previste. Tale prospetto deve essere inviato alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura e OPR **entro il 31 luglio dell'anno di presentazione delle domande.**

10.2) Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento

La dotazione finanziaria complessiva della presente operazione per le domande presentate nell'anno **2015** è pari a **€ 11.500.000,00**, a valere sul bilancio dell'OPR.

OPR approva l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento e dispone la liquidazione dell'aiuto ai beneficiari⁹.

Contestualmente OPR, d'intesa con la Direzione Generale Agricoltura, stabilisce anche la percentuale di eventuale riduzione lineare del premio, così come previsto al paragrafo 7.2.

11) CONTROLLI

Le domande dell'operazione 13.1.01 sono sottoposte ai seguenti controlli:

- controlli amministrativi¹⁰: il 100% delle domande di aiuto/ pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi consistenti in:
 - verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
 - verifica incrociata dei dati dichiarati dal richiedente attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo della DG Agricoltura (**SISCO**); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SISCO; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo **SISCO** del produttore;
 - segnalazione al CAA delle anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, per l'attuazione dell'attività di correzione;
 - verifica del rapporto UB/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo;
 - verifica del rispetto delle superfici minime di intervento.

- controlli in loco¹¹: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Tra i controlli in loco rientrano i controlli per la verifica dell'effettivo pascolamento: questo controllo riguarda i beneficiari che hanno chiesto a premio una superficie a pascolo e sono effettuati dagli Organismi Delegati Comunità Montane.

Inoltre tutti i beneficiari con allevamento ubicato¹² in un Comune non appartenente alle aree svantaggiate di montagna e coloro che hanno presentato o inviato l'autocertificazione relativa al pascolamento del bestiame in applicazione del precedente punto 8.4 sono sottoposti a controllo in loco per la verifica dell'effettivo pascolamento.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.
- controlli "ex post": questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo, e che sono soggetti all'impegno di proseguire l'attività agricola per i due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto;
- controlli nell'ambito dell'attività dei CAA (controlli II livello) relativa alle domande dell'operazione 13.1.01.

11.1) Estrazione del campione per i controlli in loco

Controllo in loco relativo agli impegni dell'operazione 13.1.01

Il campione di aziende da sottoporre al controllo viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso all'operazione;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- l'effettivo pascolamento sulle superfici dichiarate a pascolo.

I controlli sull'effettivo pascolamento hanno l'obiettivo di verificare la consistenza del bestiame condotto al pascolo e la corrisponden-

⁹ I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come "beneficiari" degli aiuti.

¹⁰ Art. 28 e Art. 29 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

¹¹ Art. 37 e art. 38 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

¹² Fa fede il Comune associato al codice di allevamento dell'impresa nella Banca Dati Nazionale

za del numero di animali presenti per ciascuna specie con quanto indicato nel Registro di monticazione (o nell'autocertificazione di cui al punto 6.1), al fine di verificare il corretto rapporto UB/ha. I controlli sono eseguiti dalla Comunità Montana territorialmente competente e sono effettuati nei mesi estivi.

Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della **condizionalità** viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande presentate ed ammissibili. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

11.2) Controlli "ex post"

Questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo. I controlli "ex post" hanno l'obiettivo di verificare il proseguimento dell'attività agricola da parte del beneficiario, per i due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto. I controlli sono eseguiti dalla Comunità Montana territorialmente competente.

11.3) Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015.

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni dell'operazione

Per quanto riguarda le riduzioni relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni relativi alla presente operazione, si applica quanto disposto dal DM 180/2015 del 23/01/2015, Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale":

- Sezione 1 "Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure";
- Sezione 2 "Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni", Sottosezione 1 "Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui regolamento n. 1305/2013".

Fermo restando che tutti gli impegni indicati al par. 5 sono impegni essenziali, ne consegue che:

- il mancato rispetto dell'impegno generale di cui alla precedente tabella 2 comporta la decadenza totale della domanda e conseguente recupero degli aiuti erogati;
- il mancato rispetto degli altri impegni comporta la decadenza parziale della domanda, se l'inadempienza non riguarda tutte le tipologie colturali o la decadenza totale della domanda, se l'inadempienza riguarda tutte le tipologie colturali.

Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/14

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovradichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

- Se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.
- Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.
- Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.
- Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni di condizionalità

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata delle inadempienze e sono oggetto del Manuale OPR relativo alla condizionalità redatto in coerenza con quanto previsto dall'allegato 3 del DM 180/2015 e dalla relativa circolare AGEA coordinamento.

12) MODALITÀ DI PAGAMENTO

OPR effettua il pagamento di un anticipo, pari al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo è la stessa per tutti i beneficiari, **siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.**

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le **domande estratte nel campione** per il controllo in loco⁹, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande **non estratte** nel campione dopo che siano stati avviati tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

12.1) Erogazione dei premi ai beneficiari

Le fasi procedurali relative al pagamento dei premi da parte di OPR comprendono:

- pagamento al beneficiario;
- comunicazione al beneficiario del pagamento

13) RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

14) SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

15) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg (UE) 1306/2013, verrà pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/operazione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/operazioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante/richiedente potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente pro tempore della Struttura Sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

16) RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari¹³ alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Titolo III, Capo II, Articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" e Allegato II.
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- DM 23/01/2015 n. 180 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale".
- DGR n. X/3351/2015 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013".
- DM 18/11/2014, n. 6513 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"; DM 26/02/2015, n. 1420 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", così come modificati ed integrati dalla DGR n. 3232 del 6 marzo 2015 "Determinazioni in ordine all'attuazione del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013".
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015.
- DM n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020"

¹³ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

17) RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda a SISCO	Entro 15 giugno 2015
Presentazione in ritardo della domanda con riduzione	Entro il 10 luglio 2015
Presentazione domanda di ritiro	Entro il 31 luglio 2015
Controllo di ricevibilità da parte del CAA e invio del prospetto riepilogativo	Entro il 31 luglio 2015
Presentazione della dichiarazione di previsione di pascolamento di cui al punto 6.2	Entro il 31 luglio 2015
Presentazione dell'autocertificazione di pascolamento di cui al punto 6.2	Entro il 15 ottobre 2015
Pagamento dell'anticipo	Entro il 31 dicembre 2015
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2015
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	All'avvio di tutti i controlli
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

— • —

ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016001	Bergamo	Adrara San Martino
016002	Bergamo	Adrara San Rocco
016004	Bergamo	Albino
016248	Bergamo	Algua
016006	Bergamo	Almenno San Bartolomeo
016007	Bergamo	Almenno San Salvatore
016008	Bergamo	Alzano Lombardo
016012	Bergamo	Ardesio
016014	Bergamo	Averara
016015	Bergamo	Aviatico
016017	Bergamo	Azzone
016022	Bergamo	Bedulita
016023	Bergamo	Berbenno
016025	Bergamo	Berzo San Fermo
016026	Bergamo	Bianzano
016027	Bergamo	Blello
016032	Bergamo	Borgo di Terzo
016033	Bergamo	Bossico
016035	Bergamo	Bracca
016036	Bergamo	Branzi
016041	Bergamo	Brumano
016048	Bergamo	Camerata Cornello
016050	Bergamo	Capizzone
016052	Bergamo	Caprino Bergamasco
016056	Bergamo	Carona
016058	Bergamo	Casazza
016060	Bergamo	Casnigo
016061	Bergamo	Cassiglio
016064	Bergamo	Castione della Presolana
016065	Bergamo	Castro
016067	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea
016068	Bergamo	Cenate Sopra
016070	Bergamo	Cene
016071	Bergamo	Cerete
016074	Bergamo	Cisano Bergamasco
016077	Bergamo	Clusone
016078	Bergamo	Colere
016080	Bergamo	Colzate
016082	Bergamo	Corna Imagna
016249	Bergamo	Cornalba
016247	Bergamo	Costa Serina
016085	Bergamo	Costa Valle Imagna
016086	Bergamo	Costa Volpino
016088	Bergamo	Credaro
016090	Bergamo	Cusio
016092	Bergamo	Dossena
016093	Bergamo	Endine Gaiano
016094	Bergamo	Entratico
016099	Bergamo	Fino del Monte
016100	Bergamo	Fiorano al Serio
016102	Bergamo	Fonteno
016103	Bergamo	Foppolo
016104	Bergamo	Foresto Sparso
016106	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016107	Bergamo	Gandellino
016108	Bergamo	Gandino
016109	Bergamo	Gandosso
016110	Bergamo	Gaverina Terme
016111	Bergamo	Gazzaniga
016116	Bergamo	Gorno
016118	Bergamo	Gromo
016119	Bergamo	Grone
016121	Bergamo	Isola di Fondra
016124	Bergamo	Lefte
016125	Bergamo	Lenna
016127	Bergamo	Locatello
016128	Bergamo	Lovere
016130	Bergamo	Luzzana
016134	Bergamo	Mezzoldo
016136	Bergamo	Moio de' Calvi
016137	Bergamo	Monasterolo del Castello
016144	Bergamo	Nembro
016145	Bergamo	Olmo al Brembo
016146	Bergamo	Oltre il Colle
016147	Bergamo	Oltressenda Alta
016148	Bergamo	Oneta
016149	Bergamo	Onore
016151	Bergamo	Ornica
016156	Bergamo	Palazzago
016158	Bergamo	Parre
016159	Bergamo	Parzanica
016161	Bergamo	Peia
016162	Bergamo	Pianico
016163	Bergamo	Piaro
016164	Bergamo	Piazza Brembana
016165	Bergamo	Piazzatorre
016166	Bergamo	Piazzolo
016168	Bergamo	Ponte Nossa
016169	Bergamo	Ponteranica
016171	Bergamo	Pontida
016173	Bergamo	Pradalunga
016174	Bergamo	Predore
016175	Bergamo	Premolo
016178	Bergamo	Ranica
016179	Bergamo	Ranzanico
016180	Bergamo	Riva di Soltò
016182	Bergamo	Rogno
016184	Bergamo	Roncobello
016185	Bergamo	Roncola
016186	Bergamo	Rota d'Imagna
016187	Bergamo	Rovetta
016188	Bergamo	San Giovanni Bianco
016190	Bergamo	San Pellegrino Terme
016191	Bergamo	Santa Brigida
016252	Bergamo	Sant'Omobono Terme
016193	Bergamo	Sarnico
016195	Bergamo	Schilpario
016196	Bergamo	Sedrina

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016197	Bergamo	Selvino
016199	Bergamo	Serina
016200	Bergamo	Solto Collina
016201	Bergamo	Songavazzo
016202	Bergamo	Sorisole
016204	Bergamo	Sovere
016205	Bergamo	Spinone al Lago
016208	Bergamo	Strozza
016210	Bergamo	Taleggio
016211	Bergamo	Tavernola Bergamasca
016218	Bergamo	Trescore Balneario
016221	Bergamo	Ubiale Clanezzo
016253	Bergamo	Val Brembilla
016223	Bergamo	Valbondione
016225	Bergamo	Valgoglio
016226	Bergamo	Valleve
016227	Bergamo	Valnegrà
016229	Bergamo	Valtorta
016230	Bergamo	Vedeseta
016234	Bergamo	Vertova
016235	Bergamo	Viadanica
016236	Bergamo	Vigano San Martino
016237	Bergamo	Vigolo
016239	Bergamo	Villa d'Almè
016240	Bergamo	Villa di Serio
016241	Bergamo	Villa d'Ogna
016242	Bergamo	Villongo
016243	Bergamo	Vilminore di Scalve
016244	Bergamo	Zandobbio
016246	Bergamo	Zogno
017003	Brescia	Agnosine
017005	Brescia	Anfo
017006	Brescia	Angolo Terme
017007	Brescia	Artogne
017010	Brescia	Bagolino
017012	Brescia	Barghe
017016	Brescia	Berzo Demo
017017	Brescia	Berzo Inferiore
017018	Brescia	Bienno
017019	Brescia	Bione
017022	Brescia	Borno
017023	Brescia	Botticino
017024	Brescia	Bovegno
017025	Brescia	Bovezzo
017027	Brescia	Braone
017028	Brescia	Breno
017030	Brescia	Brione
017031	Brescia	Caino
017035	Brescia	Capo di Ponte
017036	Brescia	Capovalle
017044	Brescia	Casto
017047	Brescia	Cedegolo
017049	Brescia	Cerveno
017050	Brescia	Ceto
017051	Brescia	Cevo
017054	Brescia	Cimbergo
017055	Brescia	Cividate Camuno
017058	Brescia	Collio
017061	Brescia	Concesio
017063	Brescia	Corteno Golgi

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017065	Brescia	Darfo Boario Terme
017068	Brescia	Edolo
017070	Brescia	Esine
017074	Brescia	Gardone Riviera
017075	Brescia	Gardone Val Trompia
017076	Brescia	Gargnano
017077	Brescia	Gavardo
017079	Brescia	Gianico
017081	Brescia	Gussago
017082	Brescia	Idro
017083	Brescia	Incidine
017084	Brescia	Irma
017085	Brescia	Iseo
017087	Brescia	Lavenone
017089	Brescia	Limone sul Garda
017090	Brescia	Lodrino
017094	Brescia	Losine
017095	Brescia	Lozio
017096	Brescia	Lumezzane
017098	Brescia	Magasa
017100	Brescia	Malegno
017101	Brescia	Malonno
017104	Brescia	Marcheno
017105	Brescia	Marmentino
017106	Brescia	Marone
017110	Brescia	Monno
017111	Brescia	Monte Isola
017112	Brescia	Monticelli Brusati
017115	Brescia	Mura
017117	Brescia	Nave
017118	Brescia	Niardo
017121	Brescia	Odolo
017123	Brescia	Ome
017124	Brescia	Ono San Pietro
017128	Brescia	Ossimo
017131	Brescia	Paisco Loveno
017132	Brescia	Paitone
017135	Brescia	Paspardo
017139	Brescia	Pertica Alta
017140	Brescia	Pertica Bassa
017141	Brescia	Pezzaze
017142	Brescia	Pian Camuno
017206	Brescia	Piancogno
017143	Brescia	Pisogne
017144	Brescia	Polaveno
017148	Brescia	Ponte di Legno
017153	Brescia	Preseglie
017154	Brescia	Prestine
017157	Brescia	Provaglio Val Sabbia
017164	Brescia	Roè Volciano
017168	Brescia	Sabbio Chiese
017169	Brescia	Sale Marasino
017170	Brescia	Salò
017174	Brescia	Sarezzo
017175	Brescia	Saviore dell'Adamello
017176	Brescia	Sellero
017178	Brescia	Serle
017181	Brescia	Sonico
017182	Brescia	Sulzano
017183	Brescia	Tavernole sul Mella

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017184	Brescia	Temù
017185	Brescia	Tignale
017187	Brescia	Toscolano-Maderno
017189	Brescia	Tremosine
017191	Brescia	Treviso Bresciano
017193	Brescia	Vallio Terme
017194	Brescia	Valvestino
017197	Brescia	Vestone
017198	Brescia	Veza d'Oglio
017199	Brescia	Villa Carcina
017201	Brescia	Villanuova sul Clisi
017202	Brescia	Vione
017204	Brescia	Vobarno
017205	Brescia	Zone
013003	Como	Albavilla
013004	Como	Albese con Cassano
013011	Como	Argegno
013013	Como	Asso
013015	Como	Barni
013250	Como	Bellagio
013021	Como	Bene Lario
013025	Como	Blessagno
013026	Como	Blevio
013030	Como	Brienno
013032	Como	Brunate
013037	Como	Caglio
013042	Como	Canzo
013044	Como	Carate Urio
013047	Como	Carlazzo
013050	Como	Casasco d'Intelvi
013052	Como	Casino d'Erba
013058	Como	Castelmarte
013060	Como	Castiglione d'Intelvi
013062	Como	Cavargna
013063	Como	Cerano d'Intelvi
013065	Como	Cernobbio
013071	Como	Claino con Osteno
013074	Como	Colonno
013075	Como	Como
013077	Como	Corrido
013083	Como	Cremia
013085	Como	Cusino
013087	Como	Dizzasco
013089	Como	Domaso
013090	Como	Dongo
013092	Como	Dosso del Liro
013095	Como	Erba
013097	Como	Eupilio
013098	Como	Faggeto Lario
013106	Como	Garzeno
013107	Como	Gera Lario
013111	Como	Grandola ed Uniti
013249	Como	Gravedona ed Uniti
013113	Como	Griante
013119	Como	Laglio
013120	Como	Laino
013122	Como	Lanzo d'Intelvi
013123	Como	Lasnigo
013126	Como	Lezzeno
013130	Como	Livo

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
013134	Como	Longone al Segrino
013139	Como	Magreglio
013145	Como	Menaggio
013152	Como	Moltrasio
013155	Como	Montemezzo
013160	Como	Musso
013161	Como	Nesso
013178	Como	Peglio
013179	Como	Pellio Intelvi
013183	Como	Pianello del Lario
013184	Como	Pigra
013185	Como	Plesio
013186	Como	Pognana Lario
013187	Como	Ponna
013188	Como	Ponte Lambro
013189	Como	Porlezza
013192	Como	Proserpio
013193	Como	Pusiano
013194	Como	Ramponio Verna
013195	Como	Rezzago
013203	Como	Sala Comacina
013204	Como	San Bartolomeo Val Cavargna
013205	Como	San Fedele Intelvi
013207	Como	San Nazzaro Val Cavargna
013248	Como	San Siro
013211	Como	Schignano
013216	Como	Sorico
013217	Como	Sormano
013218	Como	Stazzona
013222	Como	Tavernerio
013223	Como	Torno
013252	Como	Tremezzina
013226	Como	Trezzone
013233	Como	Val Rezzo
013229	Como	Valbrona
013234	Como	Valsolda
013236	Como	Veleso
013239	Como	Vercana
013246	Como	Zelbio
097001	Lecco	Abbadia Lariana
097004	Lecco	Ballabio
097007	Lecco	Barzio
097008	Lecco	Bellano
097013	Lecco	Calolziocorte
097014	Lecco	Carenno
097015	Lecco	Casargo
097018	Lecco	Cassina Valsassina
097021	Lecco	Cesana Brianza
097022	Lecco	Civate
097023	Lecco	Colico
097024	Lecco	Colle Brianza
097025	Lecco	Cortenova
097027	Lecco	Crandola Valsassina
097029	Lecco	Cremeno
097030	Lecco	Dervio
097032	Lecco	Dorio
097033	Lecco	Ello
097034	Lecco	Erve
097035	Lecco	Esino Lario
097036	Lecco	Galbiate

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
097038	Lecco	Garlate
097040	Lecco	Introbio
097041	Lecco	Introzzo
097042	Lecco	Lecco
097043	Lecco	Lierna
097045	Lecco	Malgrate
097046	Lecco	Mandello del Lario
097047	Lecco	Margno
097050	Lecco	Moggio
097052	Lecco	Monte Marenzo
097055	Lecco	Morterone
097059	Lecco	Olginate
097060	Lecco	Oliveto Lario
097063	Lecco	Pagnona
097064	Lecco	Parlasco
097065	Lecco	Pasturo
097067	Lecco	Perledo
097068	Lecco	Pescate
097069	Lecco	Premana
097070	Lecco	Primaluna
097077	Lecco	Sueglio
097078	Lecco	Suello
097079	Lecco	Taceno
097080	Lecco	Torre de' Busi
097081	Lecco	Tremenico
097082	Lecco	Valgrehentino
097083	Lecco	Valmadrera
097084	Lecco	Varenna
097085	Lecco	Vendrogno
097086	Lecco	Vercurago
097089	Lecco	Vestreno
018007	Pavia	Bagnaria
018016	Pavia	Borgo Priolo
018017	Pavia	Borgoratto Marmorolo
018021	Pavia	Brallo di Pregola
018028	Pavia	Canevino
018042	Pavia	Cecima
018064	Pavia	Fortunago
018073	Pavia	Godiasco Salice Terme
018074	Pavia	Golferenzo
018089	Pavia	Menconico
018094	Pavia	Montalto Pavese
018098	Pavia	Montesegale
018117	Pavia	Ponte Nizza
018126	Pavia	Rocca Susella
018128	Pavia	Romagnese
018132	Pavia	Ruino
018142	Pavia	Santa Margherita di Staffora
018166	Pavia	Val di Nizza
018170	Pavia	Valverde
018171	Pavia	Varzi
018183	Pavia	Volpara
018184	Pavia	Zavattarello
014001	Sondrio	Albaredo per San Marco
014002	Sondrio	Albosaggia
014003	Sondrio	Andalo Valtellino
014004	Sondrio	Aprica
014005	Sondrio	Ardenno
014006	Sondrio	Bema
014007	Sondrio	Berberno di Valtellina

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
014008	Sondrio	Bianzone
014009	Sondrio	Bormio
014010	Sondrio	Buglio in Monte
014011	Sondrio	Caiolo
014012	Sondrio	Campodolcino
014013	Sondrio	Caspoggio
014014	Sondrio	Castello dell'Acqua
014015	Sondrio	Castione Andevenno
014016	Sondrio	Cedrasco
014017	Sondrio	Cercino
014018	Sondrio	Chiavenna
014019	Sondrio	Chiesa in Valmalenco
014020	Sondrio	Chiuro
014021	Sondrio	Cino
014022	Sondrio	Civo
014023	Sondrio	Colorina
014024	Sondrio	Cosio Valtellino
014025	Sondrio	Dazio
014026	Sondrio	Delebio
014027	Sondrio	Dubino
014028	Sondrio	Faedo Valtellino
014029	Sondrio	Forcola
014030	Sondrio	Fusine
014031	Sondrio	Gerola Alta
014032	Sondrio	Gordona
014033	Sondrio	Grosio
014034	Sondrio	Grosotto
014036	Sondrio	Lanzada
014037	Sondrio	Livigno
014038	Sondrio	Lovero
014035	Sondrio	Madesimo
014039	Sondrio	Mantello
014040	Sondrio	Mazzo di Valtellina
014041	Sondrio	Mello
014042	Sondrio	Menarola
014043	Sondrio	Mese
014044	Sondrio	Montagna in Valtellina
014045	Sondrio	Morbegno
014046	Sondrio	Novate Mezzola
014047	Sondrio	Pedesina
014048	Sondrio	Piantedo
014049	Sondrio	Piateda
014050	Sondrio	Piuro
014051	Sondrio	Poggiridenti
014052	Sondrio	Ponte in Valtellina
014053	Sondrio	Postalesio
014054	Sondrio	Prata Camportaccio
014055	Sondrio	Rasura
014056	Sondrio	Rogolo
014057	Sondrio	Samolaco
014058	Sondrio	San Giacomo Filippo
014059	Sondrio	Sernio
014060	Sondrio	Sondalo
014061	Sondrio	Sondrio
014062	Sondrio	Spirana
014063	Sondrio	Talamona
014064	Sondrio	Tartano
014065	Sondrio	Teglio
014066	Sondrio	Tirano
014067	Sondrio	Torre di Santa Maria

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
014068	Sondrio	Tovo di Sant'Agata
014069	Sondrio	Traona
014070	Sondrio	Tresivio
014074	Sondrio	Val Masino
014071	Sondrio	Valdidentro
014072	Sondrio	Valdisotto
014073	Sondrio	Valfurva
014075	Sondrio	Verceia
014076	Sondrio	Vervio
014077	Sondrio	Villa di Chiavenna
014078	Sondrio	Villa di Tirano
012001	Varese	Agra
012004	Varese	Arcisate
012007	Varese	Azzio
012008	Varese	Barasso
012010	Varese	Bedero Valcuvia
012011	Varese	Besano
012015	Varese	Bisuschio
012019	Varese	Brenta
012020	Varese	Brezzo di Bedero
012021	Varese	Brinzio
012022	Varese	Brissago-Valtravaglia
012024	Varese	Brusimpiano
012027	Varese	Cadegliano-Viconago
012030	Varese	Cantello
012037	Varese	Casalzuigno
012041	Varese	Cassano Valcuvia
012043	Varese	Castello Cabiaglio
012045	Varese	Castelveccana
012051	Varese	Cittiglio
012052	Varese	Clivio
012053	Varese	Cocquio-Trevisago
012055	Varese	Comerio
012056	Varese	Cremenaga
012058	Varese	Cuasso al Monte
012059	Varese	Cugliate-Fabiasco
012060	Varese	Cunardo
012061	Varese	Curiglia con Monteviasco
012062	Varese	Cuveglio
012063	Varese	Cuvio
012065	Varese	Dumenza
012066	Varese	Duno
012069	Varese	Ferrera di Varese
012072	Varese	Gavirate
012074	Varese	Gemonio
012076	Varese	Germignaga
012081	Varese	Grantola
012083	Varese	Induno Olona
012086	Varese	Lavena Ponte Tresa
012087	Varese	Laveno-Mombello
012092	Varese	Luino
012093	Varese	Luvinate
012142	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca
012097	Varese	Marchirolo
012099	Varese	Marzio
012100	Varese	Masciago Primo
012102	Varese	Mesenzana
012103	Varese	Montegrino Valtravaglia
012110	Varese	Orino
012113	Varese	Porto Ceresio

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
012114	Varese	Porto Valtravaglia
012115	Varese	Rancio Valcuvia
012117	Varese	Saltrio
012129	Varese	Tronzano Lago Maggiore
012131	Varese	Valganna
012133	Varese	Varese
012139	Varese	Viggiù

----- . -----

DESCRIZIONE UTILIZZO O PRODOTTO	CODICE UTILIZZO O PRODOTTO SISCO	CODICE PRODOTTO AGEA	CODICE VARIETA' AGEA	SISTEMI AGRICOLI							
				ZOOTECNICO ESTENSIVO E/O NON ZOOTECNICO CON COLTURE FORAGGERE	SEMINATIVI	VITICOLTURA SPECIALIZZATA		FRUTTICOLTURA SPECIALIZZATA			
				TIPOLOGIA COLTURALE							
				PASCOLO	PRATO PERMANENTE	PRATO DA VICENDA	VIGNETO	VIGNETO TERRAZZATO	OLIVETO	FRUTTETO	CASTAGNETO
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20% PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	D26	380	009	si							
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50% PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	D28	382	009	si							
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	D38	391	009	si							
MELE DA SIDRO	D81	442	000							si	
PERE DA SIDRO	D87	452	000							si	
RIBES ROSSO	D93	481	000							si	
ERBA MEDICA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - COL- TURE AZOTOFISSA- TRICI	E04	562	013			si					
ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICEN- DATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	E05	562	055		si						
PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE AV- VICENDATO - NON PERMANENTE	E19	600	051			si					
PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) -PER- MANENTE	E20	600	052		si						
PERO	F17	802	000							si	
PESCA DA TRASFOR- MAZIONE	F18	803	000							si	
PERE DA TRASFOR- MAZIONE	F32	895	000							si	
MELE DA TRASFOR- MAZIONE	F33	896	000							si	
PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE AV- VICENDATO - NON PERMANENTE	F34	898	051			si					
PRATI ARIDI - FOR- MAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE - PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	G78	460	009	si							

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

DESCRIZIONE UTILIZZO O PRODOTTO	CODICE UTILIZZO O PRODOTTO SISCO	CODICE PRODOTTO AGEA	CODICE VARIETA' AGEA	SISTEMI AGRICOLI								
				ZOOTECNICO ESTENSIVO E/O NON ZOOTECNICO CON COLTURE FORAGGERE		SEMINATIVI	VITICOLTURA SPECIALIZZATA		FRUTTICOLTURA SPECIALIZZATA			
				TIPOLOGIA CULTURALE								
PASCOLO	PRATO PERMANENTE	PRATO DA VICENDA	VIGNETO	VIGNETO TERRAZZATO	OLIVETO	FRUTTETO	CASTAGNETO					
MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA - PASCO- LO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	G79	461	009	sì								
ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZ- ZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - EFA	G84	562	154			sì						
PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE - AV- VICENDATO - NON PERMANENTE	G88	600	151			sì						
PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE - AV- VICENDATO - NON PERMANENTE - EFA	G89	600	151			sì						

ATTIVITA' AGRICOLA' AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) N. 1307/2013

L'agricoltore in attività, beneficiario della presente misura, deve effettuare l'attività agricola così come definita dall'articolo 4 lettera c) del regolamento UE n. 1307/13.

La normativa di riferimento nazionale che ha recepito il regolamento UE n. 1307/13 sono i seguenti decreti:

- **DM n. 6513 del 18/11/2014** "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- **DM n. 1420 del 26/02/2015** "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013".

I suddetti decreti stabiliscono che Regione o Provincia autonoma competente possono integrare gli aspetti disciplinati in funzione delle caratteristiche e delle specificità territoriali.

Per le superfici a pascolo situate in regione Lombardia la **DGR n. 3232 del 06/03/2015** ha modificato il periodo minimo di pascolamento da 60 giorni a 45 giorni.

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in Regione Lombardia; per i terreni fuori regione Lombardia occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni regionali in materia.

Attività agricola

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata "attività agricola":

1. la **produzione, l'allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;
- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

3. lo **svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione**. Le superficie agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad altitudini uguali o superiori a:
 - 2000 m slm per le Alpi Occidentali
 - 1800 m slm per le Alpi Orientali

Sulle superfici mantenute naturalmente dove per vincoli di pendenza (maggiore al 30%), non è possibile svolgere operazioni colturali diverse dal pascolamento, si considera effettuata un'attività minima attraverso l'esercizio del pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UBA/ha.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalcati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Qualora l'attività agricola sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014)

l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali propri.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del DM 26 febbraio 2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere inclusi nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

D.d.s. 21 maggio 2015 - n. 4142

Rideterminazione del finanziamento concesso all'impresa via Mazzini s.r.l., ai sensi degli artt. 14 e 16 del bando allegato A al d.d. n. 3678/2011 - Linea d'intervento n. 8 «Start Up d'impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limiti di età) e soggetti svantaggiati (senza limiti di età)» - Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - D.g.r. n. 5130/2007

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Richiamati:

- la d.g.r.n. 1510 del 30 marzo 2011 «Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (d.g.r. 5130/2007): istituzione della linea n. 8 del FRIM «Start up d'impresa di giovani (18-35), donne e soggetti svantaggiati» ed approvazione delle relative modalità operative;
- il decreto n. 3678 del 21 aprile 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r.n. 1510 del 30 marzo 2011: approvazione del bando - Linea di intervento n. 8 «Start up d'impresa di giovani (18-35), donne (senza limiti di età), e soggetti svantaggiati (senza limiti di età) fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) d.g.r. 5130/2007»;
- il decreto n. 4756 del 25 maggio 2011 «Determinazioni in merito al decreto n. 3678 del 21 aprile 2011 allegato A art. 9 Oggetto e forma dell'agevolazione, punto 2», che sostituisce integralmente l'art. 9 del bando d.d. 3678/2011, recependo le indicazioni della d.g.r.n. 1770 del 24 maggio 2011 in merito alle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie;
- la lettera d'incarico, sottoscritta in data 23 novembre 2007 (5 dicembre 2007 - RCC 13884), con la quale sono state affidate a Finlombarda s.p.a. le attività di gestione del Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità di cui alla d.g.r. 5130/2007»;
- l'integrazione alla suddetta lettera d'incarico, sottoscritta in data 21 aprile 2011 (5 maggio 2011 - RCC 15278) per la gestione della linea d'intervento n. 8 «Start up d'impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limite d'età) e soggetti svantaggiati (senza limite d'età)» da parte di Finlombarda s.p.a.;
- il decreto n. 12671 del 31 dicembre 2012 «Determinazioni in merito alla proroga di n. 6 incarichi a Finlombarda e di n. 1 a Cestec s.p.a. per attività di gestione fondi della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione», che proroga sino alla data del 30 giugno 2015 anche l'incarico relativo alla gestione della linea d'intervento n. 8, sopracitata;

Richiamati altresì gli articoli sotto-indicati del bando di cui all'allegato A al d.d. 3678/11:

- l'art. 9 «Oggetto e forma dell'agevolazione» nel quale si cita che l'intervento finanziario è costituito da un co-finanziamento di cui 70% a carico del Fondo regionale di rotazione per l'imprenditorialità e 30% a carico degli intermediari bancari e finanziari convenzionati;
- l'art. 14 «Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento» nel quale al comma 3, lettera a) si cita che ai fini dell'erogazione del finanziamento concesso il progetto deve essere realizzato per almeno il 70% del programma di investimento ammesso e al comma 6 si cita che in sede di erogazione la Regione su proposta del Soggetto Gestore, potrà procedere alla rideterminazione dell'intervento finanziario sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- l'art. 15 «Obblighi dei soggetti beneficiari», nel quale al comma 1, lettera b) si cita che il programma di investimento deve essere realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso all'agevolazione, pena decadenza/revoca totale o parziale dell'intervento finanziario;
- l'art. 16 «Decadenze, revoche, rinunce e sanzioni», nel quale al comma 1, lettera d) nel quale si cita che qualora il programma di investimento sia stata realizzato parzialmente e comunque in misura superiore al 70%, l'intervento finanziario può essere proporzionalmente rideterminato;

Dato atto che:

- con il d.d. n. 10351 del 19 novembre 2012 sono stati approvati gli esiti delle istruttorie relative alle domande presentate a valere sul bando di cui all'allegato A al d.d. 3678/11, tra le quali risulta la Società VIA Mazzini r.l. ID 34986689 per un importo complessivo pari ad € 123.000,00 (di cui € 86.100,00 quota fondo regionale ed € 36.900,00 quota Istituto di Credito convenzionato);

- con nota della Società VIA Mazzini r.l. ID 34986689, ha presentato in data 5 novembre 2013 la domanda di erogazione dell'importo concesso mediante il sistema informativo GEFO;

Vista la nota di Finlombarda s.p.a. del 24 aprile 2015 prot. n. 3883, pervenuta in data 24 aprile 2015 - prot. R1.2015.0015102, con la quale a seguito di verifica della rendicontazione trasmessa dalla Società VIA Mazzini r.l. ID 34986689, comunica:

- che l'importo rendicontato dalla Società è pari ad € 113.874,50 su € 123.000,00 di importo ammesso;
- che l'importo ritenuto ammissibile è pari ad € 111.285,71 su € 113.874,50 di importo rendicontato;
- che il progetto è stato realizzato per il 90,48%;

Dato atto che nella medesima nota Finlombarda s.p.a., ai sensi dell'art. 14, comma 6 dell'allegato A al d.d. n. 3678/2011, propone una rideterminazione dell'importo concesso alla Società VIA Mazzini r.l. ID 34986689, in quanto l'importo rendicontato pari ad € 111.285,71 risulta inferiore a quello ammesso ed approvato con d.d. 10351/12 pari ad € 123.000,00 e di conseguenza una decadenza parziale di un importo del finanziamento concesso pari ad € 11.714,29;

Recepita la proposta di rideterminazione e conseguente decadenza parziale del finanziamento concesso alla Società VIA Mazzini r.l. ID 34986689 inoltrata da Finlombarda s.p.a. con la nota sopracitata;

Ritenuto di procedere:

- ai sensi dell'art. 14, comma 6 allegato A al d.d. 3678/11 alla rideterminazione del finanziamento concesso alla Società VIA Mazzini r.l. ID 34986689 da € 123.000,00 ad € 111.285,71;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) Allegato A al d.d. 3678/11 alla conseguente decadenza parziale di una quota del finanziamento concesso pari ad € 11.714,29, così come specificato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Agevolazioni per le Imprese, di cui alla dgr n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Vista la legge regionale n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di 30 gg., come previsto ai sensi di l. 241/90;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di rideterminare, ai sensi dell'art. 14, comma 6 allegato A al d.d. 3678/11, il finanziamento concesso alla Società VIA Mazzini r.l. ID 34986689 da € 123.000,00 (quota fondo regionale € 86.100,00 - quota a carico degli Istituti di Credito convenzionati € 36.900,00) ad € 111.285,71 (quota fondo regionale € 77.899,99 - quota a carico degli Istituti di Credito convenzionati € 33.385,72), come specificato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) allegato A al d.d. 3678/11 la decadenza parziale del finanziamento concesso alla Società VIA Mazzini r.l. ID 34986689 per un importo pari ad € 11.714,29 (€ 8.200,00 quota fondo regionale - € 3.514,29 quota a carico dell'Istituto di Credito convenzionato), come specificato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs. n. 33/2013, ove applicabili;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione all'impresa interessata e all'Istituto di Credito convenzionato;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente
Marina Gori

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

ALLEGATO 1

**RIDETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO VIA MAZZINI SRL -
ID 34986689 (D.D. N. 3678 DEL 21.04.2011)**

N.	ID progetto	Denominazione Impresa	Sede Legale	Sede operativa	Decreto concessione finanziamento	Importo ammesso (€)	Importo concesso (€)	Importo rendicontato (€)	Importo rendicontato ammissibile (€)	Importo rideterminato - Quota Fondo Reg. - IdC (€)	Importo decaduto - Quota Fondo Reg. - IdC (€)	% investimento realizzato	
1	34986689	VIA MAZZINI SRL	Via A. Taglierini 2 - 25043 Breno (BS)	Via Mazzini 8 - 25043 Breno (BS)	D.D. n. 10351 del 19/11/2012	123.000,00	123.000,00	113.874,50	111.285,71	111.285,71	11.714,29	€ 90,48	
											77.899,99 33.385,72	8.200,00 3.514,29	

D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4174
Determinazioni in merito al bando Start up e Re Start: esito istruttoria formale domanda presentata a valere sul bando d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14) - Social Nation s.r.l. (ID 55488303)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Richiamati

- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel quale si ribadisce l'impegno di Regione Lombardia verso lo «... start up di impresa innovative di tutti i settori [...] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;
- la d.g.r.n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della creazione d'impresa (d.g.r. n. X/648): linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» - (di concerto con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle misure d'intervento a favore della creazione e rilancio d'impresa»;
- il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r.n. X/803 del 11 ottobre 2013 programma integrato di interventi a sostegno della creazione d'impresa - Linea 8 Frim «Start up e Re-start» col quale è stato approvato il bando d.d. 9441/2013 (all. 2) per la selezione delle imprese»;
- la d.g.r.n. 4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»;
- il d.d. 11584 del 6 dicembre 13 e s.m.i. (d.d. 3809/14 e d.d. 1175/15) di approvazione della composizione del Nucleo di Valutazione «Linea 8 FRIM Start Up e Re Start» ai sensi del d.d. 9441/13 e s.m.i.;
- il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modifiche ai bandi allegato 1) e 2) d.d. n. 9441/2014 «Linea 8 Frim Start up e Re Start» e chiusura dello sportello»;
- la lettera d'incarico a Finlombarda s.p.a., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Contratti e Convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in Raccolta Contratti e Convenzioni al n. 18333 in data 29 novembre 2013;

Richiamati inoltre i regolamenti CE:

- n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»);
- n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, piccola e media impresa;
- n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

Richiamato l'art. 6 «Progetti ammissibili e soggetti beneficiari» dell'Allegato 2 al d.d. 9441/13 e s.m.i., ed in particolare il punto 6.2 «Soggetti Beneficiari» nel quale vengono definiti i requisiti che devono possedere alla data di presentazione on line della domanda i soggetti interessati alla partecipazione al bando;

Preso atto della nota di Finlombarda s.p.a., di trasmissione degli esiti delle istruttorie formali delle domande presentate a valere sul bando d.d. 9441/13 e s.m.i., del 29 aprile 2015 pervenuta il 5 maggio 2015 prot. n. R1.2015.0016564, nella quale si propone la non ammissibilità dell'istruttoria formale della Social Nation s.r.l. (ID 55488303) per mancanza del requisito previsto dall'art. 6.2 Re-start n. 2 (impresa sociale) allegato 2 d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14);

Recepito l'esito dell'istruttoria formale effettuata da parte di Finlombarda s.p.a. relativa alla Social Nation s.r.l. (ID 55488303), trasmessa con la nota sopracitata;

Ritenuto pertanto di dichiarare, ai sensi dell'art. 6.2 Re-start, n. 2 (impresa sociale) allegato 2 d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14), non ammissibile all'istruttoria formale la domanda presentata da Social Nation s.r.l. (ID 55488303) a valere sul Bando d.d. 9441/2013 e s.m.i. (d.d. 6009/14) «Linea 8 Frim «Start Up e Re Start», come specificato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Agevolazioni per le Imprese, di cui alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

per le motivazioni sopra esposte,

DECRETA

1. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6.2 Re-start, n. 2 (impresa sociale) dell'allegato 2 al d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14), non ammissibile all'istruttoria formale la domanda presentata da Social Nation s.r.l. (ID 55488303) a valere sul Bando d.d. 9441/2013 e s.m.i. (d.d. 6009/14) «Linea 8 Frim «Start up e Re Start», come specificato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;

2. di provvedere alla comunicazione, attraverso il sistema informativo Gefo, degli esiti istruttori al soggetto interessato e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza»;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Lombardia (BURL);

4. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs. n. 33/2013, ove applicabili.

La dirigente
 Marina Gori

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

ALLEGATO 1

ELENCO NON AMMESSE - BANDO START UP - RE START (N. 1)

NR.	ID DOMANDA	DATA PROTOCOLLO	RAGIONE SOCIALE	TITOLO PROGETTO	C.F./P.I.	TIPOLOGIA SOGGETTO	SEDE OPERATIVA	PR.	ISTRUT. FORMALE	ISTRUT. ECON- FINANZ. - P.	ISTR. TECNICA DI MERITO - P.	P. TOTALE	ESITO FINALE ISTRUTTORIE	MOTIVAZIONE
1	55488303	27/02/2015	SOCIAL NATION S.R.L.	IDVOL - Identità digitale certificata	8452160966	IMPRESA SOCIALE	VIA POGGIBONSI N. 14 MILANO	MI	Non ammessa	-	-	-	Non ammessa	Mancato requisito art. 6.2 Re-start n. 2 (impresa sociale)

D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4183
Determinazioni in merito al bando Start up e Re Start:
approvazione esiti istruttori formali domanda presentata
a valere sul bando d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14) -
Postcardcult società a responsabilità limitata semplificata
(ID 54158748)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Richiamati:

- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel quale si ribadisce l'impegno di Regione Lombardia verso lo «... start up di impresa innovative di tutti i settori [...] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;
- la d.g.r. n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della creazione d'impresa (d.g.r. n. X/648): linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» - (di concerto con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle misure d'intervento a favore della creazione e rilancio d'impresa»;
- il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. x/803 del 11 ottobre 2013 programma integrato di interventi a sostegno della creazione d'impresa - Linea 8 Frim «Start up e Re-start» col quale è stato approvato il Bando d.d. 9441/2013 (all. 2) per la selezione delle imprese»;
- la d.g.r. n. 4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»»;
- il d.d. 11584 del 6 dicembre 13 e s.m.i. (d.d. 3809/14 e d.d. 1175/15) di approvazione della composizione del Nucleo di Valutazione «Linea 8 FRIM Start up e Re Start» ai sensi del d.d. 9441/13 e s.m.i.»;
- il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modifiche ai bandi allegato 1) e 2) d.d. n. 9441/2014 «Linea 8 FRIM Start up e Re Start» e chiusura dello sportello»;
- la lettera d'incarico a Finlombarda s.p.a., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Contratti e Convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in Raccolta Contratti e Convenzioni al n. 18333 in data 29 novembre 2013;

Richiamati inoltre i regolamenti CE:

- n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»);
- n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, piccola e media impresa;
- n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

Richiamati l'art. 6 «Progetti ammissibili e soggetti beneficiari» ed in particolare il punto 6.2 «soggetti beneficiari», Start up, punto 3, Allegato 2 al d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14), nel quale si segnala che le Micro e piccole medie imprese (MPMI) devono essere attive ed iscritte al registro delle imprese di una delle CCIAA della Lombardia e costituita da non più di 24 mesi dalla data di presentazione online della domanda;

Preso atto della nota di Finlombarda s.p.a., di trasmissione degli esiti delle istruttorie formali delle domande presentate a valere sul bando d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14), del 29 aprile 2015 pervenuta il 5 maggio 2015 prot. n. R1.2015.0016564, nella quale si propone la non ammissibilità dell'istruttoria formale della domanda presentata dalla Postcardcult società a responsabilità limitata semplificata (ID 54158748) per mancato requisito art. 6.2, punto 3, in quanto l'impresa risulta iscritta, ma non risulta attiva alla data di presentazione on line della domanda;

Recepite le risultanze istruttorie effettuate da parte di Finlombarda s.p.a. trasmesse con la nota sopracitata in merito alla Postcardcult società a responsabilità limitata semplificata (ID 54158748);

Ritenuto pertanto di dichiarare, ai sensi dell'art. 6.2, punto 3 del bando d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/2014), non ammissibile all'istruttoria formale la domanda presentata dalla Postcardcult società a responsabilità limitata semplificata (ID 54158748), co-

me specificato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Agevolazioni per le Imprese, di cui alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

per le motivazioni sopra esposte,

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6.2, punto 3 Allegato 2 al d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/2014), gli esiti finali dell'istruttoria formale della domanda presentata dalla Postcardcult società a responsabilità limitata semplificata (ID 54158748), di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere alla comunicazione, attraverso il sistema informativo Gefo, degli esiti istruttori al soggetto interessato e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Lombardia (BURL);

4. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs. n. 33/2013, ove applicabili.

La dirigente
 Marina Gori

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

ALLEGATO 1

**ESITI ISTRUTTORIA FORMALE - BANDO START UP - RE START
D.D. 9441/13 S.M.I. (D.D. 6009/14)**

NR.	ID DOMANDA	DATA PROTOCOLLO	RAGIONE SOCIALE	TITOLO PROGETTO	C.F./P.I.	TIPOLOGIA SOGGETTO	SEDE OPERATIVA	PR.	ISTRUT. FORMALE	ISTRUT. ECON.- FINANZ. - P.	ISTR. TECNICA DI MERITO - P.	P.TOTALE	ESITO FINALE ISTRUTTORIE	MOTIVAZIONE
1	54158748	22/01/2015	POSTCARDCULT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	PostCardCult	8528460960	MPMI	Via Torino 68 MILANO MI	MI	Non ammessa	-	-	-	Non ammessa	Mancato rispetto requisito art. 6. 2 n. 3) allegato 2 del bando d.d. 9441/13 s.m.i. (d.d. 6009/14)

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 15 maggio 2015 - n. 3935

Archiviazione istanza di valutazione di impatto ambientale regionale relativa al progetto di derivazione d'acqua dal torrente Rogna nei comuni di Tresivio e Montagna in Valtellina (SO). Proponente Energia Ambiente s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di archiviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura finalizzata alla pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di «Derivazione d'acqua dal torrente Rogna nei Comuni di Tresivio e Montagna in Valtellina (SO)», Proponente Energia Ambiente s.p.a.;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Energia Ambiente s.p.a.;
- Comune di Tresivio (SO);
- Comune di Montagna in Valtellina (SO);
- Provincia di Sondrio;
- Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale del decreto sul sito web della Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Silvio Iandonio